COMUNE DI BOSARO

PROVINCIA DI ROVIGO

COPIA

N°16 Reg. delib.	Ufficio competente AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO	PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) RELATIVO AL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2021

Oggi **ventotto** del mese di **giugno** dell'anno **duemilaventuno** alle ore **16:00,** nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolari inviti si è riunito in seduta Pubblica di Prima convocazione il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
Pavasini Ilaria	Presente	Merlo Flavio	Assente
Sartori Sergio	Presente	Vigna Moira	Assente
Zanchetto Ermanno	Presente	Osti Luciano	Presente
Braggiato Lorenzo	Presente	Cibin Monica	Assente
Panella Daniele	Presente	Bellesia Enea	Assente

Presenti 6 Assenti 4

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000, in videoconferenza, il Segretario Comunale Dott. Veronese Pietro.
Constatato legale il numero degli intervenuti e previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri

Panella Daniele nella sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO	PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) RELATIVO AL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2021

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

Richiamati i provvedimenti adottati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente:

- la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2019, 443/2019/R/RIF recante "Definizione dei criteri di

riconoscimento dei costi efficienti di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021" e il relativo Allegato A recante il "Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021, MTR", integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/RIF;

- il documento per la consultazione dell'Autorità 30 luglio 2019, 351/2019/R/RIF, recante "Orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021" (di seguito: documento per la consultazione 351/2019/R/RIF);

- il documento per la consultazione dell'Autorità 30 luglio 2019, 352/2019/R/RIF, recante "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati – Inquadramento generale e primi orientamenti";

- la deliberazione dell'Autorità 238/2020/R/RIF, con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif;

- la deliberazione dell'Autorità 493/2020/R/RIF ad oggetto "Aggiornamento del metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021";

Richiamato, l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di

approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Premesso che il metodo tariffario previsto da Arera ed adottato a partire dall'approvazione del Pef 2020, prevede che i costi di esercizio e di investimento riconosciuti per ciascun anno "*a",* ad es. anno 2020, per il servizio del ciclo integrato sono determinati sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento " *a-2"*, nell'es. anno 2018, come risultanti da fonti contabili obbligatorie, e ai fini dell'aggiornamento i costi vengono rivalutati in funzione del tasso di inflazione relativo all'anno *a*, come indicato dall'art. 6 dell'allegato alla Determinazione 443/2019;

Richiamata, inoltre, la pec pervenuta dal Consiglio di Bacino Rifiuti Rovigo prot. 106/2020, in data 28.02.2020, assunta a prot. n. 0001664 del 28-02-2020, con la quale ha precisato che *"..ai sensi delle norme nazionali e regionali sopra richiamate lo scrivente Consiglio può sin d'ora qualificarsi operativo in ordine alle competenze di organizzazione, scelta della forma di gestione ed affidamento del servizio, ma non ancora in ordine alla gestione amministrativa, tecnica ed economica dei contratti di servizio derivanti dal preesistente affidamento. Effettuato il nuovo affidamento ed acquisita ex lege la titolarità del nuovo contratto di servizio (dunque dal 2021), il Consiglio di bacino Rovigo potrà legittimamente qualificarsi Ente territorialmente competente per la validazione del PEF in luogo dei singoli comuni. Nell'attuale fase di transizione il Consiglio di bacino può invece ricoprire un ruolo di coordinamento e supporto ai singoli comuni: a tal fine è stata attivato il supporto metodologico con Anea con l'obiettivo di fornire un'assistenza qualificata ed un concreto sostegno operativo ai comuni del bacino";*

Dato atto che, nel caso del Comune di Bosaro, l'Ente di governo dell'Ambito (Egato), istituito ai sensi dell'art. 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 è, quindi, il Consiglio di Bacino Rovigo, con sede in Rovigo, Viale delle Industrie, n. 53/A, C.F. 93039560292;

Visto, inoltre, il Piano Rifiuti Urbani del Bacino di Rovigo, approvato con delibera dell'Assemblea di Bacino n. 8 del 18/09/2020, nel quale si prevede espressamente che detto documento costituisca "*esercizio delle funzioni di pianificazione ed organizzazione del Servizio riconosciute al Consiglio di bacino Rovigo (di seguito anche solo "Consiglio di bacino") – quale Ente di governo del servizio rifiuti - dalla normativa nazionale (art. 3-bis, co. 1-bis, Decreto Legge n. 138/2011 ed art. 203 d.lgs. 152/2006) come specificate dalla normativa regionale (art. 6, co. 6, legge regionale n. 52/2012):*

a) quantificazione della domanda di servizio e determinazione della sua articolazione settoriale e territoriale;

b) individuazione ed attuazione delle politiche e delle strategie volte ad organizzare il servizio di raccolta, trasporto, avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla normativa europea, nazionale e regionale".

Dato atto che il Piano finanziario 2021 è stato calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune e di quelli forniti dal gestore del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia stradale, seguendo le linee previste dall'Autorità, utilizzando i criteri riconoscimento dei costi efficienti di servizio e di investimento per il periodo 2018/2021, adottando il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), come previsto dalla Deliberazione di Arera n. 443/2019;

Dato atto che in data 13 Gennaio 2021 con nota prot. n. 19/2021, assunta a prot. n. 0000260 del 13-01-2021, il Consiglio di Bacino comunicava che comunica che questo Ente avrebbe provveduto a breve ad avviare le attività per l'elaborazione dei PEF 2021 in conformità alla vigente normativa regolatoria avvalendosi impegnandosi a rispettare il termine del 31 Marzo 2021 per l'approvazione;

Richiamate le comunicazioni pervenute dal Consiglio di Bacino in data 12 Febbraio 2021 via e-mail relative alla documentazione per PEF 2021 e la comunicazione prot. n. 173/2021 del 12-02-2021, assunta a prot. n. 0001059 del 15-02-2021, nella quale viene richiesta la restituzione della documentazione necessaria alla redazione del PEF entro la data del 26 Febbraio 2021;

Verificato che il Comune di Bosaro, con prot. 1389 del 26 Febbraio 2021 trasmetteva al Consiglio di Bacino i dati necessari alla predisposizione del PEF 2021;

Considerato che il Consiglio di Bacino inviava nota prot. n. 606/2021 del 27-04-2021, assunto a prot. n. 0002874 del 27-04-2021 avente ad oggetto *"Conguaglio Tari PEF 2021 ex art. 107, co 5, del Decreto legge 18/2020 (maggiori costi 2020 rispetto a PEF 2019)"* nella quale si riportava quanto previsto dal chiarimento n. 36 della Ragioneria del MEF in merito alla possibilità di utilizzare il fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali previsto dall'art. 106, co. 5, del Decreto Legge 34/2020 per la copertura del maggior importo del PEF Tari 2020 rispetto al 2019 (componente RCU nella metodologia AREA);

Ravvisato il Consiglio di Bacino trasmetteva nota prot. n. 638/2021 del 06-05-2021, assunta a prot. n. 0003117 del 07-05-2021 con la quale comunicava che il fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali (art. 106 del DL n. 34 del 2020 e all'art. 39 del DL n. 104. del 2020) poteva essere utilizzato anche per la copertura dei costi COV 2021 rendicontati dal gestore Ecoambiente, trattandosi di costi di natura previsionale che Ecoambiente ha definito per il 2021 sulla base dei costi sostenuti per l'emergenza sanitaria Covid nell'anno 2020 e ripartito tra i Comuni secondo il criterio del numero delle utenze di ciascun territorio;

Atteso che in data 13.05.2021 il comune di Bosaro comunicava di voler finanziare i costi COV 2021 con € 1.159,00, corrispondente alla somma che è stata erogata per effetto del Decreto 14 aprile 2021 ad oggetto "Riparto di un acconto delle risorse incrementali del Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali, per l'anno 2021"; inoltre, dava atto che essendo pendente una questione giuridica in merito al riparto delle somme del c.d. "fondone" 2020 accreditate al comune di Bosaro, lo scrivente comune si riservava eventualmente di finanziare la parte rimanente di detti COV 2021, ovvero € 1.605,00 con il citato fondo, qualora entro il termine di approvazione dei PEF 2021 venisse definita la questione giuridica richiamata non imputando tali costi al PEF Tari 2021;

Dato atto che la sopra citata questione giuridica non è stata definita in maniera certa e pertanto si è ritenuto prudenzialmente di finanziare i COV 2021 con la cifra comunicata, ovvero € 1.159,00;

Vista la nota pervenuta dal Consiglio di Bacino prot. n. 876/2021 del 09-06-2021, assunta a prot. n. 0003827 del 09-06-2021 ad oggetto *"Invio prime elaborazione PEF 2021 e convocazione incontro tecnico di presentazione";*

Verificato che la nota citata citata conteneva un primo prospetto riassuntivo del PEF Tari 2021, definito in base ai dati trasmessi dal gestore Ecoambiente e dal Comune di Bosaro con nota con prot. 1389 del 26 Febbraio 2021;

Constatato che, dopo l'incontro del 11.06.2021, il personale degli uffici è stato invitato a mettersi in contatto con i tecnici di riferimento di ANEA per un confronto sui dati inseriti nell'Appendice 1;

Considerato che, dopo varie comunicazioni via e-mail e telefoniche, è stata trasmessa la versione definitiva di detta Appendice 1 che è stata assunta a prot. n. 4049 del 16.06.2021 ed, in pari data, è stato trasmesso con prot. n. 4057, nota contente il prospetto riassuntivo del PEF TARI 2021 al Consiglio di Bacino Rifiuti Rovigo;

Vista la comunicazione prot. n. 988/2021 del 18-06-2021 del Consiglio di Bacino assunta a prot. n. 4093 del 18.06.2021 relativa a "Assemblea di bacino del 23 giugno 2021";

Dato atto che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/2013 prevede:

- al comma 654 che *"in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";*

- al comma 683 che *"il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia* […]";

Visto l'art. 30 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, che testualmente recita:

«5. Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il ***30 giugno 2021.*** *Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti gia' deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.»*

Dato atto che l'art. 1 comma 653 della Legge n. 147/2013 stabilisce che *"A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard"*, i quali sono stati verificati dal Consiglio di Bacino in sede di redazione dell'appendice 1 all'MTR;

Richiamato l'articolo 16 del succitato MTR (Allegato A alla delibera ARERA n. 443/2019) il quale prevede l'uso dei fabbisogni standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti, con riferimento all'individuazione dei coefficienti di gradualità per l'applicazione di alcune componenti tariffarie;

Visto il Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021, predisposto ai sensi della citata deliberazione dell'ARERA 443/2019/R/rif, e approvato dal Consiglio di Bacino nell'Assemblea del 23.06.2021, da cui risulta un costo complessivo di € 220.575,00, di cui € 154.825,00 per quanto riguarda il Pef di Ecoambiente s.r.l. ed € 65.751,00 relativi ai costi imputati dal Comune di Bosaro, come da prospetto di seguito riportato:

Bosaro	MTR 2020			MTR 2021			Differenza Gestore			Note/ Rho
Componente	Gestore 1 Ecoambiente Sr	Gestore 2 Bosaro	TOT	Gestore 1 Ecoambiente Sr	Gestore 2 Bosaro	TOT	Gestore 1 Ecoambiente Sr	Gestore 2 Bosaro	TOT	
CSL (Senza IVA)	229	0	229	2	0	2	-227	0	-227	
CRT (Senza IVA)	15.678	0	15.678	14.078	0	14.078	-1.600	0	-1.600	
CTS (Senza IVA)	18.864	0	18.864	23.335	0	23.335	4.471	0	4.471	
CTR (Senza IVA)	18.487	0	18.487	21.313	0	21.313	2.826	0	2.826	
CRD (Senza IVA)	63.987	0	63.987	65.426	0	65.426	1.439	0	1.439	
CARC (Senza IVA)	430	22.331	22.761	246	62.925	63.171	-184	40.594	40.410	
CGG (Senza IVA)	34.634	28.291	62.925	35.554	148	35.702	920	-28.144	-27.224	
CCD (Senza IVA)	2.903	0	2.903	0	0	0	-2.903	0	-2.903	
COAL (Senza IVA)	484	2.301	2.786	771	2.364	3.135	287	62	349	
CK (Senza IVA)	18.540	3.924	22.464	25.159	0	25.159	6.619	-3.924	2.696	
Rimodulazioni	-8.229	0	-8.229	-16.052	-1.159	-17.211	-7.824	-1.159	-8.983	
Costo del Servizio	**166.009**	**56.847**	**222.856**	**169.833**	**64.277**	**234.111**	**3.824**	**7.430**	**11.254**	
IVA	0	20.568	20.568	0	18.457	18.457	0	-2.111	-2.111	
COI	0	0	0	6.333	0	6.333	6.333	0	6.333	
COV	0	0	0	2.764	0	2.764	2.764	0	2.764	
COS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sharing AR e ARconai	-20.308	0	-20.308	-26.936	0	-26.936	-6.628	0	-6.628	
Conguagli	-2.035	0	-2.035	-2.035	-8.760	-10.794	0	-8.760	-8.760	
RCND		-1.626	-1.626	0	1.626	1.626	0	3.252	3.252	
RCU			0	4.864	-9.850	-4.986	4.864	-9.850	-4.986	
Totale PEF	**143.666**	**75.789**	**219.456**	**154.825**	**65.751**	**220.575**	**11.158**	**-10.039**	**1.120**	**1,005**

Valore PEF 2021 netto RCU	149.961	Incremento tariffario (2021 su 2020)	**0,5%**
Valore PEF base di gara + conguagli	154.825	Valore Rho (Incremento tariffario 2021 su 2019)	**-1,0%**
Differenza	-4.864	**$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita**	**220.575**
		delta ($\sum T_a$-$\sum T_{max}$) - ovvero valore da detrarre	**-**

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 25.05.2020 con la quale il Comune di Bosaro ha optato all'applicazione dell'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 confermando per l'anno 2020 le tariffe TARI 2019;

Dato atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2021 è stato determinato tenendo conto del conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante recupero nel piano finanziario relativo all'anno 2021;

Vista la determinazione n. 02/DRIF/2020 di ARERA relativa a *"Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/r/rif (mtr) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari"* nella quale all'art. 1.4 si chiarisce che *"Dal totale dei costi del PEF sono sottratte le seguenti entrate:*

a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;

b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;

c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;

d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente".

Vista, in particolare, la nota prot. n. 3903 del 11.06.2021 nella quale è stato comunicato al Consiglio di Bacino, a seguito della riunione tenutasi il giorno 11.06.2021, con specifico riferimento al c.d. "contributo MIUR" che "*Si rende noto che il valore del contributo di cui all'articolo 33-bis del decreto legge 31.12.2007, n. 248, convertito in legge 28.02.2008, n. 31 (cd. contributo MIUR) per l'anno scolastico 2020/2021 non è ancora stato reso noto e, quindi, si comunica di voler usufruire in detrazione di detto contributo di cui all'art. 1.4 della determinazione*

n. 02/DRIF/2020 "CHIARIMENTI SU ASPETTI APPLICATIVI DELLA DISCIPLINA TARIFFARIA DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI APPROVATA CON LA DELIBERAZIONE 443/2019/R/RIF (MTR) E DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ OPERATIVE PER LA TRASMISSIONE DEI PIANI ECONOMICO FINANZIARI", indicando come valore di riferimento quello impegnato nell'anno 2020, ovvero ***€ 361,51"***;

Di dare atto che ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 della Delibera di ARERA n, 493/2020/R/RIF, *RCU* è la quota annuale del conguaglio (recuperabile in tre anni) relativo alla differenza fra i costi determinati per l'anno 2019 ed i costi risultanti dal Pef per l'anno 2020 approvato, in applicazione del MTR;

Dato atto che, stante a quanto disposto dall'autorità ARERA, la somma da riportare nel PEF dell'anno 2021, a conguaglio è pari ad € - 9.850,00, data dalla differenza fra il PEF anno 2020 ed il PEF anno 2019 ed il recupero di detta somma avverrà interamente nell'anno 2021;

Evidenziato che la competenza all'adozione del Pef spetta Consiglio di Bacino Rovigo essendo a tutti gli effetti operativo quale Ente di governo dell'Ambito (EGATO);

Richiamato, infine, l'art. 6 della Delibera di Arera n. 443/2019/R/Rif del 31/10/2019 secondo la quale:

"6.1 Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.

6.2 Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente.

6.3 La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.

6.4 Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.

6.5 L'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva.

6.6 Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente."

Dato atto che nella Determinazione n. 02/DRIF/2020, l'Autorità ha chiarito le modalità operative di trasmissione dei dati, a carico degli Enti Territorialmente Competenti, sulla base delle semplificazioni procedurali previste dall'art. 1 della deliberazione n. 57/2020/R/RIF, che prevede che questi debbano inviare:

a) il PEF, considerando il singolo ambito tariffario, con lo schema previsto all'Appendice 1 del MTR;

b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui all'Appendice 2 del MTR;

c) la dichiarazione di veridicità del gestore, in base allo schema di cui all'Appendice 3 del MTR;

d) la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all'ambito tariffario.

Vista la documentazione di validazione ed adozione del PEF 2021, pervenuta dal Consiglio di Bacino Rovigo con comunicazione in data 24.06.2021, prot. n. 1074, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale (Allegato B);

Preso atto che l'allegato A denominato "PEF 2021", redatto secondo le modalità e lo schema dell'appendice 1 al MTR definito da ARERA, rappresenta il risultato finale della proposta del gestore e delle determinazione dell'Ente;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 sono stati espressi i seguenti pareri:

a) in ordine alla regolarità tecnica da parte del Dirigente responsabile del servizio: FAVOREVOLE;

b) in ordine alla regolarità contabile da parte del Dirigente responsabile del servizio finanziario: FAVOREVOLE;

Sentiti gli interventi che succintamente si riportano di seguito.

Il Sindaco dà la parola alla Dr.ssa Breggiè, chiedendole di illustrare le delibere relative alla Tari.

L'approvazione del P.E.F. viene fatta dal Consiglio di Bacino Rifiuti. Per quel che riguarda il Comune di Bosaro, c'è un minimo rialzo delle tariffe rispetto all'anno 2020. La differenza è di poche migliaia di Euro, rispetto allo scorso anno.

Dal PEF si ricavano le tariffe.

Il Sindaco: mi sembra un cambiamento positivo. C'è stato uno sforzo di tutta la Provincia per cercare di avere un unico quadro di sintesi.

In futuro si cercherà di capire come applicare al meglio la tariffa.

L'evoluzione richiede ancora qualche anno.

L'unico dubbio, che ha qualche Comune, è se transitare la tariffa fuori dal bilancio del Comune possa o meno incidere anche sulle assunzioni

Non essendovi altri interventi in discussione il Sindaco dichiara chiusa la discussione ed indice la votazione.

Con il seguente risultato della votazione palese:

Presenti n. 6, Votanti n. 6, Astenuti n. 0,

Voti favorevoli n. 6

Voti contrari n. 0

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) per le motivazioni in premessa, prendere atto la documentazione di validazione ed adozione del PEF 2021, pervenuta dal Consiglio di Bacino Rovigo con comunicazione in data 24.06.2021, prot. n. 1074, in qualità di Ente di governo dell'Ambito (EGATO), allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale (Allegato B);

3) di prendere atto ed approvare l'allegato A denominato "PEF 2021", redatto secondo le modalità e lo schema dell'appendice 1 al MTR definito da ARERA, il rappresenta il risultato finale della proposta del gestore e delle determinazione dell'Ente;

4) di dare atto che l'importo Tari da articolare al netto delle detrazioni risulta essere pari ad €. 220.575,00, e che fra le detrazioni applicate ai sensi della Determinazione n. 02/DRIF/2020 di ARERA, rientra il contributo del MIUR;

5) di trasmettere copia della presente Deliberazione sia alla Società Ecoambiente Srl, quale soggetto gestore del servizio integrato rifiuti urbani, che al Consiglio di Bacino Rovigo, per i provvedimenti di competenza;

6) di disporre l'invio del presente atto, a cura dell'ufficio tributi, all'Osservatorio Nazionale dei Rifiuti con sede in Roma, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.P.R. 158/99;

7) di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. 33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente - sezione provvedimenti - sottosezione provvedimenti organi di indirizzo politico" del sito web dell'Ente, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio online;

8) di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'albo *online* del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali;

9) di dare, infine, atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui all'articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e pertanto, in ordine al presente provvedimento, non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo, a detto provvedimento;

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere in merito, con il seguente risultato della votazione:

Con il seguente risultato della votazione palese:

Presenti n. 6, Votanti n. 6, Astenuti n. 0,

Voti favorevoli n. 6

Voti contrari n. 0

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, stante l'urgenza di prendere atto del Piano Finanziario 2021 e calcolare la tariffe TARI 2021.

OGGETTO	PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) RELATIVO AL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2021

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Sindaco
F.to Dott. Panella Daniele

IL Segretario Comunale
F.to Dott. Veronese Pietro

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) RELATIVO AL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2021

Regolarita' tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa*";

*per la motivazione indicata con nota:

Data 23-06-21

Il Responsabile del servizio
F.to Breggiè Eleonora

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) RELATIVO AL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2021

Regolarita' contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità contabile;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 23-06-21

Il Responsabile del servizio
F.to Breggiè Eleonora

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 16 del 28-06-2021

Oggetto: PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) RELATIVO AL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2021

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all'albo pretorio 436.

COMUNE DI BOSARO li 05-07-2021

L' INCARICATO
F.to Dr.ssa Breggiè Eleonora

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 16 del 28-06-2021

Oggetto: PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) RELATIVO AL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2021

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs n° 267 del 18 agosto 2000, è divenuta esecutiva il giorno 28-06-2021.

Li, 28-06-2021

L'INCARICATO
F.to Veronese Pietro

1 1 0

PEF 2021 **Appendice 1 al MTR (versione integrata con la deliberazione 493/2020/R/RIF)**

	Input dati Ciclo integrato RU		Ambito tariffario di Bosaro			
	Input gestori (G) Input Ente territorialmente competente (E) Dato calcolato (C) Dato MTR (MTR)		Gestore 1 Ecoambiente Srl	Gestore 2 Bosaro	Gestore 3	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati ***CRT***	G		14.078	0	0	14.078
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ***CTS***	G		23.335	0	0	23.335
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani ***CTR***	G		21.313	0	0	21.313
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ***CRD***	G		65.426	0	0	65.426
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TV}	G		4.063	0	0	4.063
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti ***AR***	G		18.988	0	0	18.988
Fattore di Sharing ***b***	E		0,60	0,60	0,00	
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing ***b(AR)***	E		11.393	0	0	11.393
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI AR_{CONAI}	G		18.504	0	0	18.504
Fattore di Sharing ***b(1+ω)***	E		0,84	0,84	0,00	
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing $b(1+\omega)AR_{CONAI}$	E		15.543	0	0	15.543
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC_{TV}	E-G		-7.074	0	0	-7.074
Coefficiente di gradualità ***(1+γ)***	E		0,69	0,69	0,00	
Numero di rate ***r***	E		1	1	0	
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta $(1+\gamma)RC_{TV}/r$	E		-4.881	0	0	-4.881
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G			8.883		8.883
$\sum TV_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C		96.398	8.883	0	105.282
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio ***CSL***	G		2	0	0	2
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti ***CARC***	G		246	62.925	0	63.171
Costi generali di gestione ***CGG***	G		35.554	148	0	35.702
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili ***CCD***	G		0	0	0	0
Altri costi CO_{AL}	G		771	2.364	0	3.135
Costi comuni ***CC***	C		36.572	65.436	0	102.008
Ammortamenti ***Amm***	G		13.781	0	0	13.781
Accantonamenti ***Acc***	G		5.789	0	0	5.789
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G		3.207	0	0	3.207
- di cui per crediti	G		0	0	0	0
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	G		0	0	0	0
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	G		2.581	0	0	2.581
Remunerazione del capitale investito netto ***R***	G		5.589	0	0	5.589
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{LIC}	G		0	0	0	0
Costi d'uso del capitale ***CK***	C		25.159	0	0	25.159
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TF}	G		2.271	0	0	2.271
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{TF}	E-G		7.074	-12.695	0	-5.621
Coefficiente di gradualità ***(1+γ)***	C		0,69	0,69	0,00	
Numero di rate ***r***	C		1	1	0	
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta $(1+\gamma)RC_{TF}/r$	E		4.881	-8.760	0	-3.879
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G			9.574		9.574
$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	C		68.885	66.250	-	135.135
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	E		16.052	1.159	0	17.211
$\sum T_a = \sum TV_a + \sum TF_a$	C		149.231	73.975	-	223.206
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E		0	362	0	362
Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF						
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR $COV^{EXP}_{TV\ 2021}$	E		1.082	0	0	1.082
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR $COS^{EXP}_{TV\ 2021}$	E		0	0	0	0
Numero di rate r'	E		1	1	1	
Rata annuale $RCND_{TV}$ $RCND_{TV}/r'$	E		0	1.626	0	1.626
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazio	E		-4.204	5.951	0	1.746
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E		1	1	1	
Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU_{TV}	E		-4.204	5.951	0	1.746
Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare n	E		80	0	0	80
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 $(1+\gamma_{2020})RC_{TV,2020}/r_{2020}$ *(se $r_{2020} > 1$)*	E		80	0	0	80
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r_{2020} *(da PEF 2020)*	E		2	0	0	
$\sum TV_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C		93.356	16.460	0	109.815
Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR $COV^{EXP}_{TF\ 2021}$	E		1.683	0	0	1.683
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del M	E		9.069	-15.801	0	-6.732
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	C		1	1	1	0
Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU_{TF}	E		9.069	-15.801	0	-6.732
Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 20	E		-2.115	0	0	-2.115
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 $(1+\gamma_{2020})RC_{TF,2020}/r_{2020}$ *(se $r_{2020} > 1$)*	E		-2.115	0	0	-2.115
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r_{2020} *(da PEF 2020)*	C		2	0	0	0
$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C		77.521	50.450	0	127.971
$\sum T_a = \sum TV_a + \sum TF_a$ (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C		154.825	65.751	0	220.575
Grandezze fisico-tecniche						
raccolta differenziata %	G					74,50
q_{a-2} kg	G		706	-	-	706
costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg	G		21.802,96			31.547
fabbisogno standard €cent/kg	E					30,12
costo medio settore €cent/kg	E					30,12
Coefficiente di gradualità						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1	E		-0,25	-0,25	-0,25	
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2	E		-0,03	-0,03	-0,03	
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio γ_3	E		-0,03	-0,03	-0,03	
Totale γ	C		-0,31	-0,31	-0,31	0,00
Coefficiente di gradualità *(1+γ)*** **	C		0,69	0,69	0,69	1,00
Verifica del limite di crescita						
rpi_a	MTR					1,7%
coefficiente di recupero di produttività X_a	E					0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_a	E					0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_a	E					2,84%
coeff. per l'emergenza COVID-19 $C19_{2021}$	E					0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ	C					4,4%
$(1+\rho)$	C					1,044
$\sum T_a$	C					220.575
$\sum TV_{a-1}$	E					105.429
$\sum TF_{a-1}$	E					117.387
$\sum T_{a-1}$	C					222.816
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$	C					0,990
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C					220.575
delta ($\sum T_a - \sum T_{max}$)	C					-
Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR						
Riclassifica TV_a	E					109.815
Riclassifica TF_a	E					110.760
Attività esterne Ciclo integrato RU	G		-	-	-	-

Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 *(NON COMPILABILE)*

Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2018 (come determinati nell'ambito del PEF 2020)	C		-	-	-	-
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2019	C		-	-	-	-
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C		-	-	-	-
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C		-	-	-	-
Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/202	C		-	-	-	-
Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componer	C		-	-	-	-

Bosaro	MTR 2020			MTR 2021			Differenza Gestore			Note/ Rho
Componente	Gestore 1 Ecoambiente Srl	Gestore 2 Bosaro	TOT	Gestore 1 Ecoambiente Srl	Gestore 2 Bosaro	TOT	Gestore 1 Ecoambiente Srl	Gestore 2 Bosaro	TOT	
CSL (Senza IVA)	229	0	229	2	0	2	-227	0	-227	
CRT (Senza IVA)	15.678	0	15.678	14.078	0	14.078	-1.600	0	-1.600	
CTS (Senza IVA)	18.864	0	18.864	23.335	0	23.335	4.471	0	4.471	
CTR (Senza IVA)	18.487	0	18.487	21.313	0	21.313	2.826	0	2.826	
CRD (Senza IVA)	63.987	0	63.987	65.426	0	65.426	1.439	0	1.439	
CARC (Senza IVA)	430	22.331	22.761	246	62.925	63.171	-184	40.594	40.410	
CGG (Senza IVA)	34.634	28.291	62.925	35.554	148	35.702	920	-28.144	-27.224	
CCD (Senza IVA)	2.903	0	2.903	0	0	0	-2.903	0	-2.903	
COAL (Senza IVA)	484	2.301	2.786	771	2.364	3.135	287	62	349	
CK (Senza IVA)	18.540	3.924	22.464	25.159	0	25.159	6.619	-3.924	2.696	
Rimodulazioni	-8.229	0	-8.229	-16.052	-1.159	-17.211	-7.824	-1.159	-8.983	
Costo del Servizio	**166.009**	**56.847**	**222.856**	**169.833**	**64.277**	**234.111**	**3.824**	**7.430**	**11.254**	
IVA	0	20.568	20.568	0	18.457	18.457	0	-2.111	-2.111	
COI	0	0	0	6.333	0	6.333	6.333	0	6.333	
COV	0	0	0	2.764	0	2.764	2.764	0	2.764	
COS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sharing AR e ARconai	-20.308	0	-20.308	-26.936	0	-26.936	-6.628	0	-6.628	
Conguagli	-2.035	0	-2.035	-2.035	-8.760	-10.794	0	-8.760	-8.760	
RCND		-1.626	-1.626	0	1.626	1.626	0	3.252	3.252	
RCU			0	4.864	-9.850	-4.986	4.864	-9.850	-4.986	
Totale PEF	**143.666**	**75.789**	**219.456**	**154.825**	**65.751**	**220.575**	**11.158**	**-10.039**	**1.120**	**1,005**

Valore PEF 2021 netto RCU	149.961	Incremento tariffario (2021 su 2020)	**0,5%**
Valore PEF base di gara + conguagli	154.825	Valore Rho (Incremento tariffario 2021 su 2019)	**-1,0%**
Differenza	-4.864	**$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)**	**220.575**
		delta ($\sum T_a$-$\sum T_{max}$) - ovvero valore da detrarre	**-**

	Input dati Ciclo integrato RU	Ambito tariffario di Bosaro			
	Input gestori (G) Input Ente territorialmente competente (E) Dato calcolato (C) Dato MTR (MTR)	Gestore 1 Ecoambiente Srl	Gestore 2 Bosaro	Gestore 3	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati ***CRT***	G	14.078			14.078
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ***CTS***	G	23.335			23.335
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani ***CTR***	G	21.313			21.313
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ***CRD***	G	65.426			65.426
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TV}	G	4.063			4.063
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti ***AR***	G	18.988			18.988
Fattore di Sharing ***b***	E	0,60	0,60		
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing ***b(AR)***	E	11.393			11.393
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI AR_{CONAI}	G	18.504			18.504
Fattore di Sharing ***b(1+ω)***	E	0,84	0,84		
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing $b(1+\omega)AR_{CONAI}$	E	15.543			15.543
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC_{TV}	E-G	-7.074			-7.074
Coefficiente di gradualità ***(1+γ)***	E	0,69	0,69		
Numero di rate ***r***	E	1	1		
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta $(1+\gamma)RC_{TV}/r$	E	-4.881			-4.881
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		8.883		8.883
$\sum TV_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C	**96.398**	**8.883**	**0**	**105.282**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio ***CSL***	G	2			2
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti ***CARC***	G	246	62.925		63.171
Costi generali di gestione ***CGG***	G	35.554	148		35.702
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili ***CCD***	G				
Altri costi CO_{AL}	G	771	2.364		3.135
Costi comuni ***CC***	C	36.572	65.436		102.008
Ammortamenti ***Amm***	G	13.781			13.781
Accantonamenti ***Acc***	G	5.789			5.789
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	3.207			3.207
- di cui per crediti	G				
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	G				
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	G	2.581			2.581
Remunerazione del capitale investito netto ***R***	G	5.589			5.589
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{LIC}	G				
Costi d'uso del capitale ***CK***	C	25.159			25.159
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TF}	G	2.271			2.271
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{TF}	E-G	7.074	-12.695		-5.621
Coefficiente di gradualità ***(1+γ)***	C	0,69	0,69		
Numero di rate ***r***	C	1	1		
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta $(1+\gamma)RC_{TF}/r$	E	4.881	-8.760		-3.879
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		9.574		9.574
$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	C	**68.885**	**66.250**	**-**	**135.135**
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	E	16.052	1.159		17.211
$\sum T_a = \sum TV_a + \sum TF_a$	C	**149.231**	**73.975**	**-**	**223.206**
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E		362		362

Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR $COV^{EXP}_{TV\ 2021}$	E	1.082			1.082
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR $COS^{EXP}_{TV,2021}$	E				
Numero di rate ***r'***	E	1	1	1	
Rata annuale $RCND_{TV}$ $RCND_{TV}/r'$	E		1.626		1.626
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	-4.204	5.951		1.746
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	1	1	1	
Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU_{TV}	E	-4.204	5.951		1.746
Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	80			80
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 $(1+\gamma_{2020})RC_{TV,2020}/r_{2020}$ *(se $r_{2020} > 1$)*	E	80			80
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r_{2020} *(da PEF 2020)*	E	2			
$\sum TV_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	**93.356**	**16.460**	**0**	**109.815**
Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR $COV^{EXP}_{TF\ 2021}$	E	1.683	0	0	1.683
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	9.069	-15.801	0	-6.732
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	C	1	1	1	
Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU_{TF}	E	9.069	-15.801	0	-6.732
Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	-2.115	0	0	-2.115
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 $(1+\gamma_{2020})RC_{TF,2020}/r_{2020}$ *(se $r_{2020} > 1$)*	E	-2.115	0	0	-2.115
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r_{2020} *(da PEF 2020)*	C	2			
$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	**77.521**	**50.450**	**0**	**127.971**
$\sum T_a = \sum TV_a + \sum TF_a$ (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	**154.825**	**65.751**	**0**	**220.575**

Grandezze fisico-tecniche

raccolta differenziata %	G				74,50
q_{a-2} kg	G	706	-	-	706
costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg	G	21.802,96			31.547
fabbisogno standard €cent/kg	E				30,12
costo medio settore €cent/kg	E				30,12

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1	E	-0,25	-0,25	-0,25	
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2	E	-0,03	-0,03	-0,03	
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio γ_3	E	-0,03	-0,03	-0,03	
Totale γ	C	**-0,31**	**-0,31**	**-0,31**	**0,00**
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$	C	**0,69**	**0,69**	**0,69**	**1,00**

Verifica del limite di crescita

rpi_a	MTR				1,7%
coefficiente di recupero di produttività X_a	E				0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_a	E				0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_a	E				2,84%
coeff. per l'emergenza COVID-19 $C19_{2021}$	E				0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ	C				**4,4%**
$(1+\rho)$	C				**1,044**
$\sum T_a$	C				220.575
$\sum TV_{a-1}$	E				105.429
$\sum TF_{a-1}$	E				117.387
$\sum T_{a-1}$	C				**222.816**
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$	C				**0,990**
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C				220.575
delta ($\sum T_a - \sum T_{max}$)	C				-

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR

Riclassifica **TV_a**	E				109.815
Riclassifica **TF_a**	E				110.760

Attività esterne Ciclo integrato RU	G	-	-	-	-

Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 *(NON COMPILABILE)*

Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2018 (come determinati nell'ambito del PEF 2020)	C	-	-	-	-
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2019	C	-	-	-	-
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	-	-	-	-
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	-	-	-	-
Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/RIF (relativa a $RCND_{TV}$)	C	-	-	-	-
Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU)	C	-	-	-	-

ORIGINALE

CONSIGLIO DI BACINO ROVIGO

ASSEMBLEA DEL CONSIGLIO DI BACINO - ROVIGO

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI N. 10 del 23-06-2021

OGGETTO: PREDISPOSIZIONE DEL PIANO ECONOMICO – FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2021 DEI COMUNI APPARTENENTI AL CONSIGLIO DI BACINO ROVIGO AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA DELIBERAZIONE ARERA N. 443/2019/R/RIF E SS.MM.II.

Il Presidente del Consiglio di Bacino - Rovigo ha convocato l'Assemblea del Consiglio di Bacino-Rovigo in videoconferenza per oggi 23 giugno 2021 alle ore 16:30 previo invio di invito scritto a tutti i componenti dell'Assemblea.

Il Presidente del Consiglio di Bacino - Rovigo invita il Direttore p.t. dott. Giovanni Biagini, a fungere da segretario verbalizzante della presente seduta.

In conformità al decreto del Presidente del Consiglio di Bacino n. 2/2020 disciplinante le sedute dell'Assemblea di bacino e del Comitato di bacino in videoconferenza in costanza dell'emergenza epidemiologica COVID-19 (secondo le previsioni in tema di misure di semplificazione in materia di organi collegiali di cui all'art. 73 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18), il Presidente procede all'appello nominale dei presenti ed il Direttore verifica e attesta la correttezza dell'operazione.

COMUNE	QUOTE PARTECIPATIVE millessimali	SINDACO / ASSESSORE DELEGATO	ASSENTI	PRESENTI	QUOTE
ADRIA	83,49	Assessore Matteo Stoppa		X	83,49
ARIANO NEL POLESINE	18,79	Beltrame Luisa		X	18,79
ARQUA' POLESINE	11,60	Turolla Chiara		X	11,60
BADIA POLESINE	43,47	Assessore			43,47

		Stefano Segantin		X	
BAGNOLO DI PO	5,67	Zeri Amor		X	5,67
BERGANTINO	10,84	Chiccoli Lara		X	10,84
BOSARO	6,22	Panella Daniele		X	6,22
CALTO	3,38	Fioravanti Michele	X		
CANARO	11,77	Garbellini Nicola	X		
CANDA	4,16	Berta Alessandro	X		
CASTELGUGLIELMO	6,79	Passerini Maurizio	X		
CASTELMASSA	17,71	Petrella Luigi	X		
CASTELNOVO BARIANO	12,09	Biancardi Massimo		X	12,09
CENESELLI	7,48	Gazzi Angela		X	7,48
CEREGNANO	15,23	Dall'Ara Ivan	X		
CORBOLA	10,37	Domeneghetti Michele	X		
COSTA DI ROVIGO	11,07	Rizzatello Gian Pietro		X	11,07
CRESPINO	8,13	Zambelli Angela	X		
FICAROLO	10,77	Pigaiani Fabiano	X		
FIESSO UMBERTIANO	17,64	Commissario Straordinario Mauro Papa	X		
FRASSINELLE POLESINE	6,31	Calzavarini Renzo	X		
FRATTA POLESINE	11,48	Tasso Giuseppe		X	11,48
GAIBA	4,51	Zanca Nicola	X		
GAVELLO	6,62	Consigliere Rimbano Paolo		X	6,62
GIACCIANO CON BARUCHELLA	9,00	Assessore Sperandio Mariella		X	
GUARDA VENETA	4,89	vice Sindaco Frigato Leonardo		X	4,89
LENDINARA	49,61	Viaro Luigi	X		
LOREO	14,72	Gasparini Moreno	X		
LUSIA	14,83	Prando Luca		X	14,83
MELARA	7,72	Marchesini Anna		X	
OCCHIOBELLO	46,84	Coizzi Sondra		X	46,84
PAPOZZE	6,79	Mosca Pierluigi		X	6,79
PETTORAZZA GRIMANI	6,89	Bernardinello Gianluca	X		
PINCARA	5,21	Vice sindaco Bellini Giustiliano		X	5,21

POLESELLA	16,83	Raito Leonardo		X	16,83
PONTECCHIO POLESINE	8,57	Ghirotto Simone		X	8,57
PORTO TOLLE	41,50	Marchesini Diego (Assessore)		X	41,50
PORTO VIRO	60,43	Veronese Maura	X		
ROSOLINA	26,74	Assessore Gazzola Stefano		X	26,74
ROVIGO	206,99	Assessore Merlo Dina		X	206,99
SALARA	5,01	Ghiotti Lucia		X	5,01
SAN BELLINO	4,77	D'Achille Aldo	X		
SAN MARTINO DI VENEZZE	16,65	Piasentini Vinicio		X	16,65
STIENTA	13,74	Ferrarese Enrico		X	13,74
TAGLIO DI PO	35,05	Siviero Francesco	X		
TRECENTA	12,20	Laruccia Antonio		X	12,20
VILLADOSE	21,41	Pierpaolo Barison	X		
VILLAMARZANA	4,96	Gabrielli Claudio Vittorino	X		
VILLANOVA DEL GHEBBO	8,93	Desiati Gilberto		X	8,93
VILLANOVA MARCHESANA	4,13	Rigotto Riccardo	X		
TOTALE	1.000,00	**Totale quote presenti:**			681,26

Fatto l'appello nominale risultano: Comuni presenti n. 29 corrispondenti a n. 681 quote di partecipazione: si dichiara pertanto l'Assemblea idonea a deliberare.

Ai sensi dell'art.10, comma 2, seconda parte della Convenzione istitutiva del Consiglio di Bacino, la presente delibera è adottata con il quorum deliberativo ordinario, pari ad almeno la metà più uno degli Enti locali presenti.

Si provvede quindi alla nomina dei seguenti scrutatori nelle persone dei Sigg.:

Gilberto Desiati (comune di Villanova del Ghebbo),

Anna Marchesini (comune di Melara)

Lucia Ghiotti (comune di Salara)

Il Presidente Laruccia introduce i lavori dell'Assemblea di Bacino illustrando la deliberazione in oggetto e sottolineando l'importanza della scadenza del 30 giungo per l'approvazione delle tariffe nelle pertinenti sedi comunali. Il Direttore Biagini introduce la modalità di calcolo del MTR, sottesa alla elaborazione dei PEF comunali e cede quindi la parola al Dott. Riccio, che interviene come ospite esterno in qualità di consulente dell'Associazione Nazionale Enti d'Ambito a nome del tema di lavoro che ha supportato il Consiglio di Bacino. Il Dott. Riccio

illustra puntualmente i criteri che hanno istruito l'attività di predisposizione del PEF e, a titolo generale, gli esiti sul bacino dell'applicazione della nuova metodologia ARERA. Viene evidenziata una situazione variegata tra i diversi Comuni, con situazioni di forte crescita e altre di calo, nonchè molte situazioni di risultati in linea con l'anno precedente o comunque di scostamenti minimi.

La Dott. Bettiol, che interviene come ospite esterno in qualità di ex Direttore e in virtù dell'affiancamento in essere alla nuova direzione, riepiloga gli adempimenti formali che spettano al Comune, a valle della delibera approvativa in oggetto.

Interviene il Sindaco di Papozze, e successivamente l'Assessore di Adria, per sottolineare come a fronte degli incrementi dei PEF, gli incrementi alle singole categorie di utenze risultano essere, da prime elaborazioni, diverse dai risultati illustrati in Consiglio. Risponde ai quesiti il Dott. Riccio evidenziando come l'articolazione tariffaria, di competenza comunale, possa portare ad impatti alle utenze diversi dal risultato del PEF, a fronte dei determinanti tariffari predisposti dai Comuni. Interviene il Sindaco di Polesella per segnalare che potrebbe concretizzarsi una proroga da parte del Governo dei termini per l'approvazione della Tari, a fronte della quale non sarebbe più cogente il 30 di giuno bensì il 31 luglio. Il medesimo Sindaco chiede che il Consiglio di Bacino si renda disponibile per intervenire presso le sedi comunali preposte alla approvazione delle tariffe per l'illustrazione della metodologia utilizzata a spiegazione dei rialzi del PEF che si sono venuti a creare. A fronte di tale richiesta, il Presidente dell'Assemblea dott. Laruccia esprime la massima disponibilità della struttura del Consiglio di Bacino.

Stante nessun altro intervento, il Presidente mette quindi ai voti la proposta deliberativa.

Premesso che:

- la Regione Veneto ha attuato la delega contenuta nell'art. 2, comma 186-bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (in tema di individuazione dell'Ente preposto all'esercizio delle funzioni di governo del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani) con la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52 recante "*Nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani*";

- appartengono al bacino territoriale ottimale denominato "*Rovigo*", di seguito anche solo "*bacino Rovigo*" o "*bacino*" (D.G.R.V. n. 13 del 21 gennaio 2014) tutti i 50 comuni della provincia di Rovigo, ossia Adria, Ariano nel Polesine, Arquà Polesine, Badia Polesine, Bagnolo di Po, Bergantino, Bosaro, Calto, Canaro, Canda, Castelguglielmo, Castelmassa, Castelnovo Bariano, Ceneselli, Ceregnano, Corbola, Costa di Rovigo, Crespino, Ficarolo, Fiesso Umbertiano, Frassinelle, Fratta Polesine, Gaiba, Gavello, Giacciano con Baruchella, Guarda Veneta, Lendinara, Loreo, Lusia, Melara, Occhiobello, Papozze, Pettorazza Grimani, Pincara, Polesella, Pontecchio, Porto Tolle, Porto Viro, Rosolina, Rovigo, Salara, San Bellino, San Martino di Venezze, Stienta, Taglio di Po, Trecenta, Villadose, Villamarzana, Villanova del Ghebbo, Villanova Marchesana;

- il Consiglio di bacino Rovigo, di seguito anche solo "Consiglio di bacino", si configura come **Ente Territorialmente Competente** (ETC) in conformità alla definizione contenuta nel nuovo metodo tariffario, ai sensi della quale è Ente territorialmente competente è "*l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente*" (art. 1, MTR allegato alla delibera 443/2019/r/rif del 31 ottobre 2019);

- con deliberazione assembleare n. 1 del 30-01-2021 il Consiglio di bacino ha disposto l'affidamento in house providing del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani alla

società Ecoambiente Srl per il periodo 2021-2050 sull'intero bacino polesano ed in data 05-03-2021 è stato sottoscritto il contratto di servizio con Ecoambiente;

VISTI

- l'articolo 107, comma 5, del decreto legge 18 marzo 2020, n. 18 (cd. Cura Italia)

- l'articolo 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, tra le quali specificamente:

  - *"predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga" (lett. f);*
  - *"approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento" (lett. h);*
  - *"verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi" (lett. i);*

- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 443/2019/r/rif del 31 ottobre 2019 ad oggetto "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" che ha approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR);

- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 57/2020/R/rif del 3 marzo 2020 avente ad oggetto "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'Ente Territorialmente Competente";

- la determinazione del Direttore della Direzione Ciclo dei Rifiuti Urbani e Assimilati dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 02/DRIF/2020 del 27 marzo 2020;

- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 158/2020/r/rif del 5 maggio 2020 ad oggetto "*Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti, anche Differenziati, Urbani ed Assimilati, alla luce dell'emergenza da Covid-19*";

- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n 238/2020/R/rif del 22 giugno 2020 "Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemologica da COVID-19";

- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n 493/2020/R/rif del 24 novembre 2020 "Aggiornamento del metodo tariffario Rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021";

- il documento dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) "Guida alla compilazione per la raccolta dati: Tariffa Rifiuti – PEF 21" aggiornato il 15 marzo";

RICHIAMATI, in particolare, della suddetta Deliberazione n. 443/2019/r/rif del 31 ottobre 2019:

- l'art. 4 "*Determinazione delle entrate tariffarie" che al comma 4.5 così recita: «4.5 In attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi. È comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori*»;

TENUTO CONTO che

- l'art. 4 dell'MTR - Allegato A alla deliberazione 31 ottobre 2019 443/2019/R/RIF stabilisce un limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie per l'anno 2021, utilizzando come valore di confronto le entrate tariffarie di cui all'anno -1;

- alla quantificazione del suddetto limite, oltre al tasso di inflazione programmata, pari a 1,7%, contribuiscono le seguenti grandezze determinate dall'Ente territorialmente competente entro i limiti fissati dall'MTR:

  - il coefficiente di recupero di produttività (*Xa*), determinato dall'Ente territorialmente competente, nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%;

  - il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (*QLa*), che può assumere un valore nei limiti della tabella successiva;

  - il coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi (*PGa*);

- l'art. 6 dell'MTR stabilisce che:

  - i costi ammessi a riconoscimento tariffario sono calcolati secondo criteri di efficienza, considerando i costi al netto dell'IVA detraibile e delle imposte. Nel caso di IVA indetraibile, i costi riconosciuti devono comunque essere rappresentati fornendo separata evidenza degli oneri relativi all'IVA;

  - «*i costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per ciascun anno α = {2020,2021} per il servizio del ciclo integrato sono determinati sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento (a-2) come risultanti da fonti contabili obbligatorie*» e che pertanto i costi riconosciuti per l'anno 2021 sono determinati sulla base di quelli a consuntivo dell'anno 2019;

DATO ATTO che nel bacino gestionale oggetto della presente deliberazione opera il Gestore EcoAmbiente Srl per le attività di spazzamento e lavaggio strade, raccolta e trasporto della frazione differenziata e indifferenziata e trattamento, recupero e smaltimento, ed i 50 Comuni della Provincia di Rovigo, per quanto attiene alla attività di gestione tariffe agli utenti e, in via minoritaria e diversificati, residuali attività di spazzamento e/o raccolta svolte in economia;

VISTA la proposta di Piano Finanziario 2021 avanzata dal gestore EcoAmbiente Srl trasmessa al Consiglio di Bacino con protocollo n. 825 del 1/06/2021 elaborata sulla base dei costi efficienti del servizio e della stratificazione dei cespiti riscontrabili nel Bilancio dell'anno 2019 (metodo MTR);

CONSIDERATO che la proposta di Piano Economico-Finanziario è stata valutata dalla struttura tecnica del Consiglio di Bacino, ai sensi delle citate deliberazioni ARERA, operando:

- la validazione dei costi rendicontati dal Gestore;

- la stratificazione dei cespiti segnalati dal Gestore;

- la determinazione di tutti i parametri di competenza dell'ETC, come puntualmente descritto e motivato nella allegata relazione di accompagnamento, nelle parti predisposte dal Consiglio di Bacino nella sua qualità di ETC, ed in particolare:

- i fattori che determinano il limite di crescita annuale del piano finanziario rispetto all'anno 2019 (ρa, Xa, PG, QL, C19);

- i fattori di sharing (b e ω)

- i conguagli RC come derivanti dall'applicazione dei fattori γ1, γ2, γ3 ed r

- la collocazione tra le detrazioni ex art. 4.5 del MTR per le poste eccedenti il limite alle entrate tariffarie come sopra definito;

EVIDENZIATO, relativamente al limite alla crescita tariffaria (ρ) rispetto alla T(a-1):

- che per quanto riguarda i 42 Comuni del bacino che nell'anno 2020 si sono avvalsi della deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20, la $T_{(a-1)}$ di riferimento è la tariffa 2020 basata sui PEF 2019;

- che il fattore Xa (recupero di produttività) è stato posto pari a 0,1%;

- che i fattori QLa e PGa sono stati attribuiti proporzionalmente alla valorizzazione di $COI_{(Tv/Tf)}$ previsti per ciascun ambito tariffario, ossia Comune, come da previsioni del nuovo contratto di servizio e della necessità di recuperare sul territorio alcune situazioni di non pieno equilibrio tra costi e ricavi, andando a valorizzare in via prioritaria il range di crescita espresso da PG (max 3%) e in via residuale il range di crescita espresso da QL.

- il fattore C192021 è stato valorizzato proporzionalmente alla somma delle voci derivanti dalla gestione dell'emergenza COVID, come disciplinate dalla del. ARERA n. 238/2020 e dettagliate nella Relazione di accompagnamento al PEF (Allegato 2 alla presente deliberazione);

CONSIDERATO che il Piano Economico-Finanziario risultante dal MTR, comprensivo dei costi operativi, dei costi comuni e dei costi d'uso del capitale, risulta coerente con gli stessi costi desunti dalle attività facenti parte del contratto di affidamento;

CONSIDERATO altresì che il contratto di servizio in essere col gestore Ecoambiente srl prevede:

- che l'offerta economica contenuta nel Piano industriale e riportata nel contratto "garantisce l'equilibrio economico finanziario della gestione per l'intera durata contrattuale";

- un corrispettivo del servizio nell'anno 2021 pari a € 30.087.333 (art. 23.2);

- la clausola secondo cui "*nel caso in cui in cui il corrispettivo contrattuale, come sopra definito, risulti inferiore alle entrate tariffarie derivanti dall'applicazione della metodologia regolatoria pro tempore vigente ed annualmente riconoscibili, al Gestore*

sarà riconosciuto il corrispettivo contrattuale" (art. 24.3 lettera B);

VALUTATO che il costo contrattuale relativo all'anno 2021 risulta di importo inferiore ai costi ammissibili elaborati ai sensi del MTR;

RITENUTO pertanto di procedere all'approvazione del PEF come risultante dalla disciplina contrattuale in forza di quanto stabilito dal comma 4.5 della Deliberazione ARERA n. 443/2019/r/rif del 31 ottobre 2019;

TENUTO CONTO che la differenza tra i costi variabili e fissi determinati per l'anno 2019 (e sottostanti alle tariffe in deroga applicate nell'anno 2020 sulla base di quanto disposto dall'articolo 107 comma 5 del decreto-legge 18/20) e i costi variabili e fissi risultanti dal PEF per l'anno 2020 approvato, è stata computata come componente RCU gravante sulla determinazione dei costi massimi del servizio delle annualità successive, suddivisa in un numero massimo di tre rate a partire dall'anno 2021, solo nei casi in cui tale quota non sia stata diversamente liquidata dai Comuni: gran parte dei Comuni interessati hanno infatti finanziato tale componente avvalendosi del fondo di cui all'art. 106, co. 5, del decreto legge 34/2020 (cd. fondone Covid);

RITENUTO opportuno specificare che eventuali sopravvenienze derivanti dai trasferimenti centrali alle amministrazioni comunali potranno essere da queste utilizzate per effettuare riduzioni e agevolazioni alle utenze a valere sui PEF 2021;

RICHIAMATI, pertanto, gli atti che compongono la predisposizione del Piano economico – finanziario ai sensi della Deliberazione ARERA 443/2019/R/RIF come integrata dalle disposizioni di cui alle deliberazioni ARERA 57/2020/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF ed in particolare:

- PEF nel formato Appendice 1 al MTR (versione integrata con la Deliberazione 238/2020/R/rif);

- Relazione descrittiva dei servizi a cura dei Gestori e del Consiglio di Bacino in qualità di ETC, secondo lo schema di cui all'Appendice 2 al MTR

- Dichiarazione di veridicità dei Gestori nel formato Appendice 3 al MTR (versione integrata con la Deliberazione 238/2020/R/rif)

RITENUTO che il PEF così predisposto non indichi fattori che generano disequilibrio economico finanziario nelle gestioni;

VISTO che i Comuni del Consiglio di Bacino hanno trasmesso a mezzo p.e.c. la seguente documentazione:

- la quantificazione, a firma del legale rappresentante, dei propri costi efficienti in applicazione dell'MTR ai fini del loro riconoscimento nell'esercizio 2021;

- Relazione descrittiva del/i servizio/i in gestione comunale conforme lo schema di cui all'appendice 2 al MTR;

- la dichiarazione di veridicità a firma del legale rappresentante secondo lo schema tipo di cui all'appendice 3 dell'MTR;

- ulteriore documentazione contabile a comprova dei costi quantificati;

conservati al protocollo del Consiglio di bacino come puntualmente indicato nel Paragrafo 4.1 della Relazione di accompagnamento al PEF (Allegato 2 alla presente deliberazione);

DATO ATTO di conservare agli atti del Consiglio di Bacino le dichiarazioni di veridicità a firma del legale rappresentante del Gestore Ecoambiente e dei Comuni secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 3 dell'MTR, che rimangono depositate a protocollo presso il Consiglio di Bacino per gli adempimenti connessi;

DATO ATTO che:

- in alcuni Comuni, a fronte di uno scostamento tra i costi efficienti ammissibili ai sensi del MTR, si è determinato un aumento potenziale eccedente il limite di crescita annua delle entrate tariffarie (posto dal Consiglio di bacino Rovigo in ossequio alla normativa ARERA al +6,6%);

- per la totalità di tali Comuni, il valore di Rho è stato posto al massimo della valorizzazione prevista dai quadranti di cui all'4.3 del MTR al fine di permettere un più rapido riallineamento del gettito alla struttura dei costi;

- a tal fine, sono state effettuate congiunte rimodulazioni lato Comune, inserite nell'appendice 1 al MTR nella voce Detrazioni di cui al citato comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF e dettagliate nella Relazione di accompagnamento al PEF (Allegato 2 alla presente deliberazione), al Par. 4.1 e nell'Allegato A con dettaglio per singolo Comune;

DATO CONTO che:

- si è provveduto all'elaborazione del PEF, con riferimento al singolo ambito tariffario, secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 1 del MTR, come aggiornato con la deliberazione ARERA n. 38/2020/R/RIF, **Allegato 1** al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;

- si è provveduto alla predisposizione della relazione contenente le valutazioni di questo ETC sul PEF 2021 di ciascun Comune, **Allegato 2** al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, sviluppando in particolare seguenti punti:

  - Attività di validazione svolta;
  - Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie;
  - Costi operativi incentivanti;
  - Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie;
  - Focus sulla gradualità per le annualità 2019;
  - Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing;

RITENUTO, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dal Gestore Ecoambiente e dai Comuni ed in esito alle verifiche effettuate sulla loro completezza, coerenza e congruità dei dati e delle informazioni, di poter procedere alla validazione dei PEF del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2021 per i Comuni afferenti al Consiglio di Bacino;

VISTO l'articolo 1, c. 653 della Legge 147/2013 ai sensi del quale "*A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard*"

EVIDENZIATO che la nuova metodologia dà rilievo espresso ai fabbisogni standard quale benchmark di riferimento (art. 16.4 MTR) per determinare il coefficiente di gradualità (1+ γ) e che pertanto tale valore trova valutazione all'interno dei PEF;

VISTO l'art. 2 "*Modalità operative di trasmissione dei dati*" della determinazione n. 02/DRIF/2020 del Direttore della Direzione ciclo dei rifiuti urbani e assimilati di ARERA che dispone che gli ETC, ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, provvedono alla trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione di cui ai commi 6.1 e 6.2 della deliberazione 443/2019/R/RIF, come elaborati nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all'Allegato A al medesimo provvedimento e sulla base delle semplificazioni procedurali di cui all'articolo 1 della deliberazione 57/2020/R/RIF;

VISTO l'art. 30, c. 5, D.L. n. 41/2021, convertito in L. n. 69/2021, a mente del quale "*Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021*";

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi dell'art. 49, co. 1, del d.lgs. n. 267/2000);

VISTO il parere favorevole del Direttore in ordine alla regolarità tecnica (art. 49, co. 1, del d.lgs. n. 267/2000);

Tutto ciò premesso e considerato con votazione per appello nominale eseguito dal Direttore

L'ASSEMBLEA DI BACINO

DELIBERA

1) di approvare, richiamate integralmente le premesse al presente atto, le predisposizioni del Piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021 dei 50 comuni ricadenti nel bacino territoriale di competenza del Consiglio di Bacino Rovigo, ossia i Comuni di Adria, Ariano nel Polesine, Arquà Polesine, Badia Polesine, Bagnolo di Po, Bergantino, Bosaro, Calto, Canaro, Canda, Castelguglielmo, Castelmassa, Castelnovo Bariano, Ceneselli, Ceregnano, Corbola, Costa di Rovigo, Crespino, Ficarolo, Fiesso Umbertiano, Frassinelle, Fratta Polesine, Gaiba, Gavello, Giacciano con Baruchella, Guarda Veneta, Lendinara, Loreo, Lusia, Melara, Occhiobello, Papozze, Pettorazza Grimani, Pincara, Polesella, Pontecchio, Porto Tolle, Porto Viro, Rosolina, Rovigo, Salara, San Bellino, San Martino di Venezze, Stienta, Taglio di Po, Trecenta, Villadose, Villamarzana, Villanova del Ghebbo, Villanova Marchesana;

2) di approvare pertanto gli atti previsti dalle deliberazioni ARERA 57/2020/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF, costituiti dai seguenti allegati quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

- **Allegato 1** - PEF nel formato Appendice 1 al MTR (versione integrata con la Deliberazione 238/2020/R/rif), elaborato per ciascun ambito tariffario;

- **Allegato 2** - Relazione di accompagnamento al Piano Economico Finanziario secondo lo schema di cui all'appendice 2 al MTR;

3) di dare atto che sia Ecoambiente che i Comuni (per i servizi in gestione comunale)

hanno provveduto ad elaborare, in conformità allo schema tipo di cui all'Appendice 2 del MTR, i capitoli 2 e 3 della Relazione di accompagnamento e che le stesse vengono allegate alla Relazione di cui al punto precedente, per farne parte integrante e sostanziale, mediante deposito agli atti del protocollo di questo Consiglio come puntualmente specificato nel capitolo 4.1 della medesima relazione;

4) di trasmettere il presente provvedimento agli uffici comunali per gli adempimenti contabili e di elaborazione delle tariffe TARI di propria competenza nel rispetto dei valori di cui all'Allegato 1;

5) di procedere all'invio del presente atto all'ARERA tramite il portale appositamente costituito, entro i 30 giorni successivi alla approvazione delle tariffe TARI 2021 o comunque dalla scadenza del termine di legge;

6) di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge, stante l'urgenza di provvedere;

7) di pubblicare il presente atto nelle forme di legge.

	componenti:	quote millesimali:
componenti presenti: Comuni di: Adria, Ariano nel P., Arquà, Badia Polesine, Bagnolo di Po, Bergantino, Bosaro, Castelnovo B., Ceneselli, Costa di Rovigo, Fratta P., Gaiba, Gavello, Giacciano, Guarda, Lendinara, Melara, Occhiobello, Papozze, Pincara, Polesella, Pontecchio, Porto Tolle, Rosolina, Rovigo, Salara, S. Martino, Stienta, Trecenta, Villanova del Ghebbo	n. 30	n. 720
componenti assenti: Comuni di: Calto, Canaro, Canda, Castelguglielmo, Castelmassa, Ceregnano, Corbola, Crespino, Ficarolo, Fiesso U., Frassinelle, Loreo, Lusia, Pettorazza, Porto Viro, San Bellino, Taglio di Po, Villadose, Villamarzana, Villanova M.	n. 20	n. 280
voti favorevoli: Comuni di: Adria, Ariano nel P., Arquà, Badia Polesine, Bagnolo di Po, Bergantino, Bosaro, Castelnovo B., Ceneselli, Costa di Rovigo, Fratta P., Gaiba, Gavello, Giacciano, Guarda, Lendinara, Melara, Occhiobello, Papozze, Pincara, Polesella, Pontecchio, Porto Tolle, Rosolina, Rovigo, Salara, S. Martino, Stienta, Trecenta, Villanova del Ghebbo	n. 30	n. 720
voti contrari: nessuno	n. 0	n. 0
astenuti: nessuno	n. 0	n. 0

Successivamente, ritenuto di dare immediata attuazione alla presente deliberazione,

DELIBERA

1. con votazione separata, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente

eseguibile.

A VOTI espressi in forma palese per alzata di mano, con il seguente esito:

	componenti:	quote millesimali:
componenti presenti: Comuni di: Adria, Ariano nel P., Arquà, Badia Polesine, Bagnolo di Po, Bergantino, Bosaro, Castelnovo B., Ceneselli, Costa di Rovigo, Fratta P., Gaiba, Gavello, Giacciano, Guarda, Lendinara, Melara, Occhiobello, Papozze, Pincara, Polesella, Pontecchio, Porto Tolle, Rosolina, Rovigo, Salara, S. Martino, Stienta, Trecenta, Villanova del Ghebbo	n. 30	n. 720
componenti assenti: Comuni di: Calto, Canaro, Canda, Castelguglielmo, Castelmassa, Ceregnano, Corbola, Crespino, Ficarolo, Fiesso U., Frassinelle, Loreo, Lusia, Pettorazza, Porto Viro, San Bellino, Taglio di Po, Villadose, Villamarzana, Villanova M.	n. 20	n. 280
voti favorevoli: Comuni di: Adria, Ariano nel P., Arquà, Badia Polesine, Bagnolo di Po, Bergantino, Bosaro, Castelnovo B., Ceneselli, Costa di Rovigo, Fratta P., Gaiba, Gavello, Giacciano, Guarda, Lendinara, Melara, Occhiobello, Papozze, Pincara, Polesella, Pontecchio, Porto Tolle, Rosolina, Rovigo, Salara, S. Martino, Stienta, Trecenta, Villanova del Ghebbo	n. 30	n. 720
voti contrari: nessuno	n. 0	n. 0
astenuti: nessuno	n. 0	n. 0

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Antonio Laruccia

Il Direttore
Biagini Giovanni

Allegato 2_Relazione di accompagnamento al Piano Economico Finanziario secondo lo schema di cui all'Appendice 2 al MTR

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

dell'Ente Territorialmente Competente

Consiglio di Bacino ROVIGO

Sommario

1. Premessa 3

2. Relazione di accompagnamento al PEF 7

2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti 7

2.2 Altre informazioni rilevanti 10

3. Dati relativi alla gestione dell'ambito o bacino di affidamento forniti dal gestore 11

3.1 Dati tecnici e patrimoniali 11

3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento 11

4. Valutazioni dell'Ente territorialmente competente 12

4.1 Attività di validazione svolta 12

A. L'attività di validazione svolta sui dati comunali 12

4.1.B.1 Analisi di corrispondenza dei costi operativi alle fonti contabili obbligatorie 18

4.1.B.2 Analisi di congruità dei costi operativi alla disciplina introdotta con il MTR 19

4.1.B.3 Analisi del valore dei cespiti 20

4.1.B.4 Analisi dei ricavi dichiarati del gestore in AR e in AR_{CONAI} 25

4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie 28

4.3 Costi operativi incentivanti 29

4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie 30

4.5 Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019 30

4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing 31

4.7 Scelta degli ulteriori parametri 31

1. Premessa

Il presente capitolo della relazione di accompagnamento viene redatto in conformità allo schema tipo costituente l'Appendice 2 al MTR: in esso vengono pertanto descritte le modalità seguite per la predisposizione delle proposte tariffarie dell'anno 2021 nel territorio del bacino ottimale di competenza da sottoporre all'approvazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (di seguito anche solo "**Autorità**" o "**ARERA**"), avendo cura di illustrare anche le specificità locali sottese alle scelte in concreto adottate così come indicato dall'art. 1.1 della Determina n. 2/DRIF/2020 ("*i criteri applicati e le eventuali specificità che caratterizzano la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo necessarie per la predisposizione del PEF di cui ai commi successivi devono essere opportunamente illustrate nella relazione di cui comma 18.3 del MTR*").

In via preliminare si procede ad una sintetica descrizione dei soggetti coinvolti nella presente procedura di predisposizione delle proposte tariffarie anno 2021.

Ente territorialmente competente

Per l'anno 2021 il Consiglio di bacino Rovigo si configura come **Ente Territorialmente Competente** (ETC) ai sensi del nuovo metodo tariffario.
Entrambe le condizioni previste nella definizione contenuta nell'allegato 1 alla deliberazione 31 ottobre 2019 443/2019/R/Rif ["*Ente Territorialmente competente è l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente*" (p. 4)] risultano infatti pienamente soddisfatte:

a) la costituzione: il Consiglio di bacino Rovigo è venuto ad esistenza con la sottoscrizione in data 12 settembre 2017 da parte di tutti i comuni del bacino polesano della Convenzione istitutiva prevista dalla normativa regionale (art. 4, c. 1, legge regionale 52/2012).
b) l'operatività: con l'affidamento di bacino del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani disposto con la deliberazione dell'Assemblea di bacino n. 1 del 30 gennaio 2021, il Consiglio di bacino Rovigo è divenuto operativo anche in ordine alle funzioni correlate a tale funzione, ossia per quanto in questa sede particolarmente interessa, quella della definizione del corrispettivo contrattuale del gestore del servizio.

Gestori

Come anticipato, con deliberazione n. 1 del 30-01-2021 il Consiglio di bacino ha disposto l'affidamento *in house providing* del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani alla società Ecoambiente Srl per il periodo 2021-2050.

Ecoambiente srl, società *in house providing* partecipata da tutti i 50 comuni del bacino polesano, era peraltro già gestore di quasi tutte le attività costituenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

Tutti i 50 comuni del bacino polesano invece si configurano come gestori del servizio di "gestione tariffe e rapporti con l'utenza", nonché per limitate attività operative svolte in economia come meglio dettagliato in seguito nella presente relazione.

Ambiti tariffari

In ordine alla definizione degli **ambiti tariffari**, si evidenzia che nell'anno 2021 tutti i comuni del bacino polesano (Adria, Ariano nel Polesine, Arquà Polesine, Badia Polesine, Bagnolo di Po, Bergantino, Bosaro, Calto, Canaro, Canda, Castelguglielmo, Castelmassa, Castelnovo Bariano, Ceneselli, Ceregnano, Corbola, Costa di Rovigo, Crespino, Ficarolo, Fiesso Umbertiano, Frassinelle, Fratta Polesine, Gaiba, Gavello, Giacciano con Baruchella, Guarda Veneta, Lendinara, Loreo, Lusia, Melara, Occhiobello, Papozze, Pettorazza Grimani, Pincara, Polesella, Pontecchio, Porto Tolle, Porto Viro, Rosolina, Rovigo, Salara, San Bellino, San Martino di Venezze, Stienta, Taglio di Po, Trecenta, Villadose, Villamarzana, Villanova del Ghebbo, Villanova Marchesana) sono in regime di TA.RI tributaria e, conseguentemente, anche per la presente annualità si configurano 50 ambiti tariffari distinti, ciascuno coincidente col territorio dei singoli comuni ricompresi nel bacino territoriale.

***

Entrambi i gestori (Ecoambiente e singolo Comune) di ciascun ambito tariffario hanno quindi predisposto e trasmesso al Consiglio di bacino la documentazione di rispettiva competenza ossia:

- un file di raccolta dati per la predisposizione dell'appendice 1 conforme allo schema tipo allegato al MTR;
- la relazione che illustra i dati informativi relativi al perimetro del servizio (capitolo 2) ed alla gestione (capitolo 3) dei rispettivi servizi, dando conto sia dei criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica ed i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti, in conformità alle previsioni dello schema di relazione tipo di cui all'Appendice 2 della deliberazione 443/2019/R/rif;
- una dichiarazione, conforme allo schema-tipo di cui all'Appendice 3 della deliberazione 443/2019/R/rif, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge.

Ecoambiente ha altresì messo a disposizione la documentazione contabile sottostante alle attestazioni prodotte.

Con nota circolare prot. n. 606/2021 del 27-04-2021, avente ad oggetto *"Conguaglio TARI PEF 2021 ex art. 107, co. 5, del decreto legge n. 18/2020 (maggiori costi 2020 rispetto a PEF 2019),* il Consiglio di bacino ha confermato ai Comuni la possibilità di utilizzare il fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali, previsto dall'art.106, co. 5, del decreto legge 34/2020 per la copertura del maggior importo del PEF TARI 2020 rispetto al 2019, allegando un prospetto riepilogativo del valore della componente RCU per ciascun Comune.

In riscontro a tale nota hanno comunicato la volontà di avvalersi di tale facoltà i Comuni di

- Adria
- Arquà Polesine
- Bagnolo di Po
- Bergantino
- Calto
- Castelmassa
- Ceregnano
- Corbola
- Fiesso Umbertiano
- Frassinelle Polesine
- Fratta Polesine
- Occhiobello
- Pincara
- Porto Viro
- Rovigo
- Salara
- San Bellino
- Stienta
- Taglio di Po
- Trecenta
- Villadose
- Villamarzana
- Villanova del Ghebbo

Con nota circolare prot. 638 del 06-05-2021, ad oggetto *"PEF 2021. Copertura dei costi COV mediante "fondone" ovvero mediante TARI",* il Consiglio di bacino ha rappresentato ai Comuni la possibilità di utilizzare il medesimo fondo (art. 106 del DL n. 34 del 2020 e all'art. 39 del DL n. 104 del 2020) anche per la copertura dei costi COV 2021 rendicontati dal gestore Ecoambiente, allegando una tabella riepilogativa dei costi attribuiti a ciascun Comune.

In riscontro a tale nota hanno comunicato la volontà di avvalersi di tale facoltà i Comuni di

- Adria
- Ariano nel Polesine
- Arquà Polesine
- Badia Polesine
- Bagnolo di Po
- Bergantino
- Bosaro
- Canda
- Castelmassa
- Castelnovo Bariano

- Ceneselli
- Ceregnano
- Corbola
- Costa di Rovigo
- Ficarolo
- Fiesso Umbertiano
- Frassinelle Polesine
- Fratta Polesine
- Gaiba
- Giacciano con Baruchella
- Loreo
- Lusia
- Melara
- Occhiobello
- Papozze
- Pettorazza Grimani
- Pincara
- Porto Viro
- Rosolina
- Rovigo
- Salara
- San Bellino
- Stienta
- Taglio di Po
- Trecenta
- Villadose
- Villamarzana
- Villanova del Ghebbo

Sulla base di tale documentazione il Consiglio di bacino, grazie al supporto di un soggetto esterno, individuato nell'Associazione Nazionale Enti d'Ambito (ANEA), ha quindi elaborato per ciascun ambito tariffario un Piano Economico Finanziario (PEF) conforme allo schema tipo di cui all'Appendice 1 del MTR.

2. Relazione di accompagnamento al PEF

2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti

Come anticipato in premessa, i Gestori operanti sul territorio del Consiglio di Bacino sono essenzialmente la società Ecoambiente srl, mediante affidamento in house providing e ciascun Comune.

Nel rimandare alle relazioni specifiche elaborate da ciascuno di questi soggetti per i servizi erogati di propria competenza, si rappresenta sin d'ora che Ecoambiente si configura come gestore di quasi tutte le attività costituenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e, più precisamente:

- dei servizi di raccolta, il trasporto, lo spazzamento, l'avvio a trattamento dei rifiuti urbani, unitamente alla gestione della discarica Taglietto 1 e dell'impianto TMB di Sarzano in forza del pre-esistente affidamento disposto dal Consorzio RSU (delibere dell'Assemblea del Consorzio RSU n. 7 del 27-11-2014 e n. 1 della Conferenza dei Sindaci di pari data) fino al 31-12-2020 e poi prorogato dal Consiglio di bacino con deliberazione dell'Assemblea n. 15 del 23-12-2020 per il tempo necessario a concludere il procedimento di affidamento di bacino (art. 202) del servizio e comunque non oltre il 31-01-2021;
- del servizio di gestione della discarica Taglietto 0 per effetto della delibera n. 4 del 24-04-2020 del Consiglio di bacino con la quale è stato disposto l'affidamento temporaneo della gestione ordinaria di tale sito ad Ecoambiente fino al 30-12-2020, successivamente prorogata dalla già ricordata deliberazione dell'Assemblea n. 15 del 23-12-2020 per il tempo necessario a concludere il procedimento di affidamento di bacino (art. 202) del servizio e comunque non oltre il 31-01-2021.

Merita evidenziare che il nuovo contratto di servizio, unico per tutto il territorio polesano, è informato ai principi di unitarietà del modello gestionale e di unicità del livello di imposizione tariffaria sull'intero bacino ottimale, entrambi sanciti dal Piano rifiuti di bacino (cd. Piano d'ambito) approvato dal Consiglio di bacino con deliberazione n. 8 del 18-09-2020.

Per l'implementazione del nuovo modello di servizio secondo tali principi il contratto di servizio prevede (art. 23.3) una fase *cd.* di start-up coincidente con il biennio 2021-2022: per il cronoprogramma delle attività e degli investimenti, invece, occorre far riferimento al Piano industriale che costituisce uno specifico allegato contrattuale (cfr. in particolare p. 23 e p. 27).

Le previsioni del Piano industriale sono state dettagliate per l'anno 2021 nel Piano Annuale delle attività presentato da Ecoambiente in data 01/06/201 (Prot. CdB n. 825/2021) sia relativamente ai servizi "in continuità" sia in ordine ai "nuovi servizi", ossia alle nuove attività gestionali avviate da Ecoambiente per dare attuazione alla predetta riorganizzazione di bacino del servizio, nonché agli investimenti, e che si allega alla relazione di accompagnamento del Gestore.

Nell’anno 2021 Ecoambiente si configura pertanto come gestore dei seguenti servizi su tutti i 50 comuni del bacino:

- raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- trattamento e recupero dei rifiuti urbani;
- trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani.

Relativamente al servizio di spazzamento meccanizzato invece Ecoambiente si configura gestore nei comuni di:

- Adria
- Badia Polesine
- Bosaro
- Canaro
- Castelmassa
- Ceregnano
- Ficarolo
- Fiesso Umbertiano
- Lendinara
- Loreo
- Occhiobello
- Pincara
- Porto Viro
- Porto Tolle
- Rosolina
- Rovigo
- Stienta
- Taglio di Po
- Villadose.

In alcuni comuni Ecoambiente eroga anche il servizio di spazzamento manuale e cestini:

- Adria
- Badia Polesine
- Fiesso Umbertiano
- Lendinara
- Occhiobello
- Porto Tolle
- Porto Viro
- Rosolina
- Rovigo
- Villadose

Tutti i 50 comuni del bacino polesano invece si configurano come gestori del servizio di "gestione tariffe e rapporti con l'utenza".

Su questo, è utile sottolineare che per i comuni appartenenti al gruppo A e B del Piano delle Attività 2021 è previsto il subentro di Ecoambiente al comune nell'erogazione dell'attività di sportello e servizio clienti con decorrenza:

- dal mese di settembre per i comuni di Badia Polesine, Bagnolo di Po, Canda, Giacciano con Baruchella e Trecenta (gruppo A);
- dal mese di ottobre per i comuni di Castelmassa, Bergantino, Calto, Castelnovo Bariano, Ceneselli, Melara e Salara (gruppo B).

Per i comuni appartenenti al gruppo C – Lendinara, Lusia e Villanova del Ghebbo – il Piano delle attività prevede nel 2021 l'apertura dello sportello (novembre) e l'attività di distribuzione (novembre-dicembre), mentre l'avvio del nuovo servizio operativo dal mese di gennaio 2022.

Alcuni comuni inoltre proseguono nella gestione in economia di alcuni servizi operativi, ed in particolare:

- Arquà Polesine: spazzamento o altri servizi
- Bergantino: spazzamento
- Calto: spazzamento
- Castelmassa: spazzamento
- Castelnovo Bariano: gestione centro raccolta comunale
- Ceneselli: spazzamento
- Corbola: spazzamento
- Costa di Rovigo: spazzamento strade, svuotamento cestini, gestione ecocentro comunale
- Crespino: spazzamento
- Frassinelle Polesine: spazzamento
- Fratta Polesine: spazzamento
- Gavello: spazzamento
- Giacciano con Baruchella: spazzamento e svuotamento cestini
- Guarda Veneta: spazzamento e altri servizi
- Melara: spazzamento e lavaggio
- Occhiobello: servizio di pulizia strade e caditoie, svuotamento cestini, fornitura e distribuzione dei sacchi per raccolta differenziata cittadini, servizio di raccolta rifiuti abbandonati nel territorio
- Papozze: spazzamento
- Polesella: spazzamento
- Pontecchio: spazzamento
- Salara: spazzamento
- San Martino di Venezze: spazzamento
- Trecenta: spazzamento
- Villanova del Ghebbo: spazzamento e altri servizi.

Di tali servizi viene dato conto nei capitoli 2 e 3 delle relazioni redatte dai comuni interessati.

2.2 Altre informazioni rilevanti

3. Dati relativi alla gestione dell’ambito o bacino di affidamento forniti dal gestore

Con riferimento alle descrizioni richieste dallo Schema tipo di relazione d’accompagnamento di cui all’Appendice 2 della Deliberazione ARERA n. 443/2019/R/rif per quanto riguarda il Cap. 3 “Dati relativi alla gestione dell’ambito o bacino di affidamento forniti dal gestore”, si rimanda alle relazioni predisposte dal gestore Ecoambiente Srl e Comuni in quanto gestori delle attività di propria pertinenza per ciascun ambito tariffario.

3.1 Dati tecnici e patrimoniali

3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento

4. Valutazioni dell'Ente territorialmente competente

4.1 Attività di validazione svolta

A. L'attività di validazione svolta sui dati comunali

Come anticipato il Consiglio di bacino, nella sua qualità di ETC, si è avvalso di un apposito incarico di assistenza metodologica ["Attività di supporto per l'applicazione del Metodo Tariffario Servizio Integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021 (MTR]" acquisito da A.N.E.A., Associazione nazionale degli Enti d'ambito per il servizio idrico e rifiuti.

In conformità alla previsione contenuta nell'art. 6.3 della deliberazione n. 443/2019/R/RIF, secondo cui "*la procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario*", il processo di validazione svolto dal Consiglio di bacino sui dati comunali si è articolato in tre fasi distinte, come di seguito dettagliato.

FASE 1. Predisposizione di format unico e omogeneo per la raccolta dati di competenza delle amministrazioni comunali.

Con nota circolare protocollo n. 19 del 13-01-2021 il Consiglio di bacino ha quindi comunicato a tutti i comuni del bacino polesano l'imminente avvio delle "*attività per l'elaborazione dei PEF 2021 in conformità alla vigente normativa regolatoria avvalendosi anche quest'anno del supporto metodologico di Anea*."

In data 12/02/2021 è stata quindi inviata la nota circolare prot. 173/2021, avente ad oggetto *"elaborazione PEF 2021 ed aggiornamento normativo su principali tematiche poste dal d.lgs. 116/2020 di recepimento delle direttive UE 851/2018 e 851/2018"* con la quale è stata trasmessa ai Comuni la documentazione da utilizzare per l'elaborazione dei PEF 2021, ossia:

- file RDT_Comune2021 (file di calcolo)
- istruzioni RDT2021, per l'utilizzo del file di calcolo
- Vademecum sintetico per la compilazione
- Traccia di Capitolo 2 e 3 relazione Comune
- Modello di Dichiarazione di veridicità ex Appendice 3 MTR

Con la medesima nota è stata altresì convocata un'apposita riunione rivolta a tutte le amministrazioni comunali, in modalità videoconferenza, per il giorno 12/02/2021 finalizzata ad illustrare i principi e le logiche della nuova metodologia regolatoria ed a spiegare i singoli documenti da compilare, ed una seconda occasione di incontro plenario di confronto in data 19/02.

Il termine per la restituzione della documentazione da parte delle amministrazioni comunali veniva fissato al 26/02/2021 in considerazione del termine allora previsto per l'approvazione del PEF 2021 (31/03/2021).
In data 22 marzo 2021 veniva pubblicato il decreto legge n. 41 (*cd.* Decreto sostegni) che all'art. 30, comma 5, stabiliva al 30 giugno 2021 il termine per l'approvazione delle tariffe e dei regolamenti TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti.

Con nota prot. n. 574 del 20/04/2021, avente ad oggetto *"PEF rifiuti 2021. Richiesta trasmissione documentazione (ns. nota protocollo n. 173 del 12-02-2021). Sollecito"* si è provveduto a sollecitare tutti i comuni che non avevano ancora inviato la documentazione richiesta.

In data 27/04/2021 è stata inviata la nota circolare prot. 606/2021, avente ad oggetto *"Conguaglio TARI PEF 2021 ex art. 107, co. 5, del decreto legge n. 18/2020 (maggiori costi 2020 rispetto a PEF 2019)",* per comunicare la possibilità di utilizzare il fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali, previsto dall'art.106, co. 5, del decreto legge 34/2020 per la copertura del maggior importo del PEF TARI 2020 rispetto al 2019, allegando un prospetto riepilogativo con il valore della componente RCU per ciascun Comune, risultante dai dati dell'appendice 1 dei PEF TARI 2020, per richiedere l'intenzione del Comune se avvalersi o meno di questa agevolazione.
Per il prospetto riepilogativo dei valori della componente RCU dei singoli Comuni e dei Comuni che si sono avvalsi della facoltà di finanziare tale componente col fondo in parola si rinvia al capitolo 1 della presente relazione.

In data 04/05/2021 è stato inviato sollecito con prot. 629, ad oggetto *"Pef rifiuti 2021. richiesta trasmissione documentazione (ns. nota protocollo n. 173 del 12-02-2021 e primo sollecito prot. n. 574 del 20-04-2021). Secondo sollecito."*, ai comuni che non avevano ancora inviato la documentazione richiesta.

In data 06/05/2021 è stata inviata nota con prot. 638, ad oggetto *"PEF 2021. Copertura dei costi COV mediante "fondone" ovvero mediante TARI",* per comunicare che il fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali (art. 106 del DL n. 34 del 2020 e all'art. 39 del DL n. 104 del 2020) potrà essere utilizzato anche per la copertura dei costi COV 2021 rendicontati dal gestore Ecoambiente e allegando opportuna tabella riepilogativa riportante i costi attribuiti a ciascun Comune, si è richiesto di dare comunicazione se il Comune intenda o meno usufruire di tale agevolazione.

Il Consiglio di bacino ha inviato ulteriore nota prot. 717 in data 14/05/2021 per dare i seguenti chiarimenti in merito ai costi COV 2021:

- *relativamente alla loro quantificazione: Ecoambiente li ha rendicontati sulla base dei costi aventi la medesima causale (cd. costi covid) sostenuti nel 2020, riparametrati per il 2021 su 12 mensilità anziché 10 come nel 2020: è infatti verosimile che l'emergenza impatterà sull'intero anno. In proposito si evidenzia che, trattandosi di costi di natura previsionale, la metodologia ARERA prevede che essi saranno poi conguagliati nel 2023 in ragione dei costi effettivamente sostenuti;*

- *relativamente al criterio di ripartizione tra i Comuni: in considerazione del carattere sanitario dell'emergenza, si è ritenuto corretto adottare un criterio di ripartizione "politico" di bacino (numero di utenze aderenti al servizio rifiuti "ordinario" di ciascun Comune) che non penalizzasse i comuni che sono stati maggiormente colpiti dall'emergenza (numero di utenze aderenti al servizio "quarantenati").*

Per il prospetto riepilogativo del valore dei costi COV attribuiti ai singoli Comuni e dei Comuni che si sono avvalsi della facoltà di utilizzare il fondo in parola si rinvia al capitolo 1 della presente relazione.

Infine in data 9 giugno 2021 è stata inviata a ciascuno dei 50 Comuni una nota personalizzata, ad oggetto "*invio prime elaborazioni pef 2021 e convocazione incontro tecnico di presentazione."*, con le prime elaborazioni del PEF 2021 e contestualmente è stato convocato un incontro tecnico, per il giorno 11/06/2021, per illustrare i criteri secondo i quali è stato redatto il documento.

FASE 2 - Verifica dei dati e delle informazioni trasmesse

I dati e le informazioni ricevute dalle singole amministrazioni sono state quindi verificate in termini di completezza, coerenza e congruità grazie al supporto specialistico del team di Anea e, dove necessario, si è provveduto a segnalare al Comune anomalie e/o a richiedere precisazioni.
Tutta la documentazione inviata dai Comuni viene allegata alla presente relazione mediante deposito agli atti del protocollo del Consiglio di bacino come puntualmente specificato nelle schede dedicate a ciascun Comune.

FASE 3 – Definizione dell'appendice 1 per ciascun Comune
Terminato il lavoro di verifica dei dati si è provveduto a caricarli e elaborarli mediante l'apposito tool di calcolo di ANEA per generare per ciascun Comune l'appendice 1 conforme allo schema tipo allegato al MTR.
In data 9 giugno 2021 è stata inviata a ciascuno dei 50 Comuni una nota personalizzata, ad oggetto "*invio prime elaborazioni pef 2021 e convocazione incontro tecnico di presentazione."*, con le prime elaborazioni dell'appendice 1 2021 e contestualmente è stato convocato un incontro tecnico, per il giorno 11/06/2021, per illustrare i criteri secondo i quali è stato redatto tale documento.

Nell'Allegato A "*Validazione dati trasmessi dai comuni del bacino territoriale ottimale "Rovigo"* alla presente relazione verrà descritta, per ciascun Comune, l'attività di validazione svolta separatamente per il singolo Comune secondo il processo appena esposto.

Sin d'ora può evidenziarsi che gran parte dei Comuni del bacino polesano si configura unicamente come gestore del servizio "gestione tariffe e rapporti con gli utenti" (CARC): il contratto di servizio col gestore integrato del servizio rifiuti urbani del bacino Rovigo prevede infatti la concentrazione in capo allo stesso di tutti i servizi operativi (spazzamento e lavaggio strade, raccolta e trasporto, trattamento e recupero, trattamento e smaltimento).
Da segnalare inoltre che in alcuni Comuni non viene effettuato alcun servizio di spazzamento e lavaggio strade.

Infine, alcune precisazioni che interessano tutti i Comuni.

Costi di funzionamento del Consiglio di bacino Rovigo (Co_Al).

Come rappresentato anche nella relazione di accompagnamento dello scorso anno, il Consiglio di bacino Rovigo è un Ente di nuova costituzione: costituito formalmente il 12 settembre 2017 con la sottoscrizione della Convenzione istitutiva da parte dei Sindaci dei 50 comuni del bacino ottimale "Rovigo", ha visto la progressiva implementazione degli organi necessari al suo funzionamento tra il 2017 (comitato e presidente: deliberazioni dell'Assemblea n. 1 e 2 del 10-10-2017), il 2018 (direttore: deliberazione dell'Assemblea n. 2 del 07-05-2018) ed il 2019 (revisore dei conti: deliberazione dell'Assemblea n. 3 del 13-03-2019).
Fino a tutto il 2018 il Consiglio di bacino è rimasto privo di disponibilità finanziarie: al momento della sua costituzione non erano state previste risorse finanziarie per l'anno 2018, né si era perfezionato il procedimento di subentro dell'Ente nei rapporti giuridici già facenti capo al Consorzio Rsu previsto dalla legge regionale n. 52/2012.
Il 2019 ha rappresentato pertanto il primo anno di operatività contabile e finanziaria dell'Ente, con l'approvazione del primo bilancio di previsione (delibera assembleare n. 5 del 13-05-2020), del piano esecutivo di gestione (delibera di comitato n. 6 del 13-06-2019), l'esperimento della gara per il servizio di tesoreria e l'operatività del conto corrente (ottobre 2019) e l'incameramento dei primi versamenti da parte dei comuni aderenti.
L'obbligo di concorrere, pro quota, alla copertura integrale delle spese di funzionamento del Consiglio di bacino trova fonte nell'art. 17 della Convenzione istitutiva che riproduce fedelmente la previsione del corrispondente articolo della convenzione-tipo regionale (D.G.R.V. n. 1117 del 01-07-2014) che: "1. *Gli enti locali partecipanti al consiglio di bacino coprono le relative spese di funzionamento in ragione delle quote di partecipazione di cui all'articolo 6. Al pagamento della quota parte dei costi di funzionamento del consiglio di bacino si fa fronte con i proventi tariffari del servizio integrato di gestione dei rifiuti. 2. Il pagamento degli oneri di pertinenza dei singoli enti locali partecipanti deve avvenire entro e non oltre 60 giorni dalla data della richiesta. 3. Il fabbisogno finanziario del consiglio di bacino è indicato nel bilancio di previsione da approvarsi da parte dell'assemblea di bacino entro il 31 marzo di ogni anno*."
I trasferimenti dei contributi comunali al Consiglio di bacino costituiscono l'unica fonte di finanziamento per l'Ente ed in difetto, qualora le entrate non risultino sufficienti a coprire le spese da sostenere, l'unica possibilità è quella di attivare l'anticipazione di Tesoreria;
Trattandosi di un Ente in fase di strutturazione, il fabbisogno finanziario dell'anno 2019 (primo anno di operatività dell'Ente) è nettamente inferiore a quello dell'anno 2020 e dell'anno 2021: mentre nel 2019 le attività dell'Ente erano prevalentemente orientate alla propria strutturazione operativa, nel 2020 l'Ente ha potuto dar corso al concreto esercizio di varie sue competenze istituzionali, tra cui l'approvazione del Piano rifiuti di bacino (deliberazione dell'assemblea n. 8 del 18-09-2020), le attività di direzione, coordinamento, supporto e validazione dei dati comunali e del gestore in house provider Ecoambiente Srl nell'ambito della predisposizione dei PEF comunali 2020, l'istruttoria per l'approvazione del Piano industriale necessario all'affidamento d'ambito del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.
Analogamente, nel corrente anno il Consiglio di bacino ha concluso il procedimento di affidamento d'ambito del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani all'in house provider Ecoambiente srl

(deliberazione n. 1 del 30-01-2021) ed ha avviato l'esercizio delle proprie competenze regolamentari, rese ancora più attuali dall'entrata in vigore del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, in materia di organizzazione tecnica del servizio rifiuti urbani e di tariffazione all'utenza in una prospettiva di progressiva uniformazione a livello di bacino ottimale così come previsto dal vigente Piano rifiuti urbani.
Ciò premesso, si evidenzia che il fabbisogno finanziario complessivo dell'Ente è passato dai 285.000 Euro per l'anno 2019 (bilancio di previsione 2019-2021: deliberazione dell'assemblea n. 5 del 13-05-2019), ai 370.000 Euro per l'anno 2020 (bilancio di previsione 2020-2022: deliberazione dell'assemblea n. 3 del 24-04-2020) ed a 380.000 Euro per l'anno 2021 (bilancio di previsione 2021-2023: deliberazione dell'assemblea n. 4 del 31-03-2021).
In analogia alla regola sul contributo di funzionamento di ARERA (autorità nazionale) che può essere riconosciuta per intero sin dall'anno 2020 pur non figurando nelle fonti contabili obbligatorie del 2018, si ritiene corretto pertanto valorizzare la componente relativa al costo di funzionamento del Consiglio di bacino Rovigo (ETC) nella misura effettivamente necessaria al fabbisogno dell'anno in corso, come deliberata dall'Assemblea di Bacino con delibera n. 4 del 31 Marzo 2021 e così comunicata ai Comuni del Bacino con nota protocollo n. 518 del 02 Aprile 2021.

Detrazioni di cui all'art. 1.4 della determina n. 2/DRIF/2020.

Per la totalità dei Comuni esso corrisponde, salva diversa specificazione nella relazione di accompagnamento, ai trasferimenti MIUR ed a sopravvenienze attive del Comune derivanti da attività di recupero evasione/elusione.

Detrazioni di cui all'art. 4.5 della deliberazione ARERA n. 443 del 31 ottobre 2019

In applicazione al combinato congiunto del "quesito 11" e del "quesito 36" delle FAQ pubblicate dalla Ragioneria Generale dello Stato in merito all'utilizzo del cosiddetto "fondo COVID" è stato chiarito che, qualora capiente, detto fondo può essere utilizzato per sterilizzare parzialmente o totalmente gli effetti tariffari delle componenti "RCU" e "COV" nel PEF 2021 di ciascun Comune. Anche sulla base di specifica istanza da parte del Consiglio di Bacino di Rovigo, molti dei comuni dell'ambito hanno dichiarato la volontà di avvalersi del fondo Covid nel modo sopra descritto, al fine di ridurre l'impatto tariffario, in un'annualità così particolare, caratterizzata dall'emergenza pandemica.
In tali casi, coerentemente con gli effettivi flussi economici e finanziari sottesi, è stata inserita nella colonna riferita all'amministrazione comunale l'importo negativo della rimodulazione, mentre le componenti di costo che si sono sterilizzate sono state lasciate in corrispondenza del soggetto che le sostiene. In tal modo nella colonna di competenza del gestore Ecoambiente è possibile evidenziare, nel suo valore finale, l'importo effettivo che verrà fatturato all'amministrazione comunale per effetto della gestione caratteristica del ciclo integrato dei rifiuti. Mentre l'analogo valore per la parte riferita all'amministrazione comunale risulta pari all'importo ammesso a TARI che copre i costi sostenuti in economia, al netto di quelli già coperti con altre fonti di bilancio (es. fondo COVID, altre rimodulazioni, ecc.).

B. L’attività di validazione svolta sui dati del Gestore Ecoambiente Srl

Ai sensi dell’art. 6.3 della delibera 443/2019, la procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall’ETC o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.

Con nota prot. n. 187 del 15/02/2021 il Consiglio di Bacino, ha richiesto alla società Ecoambiente s.r.l., gestore “in house providing” dei servizi di spazzamento e lavaggio delle strade, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, trattamento e recupero dei rifiuti urbani, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, una serie di dati propedeutici all’aggiornamento del PEF 2021 del servizio integrato dei rifiuti.

In particolare è stato richiesta al gestore la compilazione del file “Gestore1_RDT2021”, fornito dall’ETC, necessario per raccogliere una serie di dati tecnici, economici e finanziari, desunti dalle fonti contabili obbligatorie volti a rilevare le seguenti informazioni:

- I costi ed i ricavi della gestione integrata dei rifiuti relativi all’annualità 2019, suddivisi per componente tariffaria;
- Il valore delle immobilizzazioni iscritte in bilancio ed il relativo fondo d’ammortamento al 31.12.2017;
- Gli incrementi patrimoniali relativi alle annualità 2018 e 2019;
- I contributi pubblici in conto capitale incassati;
- Altri dati di natura finanziaria, economica e patrimoniale propedeutici al calcolo delle tariffe (es. fondi accantonamento, dismissioni, oneri locali, ecc.).

L’azienda ha dato pieno riscontro alla richiesta del Consiglio di Bacino nei tempi stabiliti provvedendo ad inviare, con nota del 03/03/2021, il file “RDT” compilato come richiesto. Il gestore ha inoltre fornito, ai fini del controllo e della riconciliazione dei dati con il bilancio i seguenti dati:

- Dettaglio dei dati di conto economico 2019;
- Immobilizzazioni 2017, 2018 e 2019;
- Dettaglio Altri Ricavi 2019;
- Le fonti documentali obbligatorie quali il bilancio d’esercizio 2019, nonché il libro cespiti relativo agli anni 2017, 2018 e 2019.

Con successiva nota n. 825 del 01/06/2021 il gestore ha inviato:

- Relazione di accompagnamento nella quale sono indicate le informazioni rilevanti, in particolare quelle riportate nei primi 3 capitoli della relazione tipo di cui all’Appendice n. 2 della Delibera ARERA n. 443/2017/R/rif;
- Dichiarazione di veridicità a firma del legale rappresentante attestante la corrispondenza dei dati trasmessi alle fonti documentali obbligatorie.

- ulteriore documentazione utile in particolare ad effettuare l'attività di verifica sui dati contabili dichiarati

Tutta la documentazione sopra riportata viene allegata alla presente relazione a formarne parte integrante e sostanziale.

In base ai criteri desumibili dai citati provvedimenti, il Consiglio di Bacino, valida nel presente documento i dati del Gestore relativi alla gestione operativa e all'attività di investimento relativi all'anno 2019, verificandone la completezza, la congruità e la coerenza con il libro cespiti, il bilancio e, più in generale, con le fonti contabili ufficiali.

L'attività di validazione dei dati, quindi la dimostrazione della correlazione diretta e chiara fra i documenti contabili e la raccolta dati, permetterà, oltre ad una verifica più rapida dei dati forniti dal Gestore, anche una più facile ricostruzione delle assunzioni in caso di Controllo Ispettivo da parte di ARERA.

A seguito della documentazione trasmessa dal Gestore, la procedura di validazione si è articolata in quattro fasi:

4.1.B.1 Analisi di corrispondenza dei costi operativi alle fonti contabili obbligatorie

La prima fase di validazione è consistita nel verificare la corrispondenza dei dati trasmessi dal gestore alle fonti documentali obbligatorie. Difatti ai sensi dell'art. 6 del MTR *"I costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per ciascun anno a {2020,2021} per il servizio del ciclo integrato sono determinati sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento (a-2) come risultanti da fonti contabili obbligatorie"*.

In particolare, si è verificato che il totale dei costi operativi dichiarati, suddivisi per tipologia di servizio, trovasse piena corrispondenza con i corrispondenti dati rendicontati nel Bilancio consuntivo approvato, riferito all'anno 2019. Nelle tabelle di seguito si riportano gli esiti di detta analisi, attestandone una piena e completa corrispondenza ad eccezione di alcune lievi differenze dovute ad una diversa classificazione di costo rispetto al Bilancio civilistico.

VALORE della PRODUZIONE (euro) - Anno 2019	Ciclo Integrato RU	Attività esterne al ciclo RU	Attività diverse o extra perimetro	Poste straordinarie	Quadrature	Totale riocostruito RDT	Bilancio CEE	Differenza rispetto al bilancio	Note (spiegare le differenze con il bilancio)
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	35.305.202	0	307.178	500.143		36.202.523	36.288.528	-86.005	riclassifica "e cottesse"
A2) Variazioni rimanenze	0	0	0	0		0	0	0	
A3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0	0	0	0		0	0	0	
A4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	0		0	0	0	
A5) Altri ricavi e proventi	937.407	0	31.120	52.899		1.021.426	935.421	86.005	riclassifica "e cottesse"
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (Euro)	36.332.609	0	338.298	553.042	0	37.223.948	37.223.948	0	
COSTI DELLA PRODUZIONE (Euro) - Anno 2019	**Ciclo Integrato RU**	**Attività esterne al ciclo RU**	**Attività diverse o extra perimetro**	**Poste straordinarie**	**Quadrature**	**Totale riocostruito RDT**	**Bilancio CEE**	**Differenza rispetto al bilancio**	**Note (spiegare le differenze con il bilancio)**
B6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	2.299.512	0	12.668	0		2.312.180	2.312.180	0	
B7) Per servizi	16.082.104	0	176.667	42.626		16.301.397	16.301.397	0	
B8) Per godimento beni di terzi	676.776	0	0	0		676.776	676.776	0	
B9) Per il personale	12.319.072	0	60.000	405.571		12.784.643	12.784.646	-3	
B10.d) Accantonamenti per svalutazione dei crediti iscritti e bilancio	64.406	0	0	0		64.406	64.406	0	
B11) Variazione delle rimanenze	-46.186	0	0	0		-46.186	-46.186	0	
B12) Accantonamenti per rischi	75.000	0	0	0		75.000	75.000	0	
B13) Altri accantonamenti	1.074.193	0	0	0		1.074.193	1.074.193	0	
B14) Oneri diversi di gestione	304.184	0	0	31.491		335.675	335.675	0	
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (Euro)	32.849.061	0	249.336	479.688	0	33.678.084	33.678.087	-3	

Tabella n. 1 Analisi di coerenza del valore e dei costi della produzione 2019 con il Bilancio di Ecoambiente 2019

La differenza maggiore è dovuta ad una riclassificazione della componente di ricavo denominata "ecotassa" da A1 ad A5 per un importo pari a € 86.005.

Si precisa inoltre che nella voce "Attività esterne al perimetro" sono incluse quelle voci di costo per attività che non rientrano nel perimetro di servizio così come definito nel MTR. All'interno di quest'ultima voce rientrano tutte quelle attività incluse o escluse nella concessione di affidamento del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti, ma non sottoposte a regolazione dell'Autorità.

4.1.B.2 Analisi di congruità dei costi operativi alla disciplina introdotta con il MTR

La seconda fase di validazione si è sostanziata nella verifica della corretta allocazione delle poste di costo ai servizi corrispondenti secondo le indicazioni fornite dal MTR.

Nella tabella seguente si riporta il prospetto di riconciliazione dove si definiscono e quantificano gli importi da assegnare a ciascuna componente tariffaria per l'anno 2019.

Voce CE	CSL 2019	CRT 2019	CTS 2019	CRD 2019	CTR 2019	QARC 2019	COG 2019	CCD 2019	ACC 2019	COal 2019	Attività extra ciclo RU 2019	Attività diverse o extra perimetro 2019	Poste straordinarie 2019	Totale 2019
	Ecoambiente Srl	Ecoambiente S	Ecoambiente S	Ecoambiente S	Ecoambiente S	Ecoambiente S	Ecoambiente S	Ecoambiente	Ecoambiente S	Ecoambiente	Ecoambiente S	Ecoambiente Srl	Ecoambiente Srl	Ecoambiente S
B6	280.550	385.555	276.999	790.747	0	0	565.661	0	0	0	0	12.668	0	2.312.180
B7	375.442	310.672	4.706.205	4.586.095	3.181.888	177.399	2.744.403	0	0	0	0	176.667	42.626	16.301.397
B8	0	156.555	97.939	188.535	0	0	233.747	0	0	0	0	0	0	676.776
B9	859.792	2.202.614	798.362	5.548.166	0	0	2.910.138	0	0	0	0	60.000	405.571	12.784.643
B10	0	0	0	0	0	0	0	0	64.406	0	0	0	0	64.406
B11	0	-23.093	0	-23.093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-46.186
B12	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000	0	0	0	0	75.000
B13	0	0	0	0	0	0	0	0	1.074.193	0	0	0	0	1.074.193
B14	0	0	5.967	0	0	0	180.805	0	0	117.412	0	0	31.491	335.675
Totale costi (no B.10d, B12, B13)	1.516.784	3.032.308	6.886.472	11.090.460	3.181.888	177.399	6.834.764	0	0	117.412	0	249.336	479.888	32.384.486
FR	0	156.555	173.367	156.555	0	0	594.353	0	0	0	0	0	0	1.180.831
Costi riconosciuti	1.516.784	2.875.748	6.712.105	10.933.895	3.181.888	177.399	6.240.401	0	0	117.412	0	249.336	479.888	31.183.654

Tabella n. 2 Analisi di congruità con il Bilancio Ecoambiente 2019

Al totale dei CdC (centri di costo) definiti dal gestore relativi a ciascuna componente tariffaria sono state detratte:

- Le cosiddette poste rettificative e le attività esterne al ciclo integrato dei RU, così come definite ai sensi dell'art. 1.1 del MTR;
- Gli ammortamenti e gli accantonamenti che, coerentemente con le indicazioni del MTR sono riconosciute nella componente "CK".

Si precisa inoltre che il gestore ha ripartito i costi effettivamente sostenuti utilizzando un sistema di attribuzione mista:

- Attribuzione diretta al centro di costo del singolo Comune per ricavi e costi cosiddetti "diretti;
- Ripartizione con utilizzo di drivers per tutte le componenti di ricavo e di costo di non diretta attribuzione. Nella relazione allegata al file RDT inviato i criteri di ripartizione sono stati ampiamente descritti dal gestore.

Alla luce dell'analisi condotta, si riscontra che il totale dei costi rendicontati nel Bilancio 2019 corrispondono alla sommatoria dei costi riconosciuti e riallocati tra le singole componenti tariffarie relative ai diversi servizi della filiera del ciclo integrato dei rifiuti.

Nella tabella seguente si riporta un confronto tra i valori delle singole componenti tariffarie dichiarate dal gestore e quelle quantificati a seguito del processo di validazione.

Componenti tariffarie	Valori rendicontati	Valori adeguati inflazione	Valori da ToolMTR2021	Differenza
CSL	1.515.784,00	1.533.990,08	1.533.990,08	-
CRT	2.875.748,00	2.910.288,61	2.907.992,31	- 2.296,30
CTS	5.712.104,70	5.780.712,79	5.780.712,79	-
CRD	10.933.895,00	11.065.222,01	11.062.925,72	- 2.296,30
CTR	3.181.888,00	3.220.105,66	3.220.105,66	-
CARC	177.399,00	179.529,74	179.529,74	-
CGG	5.940.400,64	6.011.750,79	6.011.750,79	-
CCD	-	-		-
ACC	-	-		-
CO_{AL}	117.412,00	118.822,24	118.822,24	-
TOTALE	**30.454.631,34**	**30.820.421,92**	**30.815.829,32**	- 4.592,59

Tabella n. 3 – Componenti tariffarie rendicontate dal gestore e validate a confronto

Si riscontra una piccola differenza dalla somma dei TOOL di tutti i comuni; considerando che si tratta di una differenza al ribasso pari allo 0,015% è stata ritenuta trascurabile.

4.1.B.3 Analisi del valore dei cespiti

La terza fase dell'analisi è volta a verificare che i dati dichiarati dal Gestore in merito alle immobilizzazioni sia coerente con i dati trasmessi dal bilancio.

L'art. 11.1 del MTR, definisce il perimetro delle immobilizzazioni ammesse a riconoscimento tariffario: *"i soli cespiti in esercizio, acquisiti dall'esterno o realizzati, che non siano stati oggetto di radiazioni o dismissioni, ovvero oggetto di successivi interventi di sostituzione ancorché non radiati e/o dismessi e per i quali il fondo di ammortamento non abbia già coperto il valore lordo degli stessi. Sono incluse le immobilizzazioni in corso, al netto dei saldi che risultino invariati da più di 4 anni. Sono altresì escluse le immobilizzazioni non inserite nella linea produttiva o poste in stand-by"*.

L'art. 11.2 prevede che la ricostruzione del valore lordo delle immobilizzazioni materiali al 31 dicembre dell'anno (a-2) debba essere effettuata sulla base del COSTO STORICO di ACQUISIZIONE del cespite al momento della sua prima utilizzazione ovvero al costo di realizzazione dello stesso come risulta dalle fonti contabili obbligatorie.

I cespiti dichiarati dal gestore, al 31.12.2017, sono stati riclassificati facendo riferimento alla tipologia definita dall'art. 13.2 del MTR e si dichiara che i cespiti ammessi a riconoscimento tariffario, sono i seguenti:

Macro categoria art. 13.2 MTR	*CI 2017*	*FA CI(2017)*	Imm.ni Nette	*CFP 2017*	*FA CFP(2017)*
Raccolta e trasporto, Spazzamento e lavaggio	10.814.714	4.877.160	5.937.555		
Trattamento Meccanico Biologico	4.403.415	89.193	4.314.222		
Discariche	3.680.748	1.090.042	2.590.706		
Inceneritori			-		
Compostaggio, Digestione Anaerobica e Misti			-		
Cespiti comuni	6.277.014	1.494.865	4.782.149	-	-
Totale complessivo	**25.175.891**	**7.551.259**	**17.624.632**	**-**	**-**

Tabella n. 4 Riepilogo dei cespiti ante 2018 ammessi a riconoscimento tariffario

Le immobilizzazioni nette al 31.12.2017 sommano 17,62 milioni di euro. In particolare, rispetto al totale delle immobilizzazioni in bilancio sono state detratte quelle immobilizzazioni riferite a:

- Beni non operativi;
- Rivalutazioni economiche e monetarie, oneri promozionali, altre poste incrementative non costituenti costo storico originario degli impianti;
- Avviamenti o costi per concessione, ivi inclusi gli oneri per il rinnovo e la stipula delle medesime;
- Oneri capitalizzati di attività finanziarie, ivi compresi gli oneri e le commissioni di strutturazione dei progetti di finanziamento;
- Attività esterne al perimetro di regolazione ARERA o extra perimetro.
- Nella tabella seguente si riporta un prospetto di riconciliazione accertando la corrispondenza con le fonti contabili obbligatorie del gestore.

Centro di costo	Tipologia	CI	FA CI (2017)	Immobilizzazioni nette
RAB 2017 del Ciclo Integrato RU	Immobilizzazioni in esercizio non interamente recuperati da ammortamenti alla data del 31.12.2017	25.175.891	7.551.259	17.624.632
Ciclo Integrato RU	Immobilizzazioni in esercizio interamente recuperate con gli ammortamenti alla data del 31.12.2017 (CI=FA2017)	15.016.563	15.016.563	0
Ciclo Integrato RU	Rivalutazioni economiche e monetarie, oneri promozionali, altre poste incrementative non costituenti costo storico originario degli impianti	926.887	160.371	766.517
Ciclo Integrato RU	Oneri capitalizzati di attività finanziarie, ivi compresi gli oneri e le commissioni di strutturazione dei progetti di finanziamento	23.778	17.296	6.482
Ciclo Integrato RU	Avviamenti o costi per concessione, ivi inclusi gli oneri per il rinnovo e la stipula delle medesime	0	0	0
Attività esterne al ciclo RU	Immobilizzazioni in esercizio alla data del 31.12.2017	0	0	0
Attività diverse o extra perimetro	Immobilizzazioni in esercizio alla data del 31.12.2017	0	0	0
Totale immobilizzazioni materiali e immateriali ricostruite a partire dalla rendicontazione		**41.143.120**	**22.745.489**	**18.397.631**
Immobilizzazioni Immateriali (Totale B.I del bilancio)				2.599.421
Immobilizzazioni Materiali (Totale B.II del bilancio)				17.491.212
Immobilizzazioni in corso (B.I.6 e B.II.5 del bilancio)				1.693.003
Totale immobilizzazioni materiali e immateriali in esercizio presenti in bilancio alla data del 31.12.2017				**18.397.630**

Tabella n. 5 Riconciliazione delle immobilizzazioni dichiarate con il Bilancio 2017 di Ecoambiente

In merito ai cespiti del 2017 si può concludere che i dati dichiarati dal Gestore sono coerenti con i dati di Bilancio dello stesso anno.

Con riferimento all'anno 2018, coerentemente con le indicazioni dell'art. 11 del MTR, nella tabella seguente si riporta il valore dell'incremento patrimoniale rendicontato, ammesso a riconoscimento tariffario, suddiviso per tipologia di cespite.

Tipologia di cespite	*CI 2018*
Raccolta e trasporto, Spazzamento e lavaggio	1.559.614
Trattamento Meccanico Biologico	-
Discariche	1.786.771
Inceneritori	
Compostaggio, Digestione Anaerobica e Misti	
Cespiti comuni	79.425
Totale complessivo	**3.425.811**
Opere in corso	964.798
Totale investimenti 2018	**4.390.609**

Tabella n. 6 Dettaglio degli investimenti effettuati nel 2018

Secondo la logica regolatoria introdotta dal MTR, i cespiti ammessi a riconoscimento a partire dall'anno 2018, vengono quantificati in funzione della vita utile regolatoria così come definita nell'art. 13 del MTR.

In merito ai cespiti 2018 si può concludere che i dati dichiarati dal Gestore sono coerenti con i valori di Bilancio dello stesso anno (vedi tabella seguente).

Verifiche di coerenza investimenti in produzione 2018	Anno 2017	Anno 2018	Differenze
Immobilizzazioni Immateriali (Totale B.I del bilancio)	2.599.421	4.105.880	**1.506.459**
Immobilizzazioni Materiali (Totale B.II del bilancio)	17.491.212	11.262.891	**-6.228.321**
Immobilizzazioni in corso (B.I.6 e B.II.5 del bilancio)	1.693.003	965.684	**-727.319**
Totale immobilizzazioni	**18.397.630**	**14.403.087**	**-3.994.543**
Ammortamenti immateriali (B.10.a del bilancio)		1.235.050	**1.235.050**
Ammortamenti materiali (B.10.b del bilancio)		1.396.540	**1.396.540**
Cessioni/Dismissioni nell'anno		5.818.692	**5.818.692**
F.do Cessioni/Dismissioni nell'anno		1.029.928	**1.029.928**
Attività Diverse realizzate e in esercizio nell'anno		0	**0**
Oneri finanziari capitalizzati e in esercizio nell'anno			**0**
Totale cespiti in eserizio ricostruiti da bilancio	**18.397.630**	**21.823.441**	**3.425.811**
Totale cespiti dichiarati nella raccolta dati			**3.425.811**

Tabella n. 7 Verifica di coerenza investimenti 2018

Con riferimento all'anno 2019, coerentemente con le indicazioni dell'art. 11 del MTR, nella tabella seguente si riporta il valore dell'incremento patrimoniale rendicontato, ammesso a riconoscimento tariffario, suddiviso per tipologia di cespite.

Tipologia di cespite	*CI 2019*
Raccolta e trasporto, Spazzamento e lavaggio	3.284.821
Trattamento Meccanico Biologico	1.271.607
Discariche	3.763.573
Inceneritori	
Compostaggio, Digestione Anaerobica e Misti	
Cespiti comuni	833.195
Totale complessivo	**9.153.195**
Opere in corso	134.388
Totale investimenti 2019	**9.287.583**

Tabella n. 8 Dettaglio degli investimenti effettuati nel 2019

Con riferimento ai LIC (lavori in corso), coerentemente con le indicazioni del Gestore, sono stati ammessi a riconoscimento tariffario i seguenti valori:

Immobilizzazioni in corso (31.12.2017)	2017 Ecoambiente Srl
Immobilizzazioni immateriali e materiali in bilancio (BI 6 e BII 5)	1.693.003
Oneri ed alle commissioni di strutturazione dei progetti di finanziamento (art. 11.7)	0
Saldi invariati da più di 4 anni o in stand-by (art. 11.1)	0
Oneri promozionali, concessioni, avviamenti, poste incrementative (11.6)	0
Contributi pubblici a fondo perduto in conto impianti per immobilizzazioni in corso	0
Attività esterne al ciclo RU	0
Attività diverse o extra perimetro	0
Saldo LIC in tariffa	**1.693.003**
di cui per saldi invariati da 4 anni (dal 2014)	0
di cui per saldi invariati da 3 anni (dal 2015)	0
di cui per saldi invariati da 2 anni (dal 2016)	0
di cui per saldi invariati da 1 anno (dal 2017)	1.693.003

Tabella n. 9 Dettaglio delle opere in corso al 31.12.2017

In merito ai cespiti 2019 si può concludere che i dati dichiarati dal Gestore sono coerenti con i valori di Bilancio dello stesso anno (vedi tabella seguente).

Verifiche di coerenza investimenti in produzione 2019	Anno 2018	Anno 2019	Differenze
Immobilizzazioni Immateriali (Totale B.I del bilancio)	4.105.880	747.719	**-3.358.161**
Immobilizzazioni Materiali (Totale B.II del bilancio)	11.262.891	18.433.989	**7.171.098**
Immobilizzazioni in corso (B.I.6 e B.II.5 del bilancio)	965.684	134.388	**-831.296**
Totale immobilizzazioni	**14.403.087**	**19.047.320**	**4.644.233**
Ammortamenti immateriali (B.10.a del bilancio)		143.191	**143.191**
Ammortamenti materiali (B.10.b del bilancio)		3.326.015	**3.326.015**
Cessioni/Dismissioni nell'anno		5.185.759	**5.185.759**
F.do Cessioni/Dismissioni nell'anno		2.709.213	**2.709.213**
Attività Diverse		0	**0**
Oneri finanziari capitalizzati e in esercizio nell'anno e rivalutazioni		1.350.589	**1.350.589**
Totale cespiti in eserizio ricostruiti da bilancio	**14.403.087**	**23.642.482**	**9.239.395**
Totale cespiti dichiarati nella raccolta dati			**9.239.396**

Tabella n. 10 Verifica di coerenza investimenti 2019

I valori dei cespiti 2017, 2018 e 2019, opportunamente deflazionati come prescrive il MTR all'articolo 11, sono stati utilizzati ai fini del calcolo delle componenti tariffarie "Ammortamenti" e "Remunerazione del capitale investito" secondo quanto previsto negli artt. 13 e 14 del MTR.

Non sono stati incassati contributi pubblici o privati negli anni 2017, 2018 e 2019.

In merito ai dati patrimoniali nella tabella seguente viene svolta la verifica di coerenza dei dati trasmessi ai fini tariffari, che riguardano il Servizio Integrato del ciclo RU con i valori desumibili a bilancio.

FONTI DI FINANZIAMENTO - Anno 2019	Gestori Ciclo RU	Attività esterne al ciclo RU	Attività diverse o extra perimetro	Quadrature	Totale Ricostruito	Totale Bilancio	Differenza rispetto al bilancio	Note (Spiegare le differenze con il bilancio)
TFR, FONDO RISCHI E ALTRI (PR)	8.377.975	0	0	0	8.377.975	9.179.178	-801.203	
TFR	1.604.895				1.604.895	1.671.951	-67.056	i 67.000 rappresentano ratei di costo del personale che potrebbero essere versati all'INPS negli anni successivi alla manifestazione dell'evento che li ha generati (es. ferie non godute, ecc.).
Fondo di quiescenza	0				0	0	0	
Fondo rischi e oneri	3.222.581				3.222.581	6.766.427	-3.543.846	compensa con il post mortem
Fondo rischi su crediti	0				0		0	
Fondo svalutazione crediti	0				0		0	
Fondo imposte e tasse	6.652				6.652	740.800	-734.148	detti fondi non rappresentano forme di autofinanziamento in quanto rilevati dal perito in sede di perizia, propedeutica ad operazioni societarie di conferimento
Fondo per la gestione post-mortem	3.543.847				3.543.847		3.543.847	contempla il ripristino amb.le (la discarica è di proprietà)
Fondo per il ripristino beni di terzi	0				0		0	vedi sopra

Tabella n. 11 Verifica di coerenza dei dati patrimoniali 2019

Sono stati confrontati con i dati complessivi del bilancio che il Gestore ha dichiarato nel foglio "bilancio esercizio) e sono emerse le seguenti differenze:

- TFR (differenza di € -67.056): il gestore dichiara che la differenza è riferibile all'importo che dovrà essere versato all'INPS negli anni successivi alla manifestazione dell'evento che li ha generati, pertanto la sola quota che va considerata come autofinanziamento è il netto, cioè 1.604.895 euro. Di seguito la tabella di pag. 26 della Nota Integrativa del Bilancio 2019 da cui risultano gli importi indicati dal gestore.

Dettaglio della voce	
FONDO TFR DIPEND.C/O AZIENDA	1.604.895
FONDO TFR RATEI	67.056
Trattamento fine rapporto	1.671.951

Tale spiegazione può essere considerata condivisibile visto il contenuto dell'art. 12.4 del MTR: *"PRa è il valore delle poste rettificative del capitale che includono forme alternative di finanziamento presenti nel bilancio dell'anno (a-2); in particolare il valore dei fondi per il trattamento di fine rapporto, incluso il fondo di trattamento di fine mandato degli amministratori, per la sola quota parte trattenuta dal gestore, nonché i fondi rischi e oneri ed eventuali fondi per il ripristino beni di terzi."*.

- Fondo rischi e oneri (differenza di € -3.543.846): si tratta di una riclassificazione di pari importo nel Fondo per la gestione post-mortem non valorizzata nelle voci di Bilancio.

Fondo rischi e oneri	3.222.581
Fondo per la gestione post-mortem	3.543.847
totale	**6.766.428**

Descrizione	*31.12.2018*	*Incrementi*	*Decrementi*	*31.12.2019*
Per trattamento di quiescenza	--	--	--	--
Per imposte, anche differite	146.247	594.553	--	740.800
Altri	5.491.033	1.275.394	--	6.766.427
	5.637.280			7.507.227

- Fondo imposte e tasse (differenza di € -734.148): dal bilancio 2019 risultano gli importi della tabella seguente:

B) Fondi per rischi e oneri

1)	per trattamento di quiescenza e obblighi simili	--
2)	per imposte, anche differite	740.800

Il gestore ha giustificato, per le vie brevi, la differenza dichiarando che detti fondi non rappresentano forme di autofinanziamento in quanto rilevati dal perito in sede di valutazione della società con perizia propedeutica ad operazioni societarie di conferimento.

4.1.B.4 Analisi dei ricavi dichiarati del gestore in AR e in AR_{CONAI}

La quarta fase dell'analisi consiste nel verificare il dettaglio dei ricavi dichiarati dal Gestore.

Come disciplinato dall'art. 2 del MTR, in funzione degli altri ricavi rendicontati nell'anno 2019, si potrà decurtare un valore al PEF:

- Ricompreso in un range tra il 30% ed il 60% degli altri ricavi AR;
- Ricompreso in un range tra il 33% e l'84% degli altri ricavi ARCONAI.

"Gli AR sono rappresentati dalla somma dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti; in tale voce sono ricomprese anche le componenti di ricavo diverse da quelle relative al servizio integrato di gestione dei RU effettuato nell'ambito di affidamento e riconducibili ad altri servizi effettuati avvalendosi di asset e risorse del servizio del ciclo integrato, mentre tale voce non ricomprende i ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI a copertura dei maggiori oneri per la raccolta dei rifiuti di imballaggio."

Si analizzano i ricavi dichiarati dal gestore come AR:

Dettaglio ricati di bilancio inclusi in AR	Ricavi 2019
Ricavi impianto TMB e discarica T1	**4.177.571,41**
smaltimento rsa con alta densità umido (1^ fascia) a TMB	**958.893,67**
smaltimento rsa (sep) (1^ fascia)	**429.956,70**
smaltimento rsa (sep) (2^ fascia)	**199.470,17**
smaltimento rsa (sep) (3^ fascia)	**132.385,15**
smaltimento rsa (sep) (4^ fascia)	**248.055,40**
smaltimento rsa (T1)	**2.164.323,12**
contributo amb.le discarica	**14.537,20**
rimborso omologhe rifiuti	**29.950,00**
Ricavi impianto TMB e discarica T1	**286.869,65**
vendita carta fms	**73.155,81**
vendita rottami metallici	**93.581,49**
vendita olio alimentare	**26.918,56**
vendita altro	**221,60**
vendita materiale ferroso da selezione multimateriale	**89.409,95**
vendita accumulatori esausti	**3.582,24**
Totale dei ricavi provenienti dalla vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti e altri ricavi soggetti a sharing	**4.464.441,06**
Valore inflazionato al 2021	**4.518.063,46**

Tabella n. 12 Dettaglio dei ricavi 2019 provenienti dalla vendita di materiale ed energia proveniente dai rifiuti

In merito all'analisi condotta sui ricavi AR, è stato richiesto al Gestore di descriverne più ampiamente il contenuto. E' stato quindi fornito dal gestore un elenco dettagliato dei ricavi provenienti dalla vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti.

Gli AR_{CONAI} sono dati dalla *"somma dei ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI a copertura dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio."*

Si analizzano i ricavi dichiarati dal gestore come AR_{CONAI}

Dettaglio ricati di bilancio inclusi in AR_{CONAI}	Ricavi 2019
Contributi da Consorzi di Filiera	**2.551.018,60**
Contributi Consorzio legno	**10.181,73**
Contributi Consorzio carta selettiva	**346.042,48**
Contributi Consorzio carta congiunta	**298.910,46**
Contributi Consorzio RAEE	**65.721,17**
Contributi Consorzio vetro	**468.954,04**
Contributi Consorzio batteria al pb e pile	**6.749,04**
Contributi Consorzio plastica	**1.354.459,68**
Altri ricavi industriali	**523.679,04**
contributo trasporto cartone (racc.selettiva)	**25.153,35**
contributo trasporto carta (racc. congiunta)	**57.236,70**
contributo trasporto plastica	**432.416,41**
contributo trasporto vetro	**8.872,58**
Totale dei ricavi provenienti dalla vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti	**3.074.697,64**
Valore inflazionato al 2021	**3.111.627,83**

Tabella n. 13 Dettaglio dei ricavi 2019 provenienti dalla vendita di materiale ed energia proveniente dai rifiuti

In merito all'analisi condotta sui ricavi AR_{CONAI}, è stato richiesto al Gestore di descriverne più ampiamente il contenuto. Il Gestore ha fornito il dettaglio relativo ai ricavi provenienti dalla vendita di materiale ed energia proveniente dai rifiuti e dichiara che tutti i ricavi di cui all'art. 2 del MTR sono stati introdotti e che tra gli stessi sono stati inseriti solo il fatturato derivante dal conferimento di materiali alle filiere relative.

4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

L'art. 4 del MTR stabilisce un limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie, utilizzando come valore di confronto le entrate tariffarie dell'anno "a -1", calcolate in ossequio al nuovo metodo ARERA.
Tuttavia, si specifica che per i Comuni che hanno applicato la deroga concessa dall'art. 107, comma 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (Cura Italia), convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (che stabilisce: «*5. I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020* [...]) il valore di confronto rispetto al quale calcolare il limite massimo di crescita annuale è il PEF 2019 (calcolato col metodo precedente (MTN).
All'interno del bacino Rovigo si evidenzia che 42 Comuni hanno optato per l'approvazione in deroga del PEF 2020 ai sensi dell'appena citata disposizione normativa, mentre hanno approvato in via ordinaria il PEF 2020 i seguenti 8 Comuni: Ariano nel Polesine, Badia Polesine, Canaro, Castelguglielmo, Ceneselli, Gaiba, Lendinara, Papozze

Alla quantificazione del suddetto limite, oltre al tasso di inflazione programmata, pari a 1,7%, contribuiscono le seguenti grandezze determinate dall'Ente territorialmente competente entro i limiti fissati dal MTR:

- il coefficiente di recupero di produttività (X_a), determinato dall'Ente territorialmente competente, nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%;
- il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (QL_a), che può assumere un valore nei limiti della tabella successiva;
- il coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi (PG_a), che può assumere un valore nei limiti della tabella successiva;
- il coefficiente $C19_a$, istituito da ARERA nella deliberazione n. 230/2020 al fine di intercettare gli impatti dell'emergenza COVID-19 sui servizi erogati e sulla gestione del tributo.

Tutto ciò premesso,

- al coefficiente di recupero della produttività (X_a) è stato attribuito per l'anno 2020 un valore pari a 0,1% nell'intervallo concesso dal MTR [0,1% - 0,5%] in considerazione delle varie attività straordinarie connesse al primo anno di start up del processo di riorganizzazione del servizio a livello di bacino ottimale;
- i fattori QL_a e PG_a sono stati attribuiti proporzionalmente alla valorizzazione di $COI_{(Tv/Tf)}$ previsti per ciascun ambito tariffario (ossia Comune) come da previsioni del nuovo contratto di servizio e della necessità di recuperare sul territorio alcune situazioni di non pieno equilibrio tra costi e ricavi di ciascun ambito tariffario (ossia ciascun Comune), andando ad utilizzare in via prioritaria il range di crescita espresso da PG (max 3%) e in via residuale il range di crescita espresso da QL.
- il fattore $C19_{2021}$ è stato valorizzato proporzionalmente alla somma delle seguenti voci:

- componente previsionale dovuta allo scostamento atteso dei costi di cui all'articolo 7 bis del MTR, COV^{EXP}_{2021};
- rata annuale del conguaglio derivante dall'applicazione della deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20, RCU (ex artt. 2.2ter e 2.3ter del MTR come novellato dalla del. ARERA n. 238/2020);
- recupero annuale della posticipazione di ricavi RCND/r. I singoli valori delle voci sono dichiarate e riscontrabili nel PEF del Comune (Appendice 1).

Alla luce delle sopra descritte scelte operate dall'ETC in materia di quantificazione del parametro ρ, si evidenzia che i 50 Comuni afferenti al Consiglio hanno mostrato trend di crescita molto diversificati, con numerosi ambiti tariffari che hanno scostamenti (in aumento) molto lievi rispetto alle tariffe 2019, alcuni ambiti che mostrano addirittura una lieve se non addirittura forte flessione in diminuzione e alcuni casi in cui invece è emersa la necessità di un forte riequilibrio tra costi e tariffe introitate.
In quest'ultima casistica, il limite di crescita rho, pari al 6,6% come sopra espresso, è stato utilizzato per non far gravare tale riequilibrio, da un anno all'altro, sulle utenze del singolo territorio comunale.
Il Consiglio di Bacino ha ritenuto preferibile mantenere un approccio metodologico uniforme ai singoli parametri su tutto l'ambito ad esso sotteso, in virtù dell'approccio industriale di area vasta sottolineato dal nuovo contratto di servizio.

4.3 Costi operativi incentivanti

Dalla documentazione pervenuta dal Gestore industriale operante nel bacino Rovigo è stata valorizzata per l'anno 2021 la componente COI^{exp}, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 del MTR, principalmente quale stima di costo previsionale per l'implementazione del nuovo modello di servizio e la connessa fase cd. di start-up (in primis, avvio erogazione dell'attività di sportello e servizio clienti).

L'impatto di costo, di natura previsionale, in merito a questi nuovi servizi è stato valutato a livello di bacino, e non di singolo comune, in quanto trattasi di una riorganizzazione generale della modalità di erogazione del servizio che nell'arco di un biennio andrà a coinvolgere tutti i comuni del bacino e che, per sua natura, è caratterizzato da costi operativi generali la cui attribuzione sul singolo comune in base alla data specifica di avvio avrebbe dato una rappresentazione non corretta dell'attribuzione delle poste economiche.

Per quanto riguarda l'obiettivo atteso dall'ETC in merito a questa parte di nuovi servizi (e connessi COI), come previsto dall'art. 8 MTR, si ritiene che esso possa sostanziarsi nell'attivazione di servizio di Ecosportello, come dettagliato all'interno del Piano Annuale delle Attività, nei seguenti Comuni:

- Badia Polesine, Bagnolo di Po, Canda, Giacciano con Baruchella e Trecenta (gruppo A)
- Castelmassa, Bergantino, Calto, Castelnovo Bariano, Ceneselli, Melara e Salara (gruppo B).

Sono stati inoltre previsti alcuni servizi che, a fronte della notevole differenza nella quantificazione della erogazione degli stessi è stato richiesta un'attribuzione in COI da parte del Gestore e che riguardano un numero limitato di Comuni.

Si rimanda alla Relazione del Gestore Ecoambiente, Par. 3.2.1.4, ed alla tabella ad essa allegata per un maggior dettaglio a riguardo.

4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Per l'anno 2021, a seguito dell'istruttoria svoltasi congiuntamente col Consiglio di bacino e i consulenti di cui lo stesso si è avvalso per l'elaborazione dei piani economico-finanziari, non è emersa la necessità di superamento del limite di crescita ammissibile come quantificato nelle modalità espresse al paragrafo 4.2.

4.5 Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019

Al fine di valorizzare correttamente le componenti a conguaglio RC in merito alla annualità 2019, ai sensi dell'art. 17.1, lett. a) del MTR (Allegato A alla del. ARERA n. 443/2019), il Consiglio di Bacino ha effettuato il calcolo dei fattori gamma, implementando un metodo finalizzato a perseguire un'omogeneità tecnica di approccio senza annullare le differenti performance ambientali dei singoli comuni.

Tale metodo consiste nell'attribuire a ciascun ambito tariffario (ossia, ciascun Comune) un coefficiente di merito percentuale, per ciascuno dei tre gamma, tra lo 0% ed il 100% in base al quale collocarsi tra il valore minimo e massimo del quadrante di riferimento in cui tale bacino tariffario viene classificato a seconda del benchmark di riferimento, e stante la valorizzazione $RC_{(TV/TF)}$ >/=< 0.

In particolare, si è proceduto come segue:

- **Valutazione del rispetto degli obiettivi %RD (γ1)**
  Il parametro γ1 viene attribuito all'ambito tariffario, in questo caso il Comune, in funzione della percentuale di raccolta differenziata ottenuta nell'anno 2019, come certificata da ISPRA ai sensi del D.M. 26/05/2016. La valutazione del gamma è espressa in base a come si è collocato il Comune tra l'obiettivo minimo di legge (65%) e un obiettivo di bacino pari al 70% di RD. Nello specifico viene attribuito il valore di gamma più premiante per il gestore se viene superata la soglia del 70% di RD, il valore minimamente premiante nei bacini che non raggiungono il 65% di RD ed il valore medio per i bacini tariffari che si collocano all'interno dell'intervallo.

- **Valutazione del rispetto alle performance di riutilizzo/riciclo (γ2)**
  Il parametro γ2 dipende dalla effettiva percentuale di riciclo per comune. Per la valorizzazione di tale parametro, non essendo riusciti a recuperare i dati in merito alle

perfomance di riutilizzo e riciclo nei tempi utili all'elaborazione del PEF, si è proceduto mutuando i risultati ponderati ottenuti sul gamma 1.

- **Valutazione sulla soddisfazione degli utenti (γ3)**
  Il Consiglio di Bacino ha cercato di attribuire anche il parametro γ3 in base a parametri oggettivi, ossia in virtù della presenza di customer satisfaction indipendenti o di Carta dei servizi adottata dal Gestore. Valutati complessivamente i servizi resi sul territorio dei 50 Comuni si è deciso di valorizzare il parametro γ3 con il valore medio dell'intervallo dato ad ogni comune applicando le disposizioni di cui all'art.16 del MTR.

Il risultato analitico di tutto quanto sopra espresso è rinvenibile nell'Appendice 1 di ciascun ambito tariffario (Comune).

4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing

In merito alla valorizzazione sui fattori di sharing, questo ETC ritiene di quantificare i fattori di sharing come segue, optando per il valore massima a favore della tariffa nell'ottica di contenere l'aumento tariffario conseguente al cambio di metodo di calcolo:

	Min	**Scelto**	Max
b [0,3 - 0,6]	0.3	**0.6**	0.6
ω [0,1 - 0,4]	0.1	**0.4**	0.4

4.7 Scelta degli ulteriori parametri

ALLEGATO A

VALIDAZIONE DEI DATI TRASMESSI DAI COMUNI DEL BACINO TERRITORIALE OTTIMALE "ROVIGO" AI FINI DELLA PREDISPOSIZIONE DELLA RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO IN CONFORMITÀ' ALL'APPENDICE 2 DELIBERAZIONE ARERA n. 443/2019/R/Rif

COMUNE DI ADRIA

FASE 1: Analisi di completezza e correttezza

Il Comune di Adria ha trasmesso il format compilato con i dati richiesti in data 26/02/2021 (acquisito al protocollo del Consiglio di bacino con il n. 275/2021) allegando relazione di accompagnamento e dichiarazione di veridicità.

Il Comune ha dato riscontro alle note prot. 606-638 del consiglio di bacino, in premessa riportate, in data 04/05/2021 (acquisito in pari data al protocollo del Consiglio di bacino con il n. 628/2021) comunicando la decisione di usufruire dell'agevolazione del fondo sia per la copertura della componente RCU che per i costi COV2021.

FASE 2. Verifica dei dati definitivi ed analisi di congruenza dei dati e delle informazioni:
Il Comune di Adria ha trasmesso via pec in data 26/02/2021 i documenti definitivi di propria competenza (acquisiti al protocollo del Consiglio di bacino n. 275/2021), ossia:

1. RDT_2021 conforme allo schema del MTR;
2. relazione di accompagnamento cap. 2-3 relativa al servizio in gestione comunale (gestione tariffe e rapporti con gli utenti) conforme allo schema tipo di cui all'Appendice 2 MTR;
3. la dichiarazione di veridicità dei dati, compilata in conformità allo schema tipo dell'Appendice n. 3 del MTR e sottoscritta dal Sindaco;

FASE 3. Verifica del rispetto delle regole metodologiche:
Sulla base di tale documentazione si è provveduto a verificare:

- la completezza delle informazioni rispetto allo schema tipo di cui all'Appendice 2 MTR e la congruenza dei dati rispetto a quelli utilizzati nell'elaborazione del MTR trasmesso dal Comune;
- il rispetto delle regole metodologiche specificatamente dedicate alla rappresentazione dell'Iva (art. 6.1, secondo periodo e art. 18 MTR) ed all'accantonamento su crediti (14.2 MTR).

Il processo di validazione dei dati trasmessi dal Comune di Adria, sopra descritto, è avvenuto anche attraverso numerose interlocuzioni con i referenti dell'Ente locale volte da un lato a sanare eventuali incongruità di tipo metodologico, dall'altro a garantire un risultato finale in linea con le attese dell'Amministrazione comunale.

Nello schema di PEF sono state inserite le seguenti "detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF":

- Le detrazioni per la parte riferita al gestore Ecoambiente afferiscono al minor valore riconosciuto rispetto a quello quantificato in applicazione del MTR, per garantire alla società un importo pari a quello contrattualizzato a base di gara;
- Come da specifica comunicazione dell'Ente, sono state inserite rimodulazioni per la parte riferita ai costi ammessi a riconoscimento tariffario del Comune di Adria per sterilizzare gli effetti delle componenti **"RCU"** (quota annuale del conguaglio relativo alla differenza tra i costi variabili determinati per l'anno 2019 e i costi risultanti dal PEF per l'anno 2020 per i comuni che si sono

avvalsi della facoltà prevista dall'art. 107 c. 5 del D.L. 18/2020) e **"COV"** (maggiori costi operativi conseguenti all'emergenza pandemica), le quali saranno coperte utilizzando il c.d. "fondo COVID";

- In aggiunta alle rimodulazioni di cui al punto precedente è stato inserito un ulteriore importo nelle Detrazioni ex art. 4.5, al fine di rientrare entro i limiti alla crescita tariffaria imposti dal MTR.

Considerato il rilevante scostamento tra la parte fissa e variabile rispetto al PEF dell'anno 2019, superiore al 20%, è stato necessario operare una riclassificazione delle componenti in coerenza con quanto disposto nell'art. 3 del MTR.

Il calcolo del "rho" ovvero dell'adeguamento tariffario, coerentemente con le linee metodologiche comunicate dall'ARERA nel manuale per il caricamento dei dati propedeutici al PEF 2021, è stato quantificato confrontando gli esiti del PEF 2021 con il PEF 2019, considerato che il Comune si è avvalso della facoltà prevista dal sopraccitato art. 107 c. 5 della D.L. 18/20. L'incremento percentuale così quantificato, anche alla luce delle rimodulazioni sopra riportate, è pari al 6,6%, ovvero nel limite massimo alla crescita tariffaria imposto dal MTR.

COMUNE DI ARIANO NEL POLESINE

FASE 1: Analisi di completezza e correttezza

Il Comune di Ariano nel Polesine ha trasmesso il format compilato con i dati richiesti in data 20/04/2021 allegando la relazione di accompagnamento (acquisiti al protocollo del Consiglio di bacino con il n. 578/2021) e dichiarazione di veridicità (acquisita al protocollo del Consiglio di bacino con il n. 931/2021).

Il Comune di Ariano nel Polesine non usufruisce dell'agevolazione per la copertura del maggior importo del PEF TARI 2020 rispetto al 2019 (componente RCU nella metodologia ARERA) in quanto ha approvato il PEF2020 in via ordinaria ossia entro la scadenza del termine per l'approvazione del bilancio preventivo.

Il Comune ha pertanto dato riscontro alla sola nota 638 del Consiglio di bacino, in premessa riportata, in data 14/05/2021 (acquisito al protocollo del Consiglio di bacino in pari data con il n. 719/2021) comunicando la decisione di usufruire dell'agevolazione del fondo per la copertura dei costi COV2021.

FASE 2. Verifica dei dati definitivi ed analisi di congruenza dei dati e delle informazioni:
Il Comune di Ariano nel Polesine ha trasmesso in data 20/04/2021 i documenti definitivi di propria competenza (acquisiti al protocollo del Consiglio di bacino n. 578/2021 e 931/2021), ossia:

1. RDT_2021 conforme allo schema del MTR;
2. relazione di accompagnamento cap. 2-3 relativa al servizio in gestione comunale (gestione tariffe e rapporti con gli utenti) conforme allo schema tipo di cui all'Appendice 2 MTR;
3. la dichiarazione di veridicità dei dati, compilata in conformità allo schema tipo dell'Appendice n. 3 del MTR e sottoscritta dal Sindaco;

FASE 3. Verifica del rispetto delle regole metodologiche:
Sulla base di tale documentazione si è provveduto a verificare:

- la completezza delle informazioni rispetto allo schema tipo di cui all'Appendice 2 MTR e la congruenza dei dati rispetto a quelli utilizzati nell'elaborazione del MTR trasmesso dal Comune;
- il rispetto delle regole metodologiche specificatamente dedicate alla rappresentazione dell'Iva (art. 6.1, secondo periodo e art. 18 MTR) ed all'accantonamento su crediti (14.2 MTR).

Nello schema di PEF sono state inserite le seguenti "detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF":

- per la parte riferita al gestore Ecoambiente afferiscono al minor valore riconosciuto rispetto a quello quantificato in applicazione del MTR, per garantire alla società l'importo contrattuale previsto.
- come da specifica comunicazione dell'Ente, sono state inserite rimodulazioni per la parte riferita ai costi ammessi a riconoscimento tariffario del Comune di Ariano Polesine per sterilizzare gli effetti della componente "COV" (maggiori costi operativi conseguenti all'emergenza pandemica), le quali saranno coperte utilizzando il c.d. "fondo COVID".

COMUNE DI ARQUA' POLESINE

FASE 1: Analisi di completezza e correttezza

Il Comune di Arquà Polesine ha trasmesso il format compilato con i dati richiesti in data 26/02/2021 (acquisito al protocollo del Consiglio di bacino con il n. 280/2021) allegando relazione di accompagnamento e dichiarazione di veridicità.

Il Comune ha dato riscontro alle note inviate con prot. 606 e 638, sopra citate, comunicando la decisione di usufruire dell'agevolazione del fondo, precisamente in data 07/05/2021 (acquisito in pari data al protocollo del Consiglio di bacino n. 658/2021) per la copertura della componente RCU (498 €) e in data 10/05/2021 (acquisito in pari data al protocollo del Consiglio di bacino n. 673/2021) per la copertura dei costi COV2021 (5.285 €).

FASE 2. Verifica dei dati definitivi ed analisi di congruenza dei dati e delle informazioni:
Il Comune di Arquà Polesine ha trasmesso via pec in data 26/02/2021 i documenti definitivi di propria competenza (acquisiti al protocollo del Consiglio di bacino n. 280/2021), ossia:

1. RDT_2021 conforme allo schema del MTR;
2. relazione di accompagnamento cap. 2-3 relativa al servizio in gestione comunale (gestione tariffe e rapporti con gli utenti) conforme allo schema tipo di cui all'Appendice 2 MTR;
3. la dichiarazione di veridicità dei dati, compilata in conformità allo schema tipo dell'Appendice n. 3 del MTR e sottoscritta dal Sindaco;

FASE 3. Verifica del rispetto delle regole metodologiche:
Sulla base di tale documentazione si è provveduto a verificare:

- la completezza delle informazioni rispetto allo schema tipo di cui all'Appendice 2 MTR e la congruenza dei dati rispetto a quelli utilizzati nell'elaborazione del MTR trasmesso dal Comune;
- il rispetto delle regole metodologiche specificatamente dedicate alla rappresentazione dell'Iva (art. 6.1, secondo periodo e art. 18 MTR) ed all'accantonamento su crediti (14.2 MTR).

Nello schema di PEF sono state inserite le seguenti "detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF":

- per la parte riferita al gestore Ecoambiente afferiscono al minor valore riconosciuto rispetto a quello quantificato in applicazione del MTR, per garantire alla società l'importo contrattuale previsto.
- come da specifica comunicazione dell'Ente, sono state inserite rimodulazioni per la parte riferita ai costi ammessi a riconoscimento tariffario del Comune di Arquà Polesine per sterilizzare gli effetti della componente "COV" (maggiori costi operativi conseguenti all'emergenza pandemica), le quali saranno coperte utilizzando il c.d. "fondo COVID".

COMUNE DI BADIA POLESINE

FASE 1: Analisi di completezza e correttezza

Il Comune di Badia Polesine ha trasmesso inizialmente il format compilato in data 04/03/2021 (acquisito al protocollo del Consiglio di bacino con il n. 333/2021) allegando relazione di accompagnamento e dichiarazione di veridicità.

Dopo un confronto con i collaboratori di Anea, il comune ha apportato alcune modifiche al format RDT_2021 sopra citato, ha così provveduto a trasmettere il documento aggiornato in data 27/04/2021 (acquisito al protocollo del Consiglio di bacino con il n. 602/2021)

Il Comune di Badia Polesine non usufruisce dell'agevolazione per la copertura del maggior importo del PEF TARI 2020 rispetto al 2019 (componente RCU nella metodologia ARERA) in quanto ha approvato il PEF2020 in via ordinaria ossia entro la scadenza del termine per l'approvazione del bilancio preventivo.

Il Comune ha pertanto dato riscontro alla sola nota 638 del Consiglio di bacino, in premessa riportata, in data 19/05/2021 (acquisito al protocollo del Consiglio di bacino in pari data con il n. 739/2021) comunicando la decisione di usufruire dell'agevolazione del fondo per la copertura dei costi COV2021.

FASE 2. Verifica dei dati definitivi ed analisi di congruenza dei dati e delle informazioni:
Il Comune di Badia Polesine ha trasmesso in data 27/04/2021 i documenti definitivi di propria competenza (acquisiti al protocollo del Consiglio di bacino n. 602/2021), ossia:

1. RDT_2021 conforme allo schema del MTR;
2. relazione di accompagnamento cap. 2-3 relativa al servizio in gestione comunale (gestione tariffe e rapporti con gli utenti) conforme allo schema tipo di cui all'Appendice 2 MTR;
3. la dichiarazione di veridicità dei dati, compilata in conformità allo schema tipo dell'Appendice n. 3 del MTR e sottoscritta dal Sindaco;

FASE 3. Verifica del rispetto delle regole metodologiche:
Sulla base di tale documentazione si è provveduto a verificare:

- la completezza delle informazioni rispetto allo schema tipo di cui all'Appendice 2 MTR e la congruenza dei dati rispetto a quelli utilizzati nell'elaborazione del MTR trasmesso dal Comune;
- il rispetto delle regole metodologiche specificatamente dedicate alla rappresentazione dell'Iva (art. 6.1, secondo periodo e art. 18 MTR) ed all'accantonamento su crediti (14.2 MTR).

Il processo di validazione dei dati trasmessi dal Comune di Badia Polesine, sopra descritto, è avvenuto anche attraverso interlocuzioni con i referenti dell'Ente locale volte da un lato a sanare eventuali incongruità di tipo metodologico, dall'altro a garantire un risultato finale in linea con le attese dell'Amministrazione comunale.

Nello schema di PEF sono state inserite le seguenti "detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF":

- Le detrazioni per la parte riferita al gestore Ecoambiente afferiscono al minor valore riconosciuto rispetto a quello quantificato in applicazione del MTR, per garantire alla società un importo pari a quello contrattualizzato a base di gara;
- Come da specifica comunicazione dell'Ente, sono state inserite rimodulazioni per la parte riferita ai costi ammessi a riconoscimento tariffario del Comune di Badia Polesine per sterilizzare parzialmente gli effetti della "COV" (maggiori costi operativi conseguenti all'emergenza pandemica), la quale sarà coperta utilizzando il c.d. "fondo COVID";

Il calcolo del "rho" ovvero dell'adeguamento tariffario, coerentemente con le linee metodologiche comunicate dall'ARERA nel manuale per il caricamento dei dati propedeutici al PEF 2021, è stato quantificato confrontando gli esiti del PEF 2021 con il PEF 2020. L'incremento percentuale così quantificato, anche alla luce delle rimodulazioni sopra riportate, è pari al 2,0%, ovvero nel limite massimo alla crescita tariffaria imposto dal MTR.

COMUNE DI BAGNOLO DI PO

FASE 1: Analisi di completezza e correttezza

Il Comune di Bagnolo di Po ha trasmesso il format compilato con i dati richiesti in data 21/04/2021 (acquisito al protocollo del Consiglio di bacino n. 586/2021) allegando relazione di accompagnamento e dichiarazione di veridicità, a seguito del sollecito inviato con prot. n. 574 del 20/04/2021.

Il Comune ha dato riscontro in data 27/05/2021 (acquisito al protocollo del Consiglio di bacino con il n. 779/2021 del 28/05/2021) ad entrambe le note inviate prot. 606 e 638, sopra citate, comunicando la decisione di usufruire dell'agevolazione del fondo sia per la copertura della componente RCU che per i costi COV2021 escludendo tali costi dal pef2021.

FASE 2. Verifica dei dati definitivi ed analisi di congruenza dei dati e delle informazioni:
Il Comune di Bagnolo di Po ha trasmesso via pec in data 21/04/2021 i documenti definitivi di propria competenza (acquisiti al protocollo del Consiglio di bacino n. 586/2021), ossia:

1. File RDT_2021 conforme allo schema del MTR;
2. relazione di accompagnamento cap. 2-3 relativa al servizio in gestione comunale (gestione tariffe e rapporti con gli utenti) conforme allo schema tipo di cui all'Appendice 2 MTR;
3. la dichiarazione di veridicità dei dati, compilata in conformità allo schema tipo dell'Appendice n. 3 del MTR e sottoscritta dal Sindaco;

FASE 3. Verifica del rispetto delle regole metodologiche:
Sulla base di tale documentazione si è provveduto a verificare:

- la completezza delle informazioni rispetto allo schema tipo di cui all'Appendice 2 MTR e la congruenza dei dati rispetto a quelli utilizzati nell'elaborazione dell'Appendice 1 trasmessa dal Comune
- il rispetto delle regole metodologiche specificatamente dedicate alla rappresentazione dell'Iva (art. 6.1, secondo periodo e art. 18 MTR) ed all'accantonamento su crediti (14.2 MTR).

Nello schema di PEF sono state inserite le seguenti "detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF":

- per la parte riferita al gestore Ecoambiente afferiscono al minor valore riconosciuto rispetto a quello quantificato in applicazione del MTR, per garantire alla società l'importo contrattuale previsto;
- come da specifica comunicazione dell'Ente, sono state inserite rimodulazioni per la parte riferita ai costi ammessi a riconoscimento tariffario del Comune di Bagnolo di Po per sterilizzare gli effetti della componente "COV" (maggiori costi operativi conseguenti all'emergenza pandemica) ed "RCU" (quota annuale del conguaglio relativo alla differenza tra i costi variabili determinati per l'anno 2019 e i costi risultanti dal PEF per l'anno 2020 per i comuni che si sono avvalsi della facoltà prevista dall'art. 107 c. 5 del D.L. 18/2020), le quali saranno coperte utilizzando il c.d. "fondo COVID";
- al fine di rispettare il limite alla crescita delle entrate tariffarie la parte riferita al Comune di Bagnolo di Po è stata ulteriormente rimodulata rinunciando all'inserimento in tariffa dei Conguagli positivi per un totale di 10.868 € e di una parte della componente ACC (fondo FCDE) per un totale di 16.453 €.

COMUNE DI BERGANTINO

FASE 1: Analisi di completezza e correttezza

Il Comune di Bergantino ha trasmesso il format compilato con i dati richiesti in data 26/02/2021 (acquisito al protocollo del Consiglio di bacino n. 282/2021) allegando relazione di accompagnamento e dichiarazione di veridicità.

Il Comune ha dato riscontro alle note inviate prot. 606 e 638, sopra citate in data 10/05/2021 (acquisito in pari data al protocollo del Consiglio di bacino n. 679/2021), comunicando la decisione di usufruire dell'agevolazione del fondo sia per la copertura della componente RCU (15.705 €) che per i costi COV2021 (4.515 €).
In data 11/06/2021 il comune ha trasmesso un'integrazione alla precedente nota citata, specificando dettagliatamente l'esatta imputazione nel "fondone" (acquisito in pari data al protocollo del Consiglio di bacino n. 926/2021).

FASE 2. Verifica dei dati definitivi ed analisi di congruenza dei dati e delle informazioni:
Il Comune di Bergantino ha trasmesso in data 26/02/2021 (acquisita in pari data al protocollo del Consiglio di bacino n. 282/2021), i documenti definitivi di propria competenza, ossia:

1. File RDT_2021 conforme allo schema del MTR;
2. relazione di accompagnamento cap. 2-3 relativa al servizio in gestione comunale (gestione tariffe e rapporti con gli utenti) conforme allo schema tipo di cui all'Appendice 2 MTR;
3. la dichiarazione di veridicità dei dati, compilata in conformità allo schema tipo dell'Appendice n. 3 del MTR e sottoscritta dal Sindaco;

FASE 3. Verifica del rispetto delle regole metodologiche:
Sulla base di tale documentazione si è provveduto a verificare:

- la completezza delle informazioni rispetto allo schema tipo di cui all'Appendice 2 MTR e la congruenza dei dati rispetto a quelli utilizzati nell'elaborazione dell'Appendice 1 trasmessa dal Comune
- il rispetto delle regole metodologiche specificatamente dedicate alla rappresentazione
- dell'Iva (art. 6.1, secondo periodo e art. 18 MTR) ed all'accantonamento su crediti (14.2 MTR).

Nello schema di PEF sono state inserite le seguenti "detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF":

- per la parte riferita al gestore Ecoambiente afferiscono al minor valore riconosciuto rispetto a quello quantificato in applicazione del MTR, per garantire alla società l'importo contrattuale previsto;
- come da specifica comunicazione dell'Ente, sono state inserite rimodulazioni per la parte riferita ai costi ammessi a riconoscimento tariffario del Comune di Bergantino per sterilizzare gli effetti della componente "COV" (maggiori costi operativi conseguenti all'emergenza pandemica) ed "RCU" (quota annuale del conguaglio relativo alla differenza tra i costi variabili determinati per l'anno 2019 e i costi risultanti dal PEF per l'anno 2020 per i comuni che si sono avvalsi della facoltà prevista dall'art. 107 c. 5 del D.L. 18/2020), le quali saranno coperte utilizzando il c.d. "fondo COVID";
- al fine di rispettare il limite alla crescita delle entrate tariffarie la parte riferita al Comune di Bergantino è stata ulteriormente rimodulata rinunciando all'inserimento in tariffa di 5.905 € dei ConguagliTV 2019.

COMUNE DI BOSARO

FASE 1: Analisi di completezza e correttezza

Il Comune di Bosaro ha trasmesso inizialmente il format compilato in data 22/03/2021 (acquisito al protocollo del Consiglio di bacino con il n. 468/2021) allegando relazione di accompagnamento e dichiarazione di veridicità.

Il Comune di Bosaro non usufruisce dell'agevolazione per la copertura del maggior importo del PEF TARI 2020 rispetto al 2019 (componente RCU nella metodologia ARERA) perché il conguaglio Tari PEF 2020 dei costi RCU risulta negativo.

Il Comune ha pertanto dato riscontro alla sola nota 638 del Consiglio di bacino, in premessa riportata, in data 13/05/2021 (acquisito al protocollo del Consiglio di bacino in pari data con il n. 712/2021) comunicando quanto di seguito riportato:

"si precisa che il Comune di Bosaro vorrebbe finanziare i costi COV 2021 con € 1.159,00 corrispondente alla somma che è stata erogata in questi giorni per effetto del Decreto 14 aprile 2021 ad oggetto "Riparto di un acconto delle risorse incrementali del Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali, per l'anno 2021".Essendo attualmente pendente una questione giuridica in merito al riparto delle somme del c.d. "fondone" 2020 accreditate al comune di Bosaro, lo scrivente comune si riserva eventualmente di finanziare la parte rimanente di detti COV 2021, ovvero € 1.605,00 con il citato fondo, qualora entro il termine di approvazione dei PEF 2021 venisse definita la questione giuridica richiamata".

FASE 2. Verifica dei dati definitivi ed analisi di congruenza dei dati e delle informazioni:
Il Comune di Bosaro ha trasmesso in data 22/03/2021 i documenti definitivi di propria competenza (acquisiti al protocollo del Consiglio di bacino n. 468/2021), ossia:

1. RDT_2021 conforme allo schema del MTR;
2. relazione di accompagnamento cap. 2-3 relativa al servizio in gestione comunale (gestione tariffe e rapporti con gli utenti) conforme allo schema tipo di cui all'Appendice 2 MTR;
3. la dichiarazione di veridicità dei dati, compilata in conformità allo schema tipo dell'Appendice n. 3 del MTR e sottoscritta dal Sindaco;

FASE 3. Verifica del rispetto delle regole metodologiche:
Sulla base di tale documentazione si è provveduto a verificare:

- la completezza delle informazioni rispetto allo schema tipo di cui all'Appendice 2 MTR e la congruenza dei dati rispetto a quelli utilizzati nell'elaborazione del MTR trasmesso dal Comune;
- il rispetto delle regole metodologiche specificatamente dedicate alla rappresentazione dell'Iva (art. 6.1, secondo periodo e art. 18 MTR) ed all'accantonamento su crediti (14.2 MTR).

Nello schema di PEF sono state inserite le seguenti "detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF":

- per la parte riferita al gestore Ecoambiente afferiscono al minor valore riconosciuto rispetto a quello quantificato in applicazione del MTR, per garantire alla società l'importo contrattuale previsto;
- come da specifica comunicazione dell'Ente, sono state inserite rimodulazioni (Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF) per la parte riferita ai costi ammessi a riconoscimento tariffario del Comune di Bosaro per ridurre gli effetti della componente "RCU" di 1.159€, quota coperta utilizzando il c.d. "fondo COVID";

COMUNE DI CALTO

FASE 1: Analisi di completezza e correttezza

Il Comune di Calto ha trasmesso inizialmente il format compilato in data 02/03/2021 (acquisito al protocollo del Consiglio di bacino con il n. 315/2021) allegando relazione di accompagnamento e dichiarazione di veridicità.

Il Comune ha dato riscontro alla nota inviata con prot. 606, sopra citata, in data 7/05/2021 (acquisito in pari data al protocollo del Consiglio di bacino n. 660/2021), comunicando la decisione di usufruire dell'agevolazione del fondo per la copertura della componente RCU mentre non ha comunicato nulla in merito ai costi COV2021.

FASE 2. Verifica dei dati definitivi ed analisi di congruenza dei dati e delle informazioni:
Il Comune di Calto ha trasmesso in data 02/03/2021 i documenti definitivi di propria competenza (acquisiti al protocollo del Consiglio di bacino n. 315/2021), ossia:

1. RDT_2021 conforme allo schema del MTR;
2. relazione di accompagnamento cap. 2-3 relativa al servizio in gestione comunale (gestione tariffe e rapporti con gli utenti) conforme allo schema tipo di cui all'Appendice 2 MTR;
3. la dichiarazione di veridicità dei dati, compilata in conformità allo schema tipo dell'Appendice n. 3 del MTR e sottoscritta dal Sindaco;

FASE 3. Verifica del rispetto delle regole metodologiche:
Sulla base di tale documentazione si è provveduto a verificare:

- la completezza delle informazioni rispetto allo schema tipo di cui all'Appendice 2 MTR e la congruenza dei dati rispetto a quelli utilizzati nell'elaborazione del MTR trasmesso dal Comune;
- il rispetto delle regole metodologiche specificatamente dedicate alla rappresentazione dell'Iva (art. 6.1, secondo periodo e art. 18 MTR) ed all'accantonamento su crediti (14.2 MTR).

Nello schema di PEF sono state inserite le seguenti "detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF":

- per la parte riferita al gestore Ecoambiente afferiscono al minor valore riconosciuto rispetto a quello quantificato in applicazione del MTR, per garantire alla società l'importo contrattuale previsto;
- come da specifica comunicazione dell'Ente, sono state inserite rimodulazioni per la parte riferita ai costi ammessi a riconoscimento tariffario del Comune di Calto per sterilizzare gli effetti della componente "COV" (maggiori costi operativi conseguenti all'emergenza pandemica) ed "RCU" (quota annuale del conguaglio relativo alla differenza tra i costi variabili determinati per l'anno 2019 e i costi risultanti dal PEF per l'anno 2020 per i comuni che si sono avvalsi della facoltà prevista dall'art. 107 c. 5 del D.L. 18/2020), le quali saranno coperte utilizzando il c.d. "fondo COVID";
- al fine di rientrare all'interno del limite alla crescita delle entrate tariffarie, nell'ambito delle Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF per la parte comunale è stata sterilizzata la componente tariffaria RC (conguagli) per un importo pari a € 130 ed è stata ridotta la componente tariffaria ACC (fondo "FCDE") per un importo pari a € 3.550.

COMUNE DI CANARO

FASE 1: Analisi di completezza e correttezza

Il Comune di Canaro ha trasmesso inizialmente il format compilato in data 06/04/2021 (acquisito al protocollo del Consiglio di bacino con il n. 525/2021) allegando relazione di accompagnamento e dichiarazione di veridicità.

Il Comune di Canaro non usufruisce dell'agevolazione per la copertura del maggior importo del PEF TARI 2020 rispetto al 2019 (componente RCU nella metodologia ARERA) in quanto ha approvato il PEF2020 in via ordinaria ossia entro la scadenza del termine per l'approvazione del bilancio preventivo.

Il Comune non ha dato riscontro alla nota 638 del Consiglio di bacino, in premessa riportata, per la copertura dei costi COV2021 mediante "fondone" ovvero mediante TARI previsto "art. 106 del DL n. 34 del 2020 e all'art. 39 del DL n. 104 del 2020".

FASE 2. Verifica dei dati definitivi ed analisi di congruenza dei dati e delle informazioni:
Il Comune di Canaro ha trasmesso in data 06/04/2021 i documenti definitivi di propria competenza (acquisiti al protocollo del Consiglio di bacino n. 525/2021), ossia:

1. RDT_2021 conforme allo schema del MTR;
2. relazione di accompagnamento cap. 2-3 relativa al servizio in gestione comunale (gestione tariffe e rapporti con gli utenti) conforme allo schema tipo di cui all'Appendice 2 MTR;
3. la dichiarazione di veridicità dei dati, compilata in conformità allo schema tipo dell'Appendice n. 3 del MTR e sottoscritta dal Sindaco;

FASE 3. Verifica del rispetto delle regole metodologiche:
Sulla base di tale documentazione si è provveduto a verificare:

- la completezza delle informazioni rispetto allo schema tipo di cui all'Appendice 2 MTR e la congruenza dei dati rispetto a quelli utilizzati nell'elaborazione del MTR trasmesso dal Comune;
- il rispetto delle regole metodologiche specificatamente dedicate alla rappresentazione dell'Iva (art. 6.1, secondo periodo e art. 18 MTR) ed all'accantonamento su crediti (14.2 MTR).

Nello schema di PEF sono state inserite le seguenti "detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF":

- per la parte riferita al gestore Ecoambiente afferiscono al minor valore riconosciuto rispetto a quello quantificato in applicazione del MTR, per garantire alla società l'importo contrattuale previsto;
- come da specifica comunicazione dell'Ente, sono state inserite rimodulazioni per la parte riferita ai costi ammessi a riconoscimento tariffario del Comune di Canaro per sterilizzare gli effetti della componente "COV" (maggiori costi operativi conseguenti all'emergenza pandemica) ed "RCU" (quota annuale del conguaglio relativo alla differenza tra i costi variabili determinati per l'anno 2019 e i costi risultanti dal PEF per l'anno 2020 per i comuni che si sono avvalsi della facoltà prevista dall'art. 107 c. 5 del D.L. 18/2020), le quali saranno coperte utilizzando il c.d. "fondo COVID";
- al fine di rientrare all'interno del limite alla crescita delle entrate tariffarie, nell'ambito delle Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF per la parte comunale è stata ridotta la componente tariffaria ACC (fondo "FCDE") per un importo pari a € 14.885.

COMUNE DI CANDA

FASE 1: Analisi di completezza e correttezza

Il Comune di Canda inizialmente non ha aderito alla raccolta dati comunali e, per tale ragione, è stato sollecitato con nota prot. 574 del 20/04/2021, non avendo avuto riscontro è stato inviato un secondo sollecito con prot. 629 in data 04/05/2021. In data 10/05/2021 ha provveduto a trasmettere il format compilato con i dati richiesti allegando relazione di accompagnamento e dichiarazione di veridicità (acquisiti al protocollo del Consiglio di bacino con il n. 682/2021)

In data 19/05/2021 il Comune ha dato riscontro alla nota 638/2021, sopra riportata, comunicando la decisione di usufruire dell'agevolazione del fondo sia per la copertura dei costi COV2021 (acquisito al protocollo del Consiglio di bacino con il n. 738/2021), mentre per la copertura RCU non ha espresso alcuna decisione.

FASE 2. Verifica dei dati definitivi ed analisi di congruenza dei dati e delle informazioni:
Il Comune di Canda ha quindi trasmesso, in data 10/05/2021 (acquisita in pari data al protocollo del Consiglio di bacino n. 682/2021), i documenti definitivi di propria competenza, ossia:

1. File RDT_2021 conforme allo schema del MTR;
2. relazione di accompagnamento cap. 2-3 relativa al servizio in gestione comunale (gestione tariffe e rapporti con gli utenti) conforme allo schema tipo di cui all'Appendice 2 MTR;
3. la dichiarazione di veridicità dei dati, compilata in conformità allo schema tipo dell'Appendice n. 3 del MTR e sottoscritta dal Sindaco;

FASE 3. Verifica del rispetto delle regole metodologiche:
Sulla base di tale documentazione si è provveduto a verificare:

- la completezza delle informazioni rispetto allo schema tipo di cui all'Appendice 2 MTR e la congruenza dei dati rispetto a quelli utilizzati nell'elaborazione del MTR trasmesso dal Comune;
- il rispetto delle regole metodologiche specificatamente dedicate alla rappresentazione dell'Iva (art. 6.1, secondo periodo e art. 18 MTR) ed all'accantonamento su crediti (14.2 MTR).

Il processo di validazione dei dati trasmessi dal Comune di Canda, sopra descritto, è avvenuto anche attraverso alcune interlocuzioni con i referenti dell'Ente locale volte da un lato a sanare eventuali incongruità di tipo metodologico, dall'altro a garantire un risultato finale in linea con le attese dell'Amministrazione comunale. Nello schema di PEF sono state inserite le seguenti "detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF":

- le detrazioni per la parte riferita al gestore Ecoambiente afferiscono al minor valore riconosciuto rispetto a quello quantificato in applicazione del MTR, per garantire alla società un importo pari a quello contrattualizzato a base di gara;
- come da specifica comunicazione dell'Ente, sono state inserite rimodulazioni per la parte riferita ai costi ammessi a riconoscimento tariffario del Comune di Canda per sterilizzare parzialmente gli effetti della "COV" (maggiori costi operativi conseguenti all'emergenza pandemica), la quale sarà coperta utilizzando il c.d. "fondo COVID";
- come da proposta dell'ETC a cui non è seguito diniego da parte dell'Ente Locale, sono state inserite rimodulazioni per la parte riferita ai costi ammessi a riconoscimento tariffario del Comune di Canda per sterilizzare gli effetti della componente "RCU" (quota annuale del conguaglio relativo alla differenza tra i costi variabili determinati per l'anno 2019 e i costi risultanti dal PEF per l'anno 2020 per i comuni che si sono avvalsi della facoltà prevista dall'art. 107 c. 5 del D.L. 18/2020), la quali sarà coperta utilizzando il c.d. "fondo COVID";

Il calcolo del "rho" ovvero dell'adeguamento tariffario, coerentemente con le linee metodologiche comunicate dall'ARERA nel manuale per il caricamento dei dati propedeutici al PEF 2021, è stato quantificato confrontando gli esiti del PEF 2021 con il PEF 2019, considerato che il Comune si è avvalso della facoltà prevista dal sopracitato art. 107 c. 5 della D.L. 18/20. L'incremento percentuale così quantificato, anche alla luce delle rimodulazioni sopra riportate, è pari al 6,6%, ovvero nel limite massimo alla crescita tariffaria imposto dal MTR.

COMUNE DI CASTELGUGLIELMO

FASE 1: Analisi di completezza e correttezza

Il Comune di Castelguglielmo ha trasmesso il format compilato con i dati richiesti in data 25/02/2021 (acquisito al protocollo del Consiglio di bacino n. 255/2021) allegando relazione di accompagnamento e dichiarazione di veridicità.

Il Comune di Castelguglielmo non usufruisce dell'agevolazione per la copertura del maggior importo del PEF TARI 2020 rispetto al 2019 (componente RCU nella metodologia ARERA) in quanto ha approvato il PEF2020 in via ordinaria ossia entro la scadenza del termine per l'approvazione del bilancio preventivo.

Il Comune ha dato comunque riscontro alle note con prot. 606 e 638, in premessa riportate, in data 14/05/2021 (acquisito in pari data al protocollo del Consiglio di bacino n. 724/2021), comunicando la decisione di finanziare autonomamente i maggiori costi ed annullare le componenti (RCU e COV21) dai costi da coprire, con la TARI 2021.

FASE 2. Verifica dei dati definitivi ed analisi di congruenza dei dati e delle informazioni:
Il Comune di Castelguglielmo ha quindi trasmesso i documenti definitivi di propria competenza, in data 25/02/2021 (acquisiti in pari data al protocollo del Consiglio di bacino n. 255/2021), ossia:

1. File RDT_2021 conforme allo schema del MTR;
2. relazione di accompagnamento cap. 2-3 relativa al servizio in gestione comunale (gestione tariffe e rapporti con gli utenti) conforme allo schema tipo di cui all'Appendice 2 MTR;
3. la dichiarazione di veridicità dei dati, compilata in conformità allo schema tipo dell'Appendice n. 3 del MTR e sottoscritta dal Sindaco;

FASE 3. Verifica del rispetto delle regole metodologiche:
Sulla base di tale documentazione si è provveduto a verificare:

- la completezza delle informazioni rispetto allo schema tipo di cui all'Appendice 2 MTR e la congruenza dei dati rispetto a quelli utilizzati nell'elaborazione del MTR trasmesso dal Comune;
- il rispetto delle regole metodologiche specificatamente dedicate alla rappresentazione dell'Iva (art. 6.1, secondo periodo e art. 18 MTR) ed all'accantonamento su crediti (14.2 MTR).

Nello schema di PEF sono state inserite le seguenti "detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF":

- per la parte riferita al gestore Ecoambiente afferiscono al minor valore riconosciuto rispetto a quello quantificato in applicazione del MTR, per garantire alla società l'importo contrattuale previsto;
- come da specifica comunicazione dell'Ente, sono state inserite rimodulazioni per la parte riferita ai costi ammessi a riconoscimento tariffario del Comune di Castelguglielmo per sterilizzare gli effetti della componente "COV" (maggiori costi operativi conseguenti all'emergenza pandemica) che sarà coperta utilizzando il c.d. "fondo COVID";
- al fine di ridurre la crescita delle entrate tariffarie, nell'ambito delle Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF per la parte comunale è stata sterilizzata la componente tariffaria ACC (fondo "FCDE") per un importo pari a € 11.482 ed è stata ridotta la componente tariffaria CGG (Costi Generali) per un importo pari a € 2.663.

COMUNE DI CASTELMASSA

FASE 1: Analisi di completezza e correttezza

Il Comune di Castelmassa ha trasmesso il format compilato con i dati richiesti in data 26/02/2021 (acquisito al protocollo del Consiglio di bacino n. 274/2021) allegando relazione di accompagnamento e dichiarazione di veridicità.

Il Comune ha dato riscontro alle note con prot. 606 e 638, in premessa riportate, comunicando con nota del 07/05/2021 (acquisita in pari data al protocollo del Consiglio di bacino n. 659/2021) la decisione di usufruire dell'agevolazione del fondo per la copertura della componente RCU e con nota del 14/05/2021 (acquisita in pari data al protocollo del Consiglio di bacino n. 718/2021) per la copertura dei costi COV2021.

FASE 2. Verifica dei dati definitivi ed analisi di congruenza dei dati e delle informazioni:
Il Comune di Castelmassa ha trasmesso via pec in data 26/02/2021 (acquisita in pari data al protocollo del Consiglio di bacino n. 274/2021), i documenti definitivi di propria competenza, ossia:

1. File RDT_2021 conforme allo schema del MTR;
2. relazione di accompagnamento cap. 2-3 relativa al servizio in gestione comunale (gestione tariffe e rapporti con gli utenti) conforme allo schema tipo di cui all'Appendice 2 MTR;
3. la dichiarazione di veridicità dei dati, compilata in conformità allo schema tipo dell'Appendice n. 3 del MTR e sottoscritta dal Sindaco;

FASE 3. Verifica del rispetto delle regole metodologiche:
Sulla base di tale documentazione si è provveduto a verificare:

- la completezza delle informazioni rispetto allo schema tipo di cui all'Appendice 2 MTR e la congruenza dei dati rispetto a quelli utilizzati nell'elaborazione del MTR trasmesso dal Comune;
- il rispetto delle regole metodologiche specificatamente dedicate alla rappresentazione dell'Iva (art. 6.1, secondo periodo e art. 18 MTR) ed all'accantonamento su crediti (14.2 MTR).

Nello schema di PEF sono state inserite le seguenti "detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF":

- per la parte riferita al gestore Ecoambiente afferiscono al minor valore riconosciuto rispetto a quello quantificato in applicazione del MTR, per garantire alla società l'importo contrattuale previsto;
- come da specifica comunicazione dell'Ente, sono state inserite rimodulazioni per la parte riferita ai costi ammessi a riconoscimento tariffario del Comune di Castelmassa per sterilizzare gli effetti della componente "COV" (maggiori costi operativi conseguenti all'emergenza pandemica) ed "RCU" (quota annuale del conguaglio relativo alla differenza tra i costi variabili determinati per l'anno 2019 e i costi risultanti dal PEF per l'anno 2020 per i comuni che si sono avvalsi della facoltà prevista dall'art. 107 c. 5 del D.L. 18/2020), le quali saranno coperte utilizzando il c.d. "fondo COVID";
- al fine di rientrare all'interno del limite alla crescita delle entrate tariffarie, nell'ambito delle Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF per la parte comunale è stata sterilizzata la componente tariffaria CCD (Costi Comuni Diversi) per un importo pari a € 432.

COMUNE DI CASTELNOVO BARIANO

FASE 1: Analisi di completezza e correttezza

Il Comune di Castelnovo Bariano ha trasmesso il format compilato con i dati richiesti in data 24/02/2021 (acquisito al protocollo del Consiglio di bacino n. 247/2021) allegando relazione di accompagnamento e dichiarazione di veridicità.

Il Comune di Castelnovo Bariano non usufruisce dell'agevolazione per la copertura del maggior importo del PEF TARI 2020 rispetto al 2019 (componente RCU nella metodologia ARERA) perché il conguaglio Tari PEF 2020 dei costi RCU risulta negativo.

Il Comune ha pertanto dato riscontro alla sola nota prot. 638 del Consiglio di bacino, in premessa riportata, in data 12/05/2021 (acquisito al protocollo del Consiglio di bacino in pari data con il n. 704/2021 del 13/05/2021) comunicando la decisione di usufruire dell'agevolazione del fondo per la copertura dei costi COV2021.

Il Comune di Castelnovo Bariano con nota prot. 999 del 21/06/2021 ha chiesto di rateizzare la componente RC conguagli in quattro rate annuali e pertanto l'importo pari a € 24.000,00, derivante da un calcolo metodologico, dovrà essere imputato all'anno 2021 in € 6.100,00.

FASE 2. Verifica dei dati definitivi ed analisi di congruenza dei dati e delle informazioni:
Il Comune di Castelnovo Bariano ha trasmesso via pec in data 24/02/2021 (acquisita in pari data al protocollo del Consiglio di bacino n. 247/2021), i documenti definitivi di propria competenza, ossia:

1. File RDT_2021 conforme allo schema del MTR;
2. relazione di accompagnamento cap. 2-3 relativa al servizio in gestione comunale (gestione tariffe e rapporti con gli utenti) conforme allo schema tipo di cui all'Appendice 2 MTR;
3. la dichiarazione di veridicità dei dati, compilata in conformità allo schema tipo dell'Appendice n. 3 del MTR e sottoscritta dal Sindaco;

FASE 3. Verifica del rispetto delle regole metodologiche:
Sulla base di tale documentazione si è provveduto a verificare:

- la completezza delle informazioni rispetto allo schema tipo di cui all'Appendice 2 MTR e la congruenza dei dati rispetto a quelli utilizzati nell'elaborazione del MTR trasmesso dal Comune;
- il rispetto delle regole metodologiche specificatamente dedicate alla rappresentazione dell'Iva (art. 6.1, secondo periodo e art. 18 MTR) ed all'accantonamento su crediti (14.2 MTR).

Relativamente ai conguagli RC di cui al paragrafo 4.5 della presente relazione si specifica che, su richiesta del Comune, i conguagli negativi di 24.400 € relativi ai costi comunali vengono rateizzati in 4 anni al fine di attenuarne l'impatto sulla tariffa.

Nello schema di PEF sono state inserite le seguenti "detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF":

- per la parte riferita al gestore Ecoambiente afferiscono al minor valore riconosciuto rispetto a quello quantificato in applicazione del MTR, per garantire alla società l'importo contrattuale previsto;
- come da specifica comunicazione dell'Ente, sono state inserite rimodulazioni per la parte riferita ai costi ammessi a riconoscimento tariffario del Comune di Castelnovo Bariano per sterilizzare gli effetti della componente "COV" (maggiori costi operativi conseguenti all'emergenza pandemica) che il Comune intende finanziare con il c.d. "Fondo Covid".

COMUNE DI CENESELLI

FASE 1: Analisi di completezza e correttezza

Il Comune di Ceneselli ha trasmesso il format compilato con i dati richiesti in data 26/02/2021 (acquisito al protocollo del Consiglio di bacino n. 268/2021) allegando relazione di accompagnamento e dichiarazione di veridicità.

Il Comune di Ceneselli non usufruisce dell'agevolazione per la copertura del maggior importo del PEF TARI 2020 rispetto al 2019 (componente RCU nella metodologia ARERA) perché il conguaglio Tari PEF 2020 dei costi RCU risulta negativo.

Il Comune ha pertanto dato riscontro alla sola nota 638 del Consiglio di bacino, in premessa riportata, in data 12/05/2021 (acquisito al protocollo del Consiglio di bacino in pari data con il n. 707/2021 del 13/05/2021) comunicando la decisione di coprire la componente costi COV2021 mediante il fondo di cui all'art. 106 del DL 34/2020.

FASE 2. Verifica dei dati definitivi ed analisi di congruenza dei dati e delle informazioni:
Il Comune di Ceneselli ha trasmesso via pec in data 26/02/2021 (acquisita in pari data al protocollo del Consiglio di bacino n. 268/2021), i documenti definitivi di propria competenza, ossia:

1. File RDT_2021 conforme allo schema del MTR;
2. relazione di accompagnamento cap. 2-3 relativa al servizio in gestione comunale (gestione tariffe e rapporti con gli utenti) conforme allo schema tipo di cui all'Appendice 2 MTR;
3. la dichiarazione di veridicità dei dati, compilata in conformità allo schema tipo dell'Appendice n. 3 del MTR e sottoscritta dal Sindaco;

FASE 3. Verifica del rispetto delle regole metodologiche:
Sulla base di tale documentazione si è provveduto a verificare:

- la completezza delle informazioni rispetto allo schema tipo di cui all'Appendice 2 MTR e la congruenza dei dati rispetto a quelli utilizzati nell'elaborazione del MTR trasmesso dal Comune;
- il rispetto delle regole metodologiche specificatamente dedicate alla rappresentazione dell'Iva (art. 6.1, secondo periodo e art. 18 MTR) ed all'accantonamento su crediti (14.2 MTR).

Nello schema di PEF sono state inserite le seguenti "detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF":

- per la parte riferita al gestore Ecoambiente afferiscono al minor valore riconosciuto rispetto a quello quantificato in applicazione del MTR, per garantire alla società l'importo contrattuale previsto;
- come da specifica comunicazione dell'Ente, sono state inserite rimodulazioni per la parte riferita ai costi ammessi a riconoscimento tariffario del Comune di Ceneselli per sterilizzare gli effetti della componente "COV" (maggiori costi operativi conseguenti all'emergenza pandemica) che il Comune intende finanziare con il c.d. "Fondo Covid".

COMUNE DI CEREGNANO

FASE 1: Analisi di completezza e correttezza

Il Comune di Ceregnano ha trasmesso il format compilato con i dati richiesti in data 24/02/2021 (acquisito al protocollo del Consiglio di bacino n. 252/2021) allegando relazione di accompagnamento e dichiarazione di veridicità.

Il Comune ha dato riscontro alle note inviate sopra citate comunicando la decisione di usufruire dell'agevolazione del fondo e precisamente in data 06/05/2021 (acquisito in pari data al protocollo del Consiglio di bacino n. 645/2021) per la copertura della componente RCU e in data 13/05/2021 (acquisito in pari data al protocollo del Consiglio di bacino n. 709/2021) per la copertura dei costi COV2021.

In data 14/06/2021 il Comune ha inoltre dato riscontro (acquisito dal Consiglio di bacino al prot. n. 941) alla nota inviata in data 09/06/2021, sopra citata (con protocollo del Consiglio di bacino n. 897) per precisare di voler attuare il conguaglio del maggior costo Pef 2020 rispetto al pef 2019 in unica rata, fermo restando l'utilizzo del fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali previsto dall'art. 106, c.5, del d.l. n. 34/2020.

FASE 2. Verifica dei dati definitivi ed analisi di congruenza dei dati e delle informazioni:
Il Comune di Ceregnano ha trasmesso via pec in data 24/02/2021 (acquisita in pari data al protocollo del Consiglio di bacino n. 252/2021), i documenti definitivi di propria competenza, ossia:

1. File RDT_2021 conforme allo schema del MTR;
2. relazione di accompagnamento cap. 2-3 relativa al servizio in gestione comunale (gestione tariffe e rapporti con gli utenti) conforme allo schema tipo di cui all'Appendice 2 MTR;
3. la dichiarazione di veridicità dei dati, compilata in conformità allo schema tipo dell'Appendice n. 3 del MTR e sottoscritta dal Sindaco;

FASE 3. Verifica del rispetto delle regole metodologiche:
Sulla base di tale documentazione si è provveduto a verificare:

- la completezza delle informazioni rispetto allo schema tipo di cui all'Appendice 2 MTR e la congruenza dei dati rispetto a quelli utilizzati nell'elaborazione del MTR trasmesso dal Comune;
- il rispetto delle regole metodologiche specificatamente dedicate alla rappresentazione dell'Iva (art. 6.1, secondo periodo e art. 18 MTR) ed all'accantonamento su crediti (14.2 MTR).

Nello schema di PEF sono state inserite le seguenti "detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF":

- per la parte riferita al gestore Ecoambiente afferiscono al minor valore riconosciuto rispetto a quello quantificato in applicazione del MTR, per garantire alla società l'importo contrattuale previsto;
- come da specifica comunicazione dell'Ente, sono state inserite rimodulazioni per la parte riferita ai costi ammessi a riconoscimento tariffario del Comune di Ceregnano per sterilizzare gli effetti della componente "COV" (maggiori costi operativi conseguenti all'emergenza pandemica) ed "RCU" (quota annuale del conguaglio relativo alla differenza tra i costi variabili determinati per l'anno 2019 e i costi risultanti dal PEF per l'anno 2020 per i comuni che si sono avvalsi della facoltà prevista dall'art. 107 c. 5 del D.L. 18/2020), le quali saranno coperte utilizzando il c.d. "fondo COVID";
- al fine di rientrare all'interno del limite alla crescita delle entrate tariffarie, nell'ambito delle Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF per la parte comunale è stata sterilizzata la componente tariffaria riferita ai conguagli positivi di 2.189 e ridotta la componente ACC (accantonamenti FCDE) per un importo pari a € 8.581.

COMUNE DI CORBOLA

FASE 1: Analisi di completezza e correttezza
Il Comune di Corbola ha trasmesso il format compilato con i dati richiesti in data 08/03/2021 (acquisito al protocollo del Consiglio di bacino n. 351/2021 del 09/03/2021) allegando relazione di accompagnamento e dichiarazione di veridicità.

Il Comune ha dato riscontro alle note prot. 606-638 del consiglio di bacino, in premessa riportate, in data 18/05/2021 (acquisito in pari data al protocollo del Consiglio di bacino con il n. 733/2021) comunicando la decisione di usufruire dell'agevolazione del fondo sia per la copertura della componente RCU che per i costi COV2021.

FASE 2. Verifica dei dati definitivi ed analisi di congruenza dei dati e delle informazioni:
Il Comune di Corbola ha trasmesso pec in data 08/03/2021 (acquisita al protocollo del Consiglio di bacino n. 351/2021 del 09/03/2021), i documenti definitivi di propria competenza, ossia:

1. File RDT_2021 conforme allo schema del MTR;
2. relazione di accompagnamento cap. 2-3 relativa al servizio in gestione comunale (gestione tariffe e rapporti con gli utenti) conforme allo schema tipo di cui all'Appendice 2 MTR;
3. la dichiarazione di veridicità dei dati, compilata in conformità allo schema tipo dell'Appendice n. 3 del MTR e sottoscritta dal Sindaco;

FASE 3. Verifica del rispetto delle regole metodologiche:
Sulla base di tale documentazione si è provveduto a verificare:

- la completezza delle informazioni rispetto allo schema tipo di cui all'Appendice 2 MTR e la congruenza dei dati rispetto a quelli utilizzati nell'elaborazione del MTR trasmesso dal Comune;
- il rispetto delle regole metodologiche specificatamente dedicate alla rappresentazione dell'Iva (art. 6.1, secondo periodo e art. 18 MTR) ed all'accantonamento su crediti (14.2 MTR).

Nello schema di PEF sono state inserite le seguenti "detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF":

- per la parte riferita al gestore Ecoambiente afferiscono al minor valore riconosciuto rispetto a quello quantificato in applicazione del MTR, per garantire alla società l'importo contrattuale previsto;
- come da specifica comunicazione dell'Ente, sono state inserite rimodulazioni per la parte riferita ai costi ammessi a riconoscimento tariffario del Comune di Corbola per sterilizzare gli effetti della componente "COV" (maggiori costi operativi conseguenti all'emergenza pandemica) ed "RCU" (quota annuale del conguaglio relativo alla differenza tra i costi variabili determinati per l'anno 2019 e i costi risultanti dal PEF per l'anno 2020 per i comuni che si sono avvalsi della facoltà prevista dall'art. 107 c. 5 del D.L. 18/2020), le quali saranno coperte utilizzando il c.d. "fondo COVID";

COMUNE DI COSTA DI ROVIGO

FASE 1: Analisi di completezza e correttezza

Il Comune di Costa di Rovigo ha trasmesso il format compilato con i dati richiesti in data 26/02/2021 (acquisito al protocollo del Consiglio di bacino n. 279/2021) allegando relazione di accompagnamento e dichiarazione di veridicità.

Il comune in data 09/03/2021 ha inviato nota relativa al differenziale pef2020 e 2021 (acquisita al protocollo del Consiglio di bacino n. 356/2021) comunicando che il Comune intende recuperare e sistemare le posizioni a debito e credito del 2020 con l'inclusione nel ruolo 2021 di quello suppletivo 2020, applicando le tariffe per l'anno 2020 alle utenze domestiche e provvedendo allo sgravio per le utenze non domestiche.

Il Comune ha dato riscontro alla nota inviata con prot. 606, sopra citata, in data 06/05/2021 (acquisito in pari data al protocollo del Consiglio di bacino n. 646/2021) comunicando la decisione di usufruire dell'agevolazione del fondo per la copertura della componente RCU, ha però poi inviato successiva nota in data 07/05/2021 rettificando la precedente del 06/05/2021 e confermando quanto dichiarato nella pec del 09/03/2021 e cioè che il costo a recupero nel PEF 2021 sarà coperto dagli introiti derivanti dall'applicazione delle tariffe Tari 2020 approvate a dicembre 2020 e saranno elaborate con suppletivo unitamente al ruolo 2021. Il Comune ha inoltre dato riscontro alla nota inviata con prot. 638, sopra citata, in data 14/05/2021 (acquisito in pari data al protocollo del Consiglio di bacino n. 720/2021) comunicando la decisione di usufruire dell'agevolazione del fondo per la copertura dei costi COV2021.

FASE 2. Verifica dei dati definitivi ed analisi di congruenza dei dati e delle informazioni:
Il Comune di Costa di Rovigo ha trasmesso via pec in data 26/02/2021 (acquisita al protocollo del Consiglio di bacino n. 279/2021), i documenti definitivi di propria competenza, ossia:

1. File RDT_2021 conforme allo schema del MTR;
2. relazione di accompagnamento cap. 2-3 relativa al servizio in gestione comunale (gestione tariffe e rapporti con gli utenti) conforme allo schema tipo di cui all'Appendice 2 MTR;
3. la dichiarazione di veridicità dei dati, compilata in conformità allo schema tipo dell'Appendice n. 3 del MTR e sottoscritta dal Sindaco;

FASE 3. Verifica del rispetto delle regole metodologiche:
Sulla base di tale documentazione si è provveduto a verificare:

- la completezza delle informazioni rispetto allo schema tipo di cui all'Appendice 2 MTR e la congruenza dei dati rispetto a quelli utilizzati nell'elaborazione del MTR trasmesso dal Comune;
- il rispetto delle regole metodologiche specificatamente dedicate alla rappresentazione dell'Iva (art. 6.1, secondo periodo e art. 18 MTR) ed all'accantonamento su crediti (14.2 MTR).

Nello schema di PEF sono state inserite le seguenti "detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF":

- per la parte riferita al gestore Ecoambiente afferiscono al minor valore riconosciuto rispetto a quello quantificato in applicazione del MTR, per garantire alla società l'importo contrattuale previsto;
- come da specifica comunicazione dell'Ente, sono state inserite rimodulazioni per la parte riferita ai costi ammessi a riconoscimento tariffario del Comune di Costa di Rovigo per sterilizzare gli effetti della componente "COV" (maggiori costi operativi conseguenti all'emergenza pandemica) ed "RCU" (quota annuale del conguaglio relativo alla differenza tra i costi variabili determinati per l'anno 2019 e i costi risultanti dal PEF per l'anno 2020 per i comuni che si sono avvalsi della facoltà prevista dall'art. 107 c. 5 del D.L. 18/2020), le quali saranno coperte utilizzando il c.d. "fondo COVID";
- al fine di rientrare all'interno del limite alla crescita delle entrate tariffarie, nell'ambito delle Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF per la parte comunale sono state sterilizzate le componenti tariffarie riferite ai conguagli positivi di 10.282€ ed allo sharing dei ricavi derivanti dalla vendita dei materiali raccolti (AR) e ridotta la componente ACC (accantonamenti FCDE) per un importo pari a € 870.

COMUNE DI CRESPINO

FASE 1: Analisi di completezza e correttezza

Il Comune di Crespino inizialmente non ha aderito alla raccolta dati comunali e, per tale ragione, è stato sollecitato con nota prot. 574 del 20/04/2021 non avendo avuto riscontro è stato inviato un secondo sollecito con prot. 629 in data 04/05/2021. Ha provveduto a trasmettere il format in data 14/06/2021 (acquisito al protocollo del Consiglio di bacino n. 938/2021) allegando relazione di accompagnamento e dichiarazione di veridicità.

Il Comune di Crespino non usufruisce dell'agevolazione per la copertura del maggior importo del PEF TARI 2020 rispetto al 2019 (componente RCU nella metodologia ARERA) perché il conguaglio Tari PEF 2020 dei costi RCU risulta negativo.

Il Comune non ha dato riscontro alla nota con prot. 638 del Consiglio di bacino, in premessa riportata, relativamente alla copertura dei costi COV21.

FASE 2. Verifica dei dati definitivi ed analisi di congruenza dei dati e delle informazioni:
Il Comune di Crespino ha trasmesso i documenti definitivi di propria competenza in data 14/06/2021 (acquisita al protocollo del Consiglio di bacino n. 938/2021), ossia:

1. File RDT_2021 conforme allo schema del MTR;
2. relazione di accompagnamento cap. 2-3 relativa al servizio in gestione comunale (gestione tariffe e rapporti con gli utenti) conforme allo schema tipo di cui all'Appendice 2 MTR;
3. la dichiarazione di veridicità dei dati, compilata in conformità allo schema tipo dell'Appendice n. 3 del MTR e sottoscritta dal Sindaco;

FASE 3. Verifica del rispetto delle regole metodologiche:
Sulla base di tale documentazione si è provveduto a verificare:

- la completezza delle informazioni rispetto allo schema tipo di cui all'Appendice 2 MTR e la congruenza dei dati rispetto a quelli utilizzati nell'elaborazione del MTR trasmesso dal Comune;
- il rispetto delle regole metodologiche specificatamente dedicate alla rappresentazione dell'Iva (art. 6.1, secondo periodo e art. 18 MTR) ed all'accantonamento su crediti (14.2 MTR).

Il processo di validazione dei dati trasmessi dal Comune di Crespino, sopra descritto, è avvenuto anche attraverso alcune interlocuzioni con i referenti dell'Ente locale volte da un lato a sanare eventuali incongruità di tipo metodologico, dall'altro a garantire un risultato finale in linea con le attese dell'Amministrazione comunale.

Nello schema di PEF sono state inserite le "detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF" nella parte riferita al gestore Ecoambiente e afferiscono al minor valore riconosciuto rispetto a quello quantificato in applicazione del MTR, per garantire alla società un importo pari a quello contrattualizzato a base di gara.

Il calcolo del "rho" ovvero dell'adeguamento tariffario, coerentemente con le linee metodologiche comunicate dall'ARERA nel manuale per il caricamento dei dati propedeutici al PEF 2021, è stato quantificato confrontando gli esiti del PEF 2021 con il PEF 2019, considerato che il Comune si è avvalso della facoltà prevista dal sopracitato art. 107 c. 5 della D.L. 18/20. L'importo complessivo del PEF genera una riduzione percentuale pari al 2,0%.

COMUNE DI FICAROLO

FASE 1: Analisi di completezza e correttezza

Il Comune di Ficarolo ha trasmesso il format compilato con i dati richiesti in data 03/03/2021 (acquisito al protocollo del Consiglio di bacino n. 332/2021 del 04/03/2021) allegando relazione di accompagnamento e dichiarazione di veridicità.

Il Comune non ha dato riscontro alla nota prot. 606 del Consiglio di bacino, in premessa riportata, relativa alla copertura della componente RCU.
Mentre ha dato riscontro alla nota 638 in data 14/05/2021 (acquisito in pari data al protocollo del Consiglio di bacino con il n. 722/2021) comunicando la decisione di usufruire dell'agevolazione del fondo per la copertura della componente dei costi COV2021.

FASE 2. Verifica dei dati definitivi ed analisi di congruenza dei dati e delle informazioni:
Il Comune di Ficarolo ha trasmesso via pec in data 03/03/2021 (acquisita al protocollo del Consiglio di bacino n. 332/2021 del 04/03/2021), i documenti definitivi di propria competenza, ossia:

1. File RDT_2021 conforme allo schema del MTR;
2. relazione di accompagnamento cap. 2-3 relativa al servizio in gestione comunale (gestione tariffe e rapporti con gli utenti) conforme allo schema tipo di cui all'Appendice 2 MTR;
3. dichiarazione di veridicità dei dati, compilata in conformità allo schema tipo dell'Appendice n. 3 del MTR e sottoscritta dal Sindaco;

FASE 3. Verifica del rispetto delle regole metodologiche:
Sulla base di tale documentazione si è provveduto a verificare:

- la completezza delle informazioni rispetto allo schema tipo di cui all'Appendice 2 MTR e la congruenza dei dati rispetto a quelli utilizzati nell'elaborazione del MTR trasmesso dal Comune;
- il rispetto delle regole metodologiche specificatamente dedicate alla rappresentazione dell'Iva (art. 6.1, secondo periodo e art. 18 MTR) ed all'accantonamento su crediti (14.2 MTR).

Il processo di validazione dei dati trasmessi dal Comune di Ficarolo, sopra descritto, è avvenuto anche attraverso interlocuzioni con i referenti dell'Ente locale volte da un lato a sanare eventuali incongruità di tipo metodologico, dall'altro a garantire un risultato finale in linea con le attese dell'Amministrazione comunale.

Nello schema di PEF sono state inserite le seguenti "detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF":

- Le detrazioni per la parte riferita al gestore Ecoambiente afferiscono al minor valore riconosciuto rispetto a quello quantificato in applicazione del MTR, per garantire alla società un importo pari a quello contrattualizzato a base di gara;
- Come da specifica comunicazione dell'Ente, sono state inserite rimodulazioni per la parte riferita ai costi ammessi a riconoscimento tariffario del Comune di Ficarolo per sterilizzare gli effetti delle componenti **"RCU"** (quota annuale del conguaglio relativo alla differenza tra i costi variabili determinati per l'anno 2019 e i costi risultanti dal PEF per l'anno 2020 per i comuni che si sono avvalsi della facoltà prevista dall'art. 107 c. 5 del D.L. 18/2020) e **"COV"** (maggiori costi operativi conseguenti all'emergenza pandemica), le quali saranno coperte utilizzando il c.d. "fondo COVID";
- In aggiunta alle rimodulazioni di cui al punto precedente è stato inserito un ulteriore importo nelle Detrazioni ex art. 4.5, al fine di rientrare entro i limiti alla crescita tariffaria imposti dal MTR.

Il calcolo del "rho" ovvero dell'adeguamento tariffario, coerentemente con le linee metodologiche comunicate dall'ARERA nel manuale per il caricamento dei dati propedeutici al PEF 2021, è stato quantificato confrontando gli esiti del PEF 2021 con il PEF 2019, considerato che il Comune si è avvalso della facoltà prevista dal sopraccitato art. 107 c. 5 della D.L. 18/20. L'incremento percentuale così quantificato, anche alla luce delle rimodulazioni sopra riportate, è pari al 6,6%, ovvero nel limite massimo alla crescita tariffaria imposto dal MTR.

COMUNE DI FIESSO UMBERTIANO

FASE 1: Analisi di completezza e correttezza

Il Comune di Fiesso Umbertiano ha trasmesso il format compilato con i dati richiesti in data 26/02/2021 (acquisito al protocollo del Consiglio di bacino n. 271/2021) allegando relazione di accompagnamento e dichiarazione di veridicità.

Il Comune ha dato riscontro alla nota prot. 606 del Consiglio di bacino, in premessa riportata, in data 06/05/2021 (acquisito in pari data al protocollo del Consiglio di bacino con il n. 643/2021) comunicando la decisione di usufruire dell'agevolazione del fondo per la copertura della componente RCU e richiedendo di conoscere il dettaglio del maggior costo 2020 della raccolta di rifiuti (presso il domicilio di quarantenati del loro comune).

Il Comune con nota 953 del 15/06/2021 ha dato riscontro alla nota prot. 638 comunicando la decisione di usufruire dell'agevolazione del fondo per la copertura della componente dei costi COV2021.

FASE 2. Verifica dei dati definitivi ed analisi di congruenza dei dati e delle informazioni:
Il Comune di Fiesso Umbertiano ha trasmesso via pec in data 26/02/2021 (acquisita in pari data al protocollo del Consiglio di bacino n. 271/2021), i documenti definitivi di propria competenza, ossia:

1. File RDT_2021 conforme allo schema del MTR;
2. relazione di accompagnamento cap. 2-3 relativa al servizio in gestione comunale (gestione tariffe e rapporti con gli utenti) conforme allo schema tipo di cui all'Appendice 2 MTR;
3. la dichiarazione di veridicità dei dati, compilata in conformità allo schema tipo dell'Appendice n. 3 del MTR e sottoscritta dal Sindaco;

FASE 3. Verifica del rispetto delle regole metodologiche:
Sulla base di tale documentazione si è provveduto a verificare:

- la completezza delle informazioni rispetto allo schema tipo di cui all'Appendice 2 MTR e la congruenza dei dati rispetto a quelli utilizzati nell'elaborazione del MTR trasmesso dal Comune;
- il rispetto delle regole metodologiche specificatamente dedicate alla rappresentazione dell'Iva (art. 6.1, secondo periodo e art. 18 MTR) ed all'accantonamento su crediti (14.2 MTR).

Nello schema di PEF sono state inserite le seguenti "detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF":

- per la parte riferita al gestore Ecoambiente afferiscono al minor valore riconosciuto rispetto a quello quantificato in applicazione del MTR, per garantire alla società l'importo contrattuale previsto;
- come da specifica comunicazione dell'Ente, sono state inserite rimodulazioni per la parte riferita ai costi ammessi a riconoscimento tariffario del Comune di Fiesso Umbertiano per sterilizzare gli effetti della componente "COV" (maggiori costi operativi conseguenti all'emergenza pandemica) ed "RCU" (quota annuale del conguaglio relativo alla differenza tra i costi variabili determinati per l'anno 2019 e i costi risultanti dal PEF per l'anno 2020 per i comuni che si sono avvalsi della facoltà prevista dall'art. 107 c. 5 del D.L. 18/2020), le quali saranno coperte utilizzando il c.d. "fondo COVID".

COMUNE DI FRASSINELLE POLESINE

FASE 1: Analisi di completezza e correttezza

Il Comune di Frassinelle Polesine ha trasmesso il format compilato con i dati richiesti in data 26/02/2021 (acquisito in data 01/03/2021 al protocollo del Consiglio di bacino n. 288/2021) allegando relazione di accompagnamento e dichiarazione di veridicità.

Il Comune ha dato riscontro alle note prot. 606-638 del Consiglio di bacino, in premessa riportate, in data 12/05/2021 (acquisito in data 13/05/2021 al protocollo del Consiglio di bacino con il n. 705/2021) comunicando la decisione di usufruire dell'agevolazione del fondo sia per la copertura della componente RCU che per i costi COV2021.

Il Comune dopo aver apportato alcune modifiche al format precedentemente inviato, in data 14/06/2021, ha provveduto mediante pec alla trasmissione della documentazione aggiornata (acquisita al protocollo del Consiglio di bacino n. 940/2021).

FASE 2. Verifica dei dati definitivi ed analisi di congruenza dei dati e delle informazioni:
Il Comune di Frassinelle Polesine ha trasmesso via pec in data 14/06/2021 (acquisita in pari data al protocollo del Consiglio di bacino n. 940/2021), i documenti definitivi di propria competenza, ossia:

1. File RDT_2021 conforme allo schema del MTR;
2. relazione di accompagnamento cap. 2-3 relativa al servizio in gestione comunale (gestione tariffe e rapporti con gli utenti) conforme allo schema tipo di cui all'Appendice 2 MTR;
3. la dichiarazione di veridicità dei dati, compilata in conformità allo schema tipo dell'Appendice n. 3 del MTR e sottoscritta dal Sindaco;

FASE 3. Verifica del rispetto delle regole metodologiche:
Sulla base di tale documentazione si è provveduto a verificare:

- la completezza delle informazioni rispetto allo schema tipo di cui all'Appendice 2 MTR e la congruenza dei dati rispetto a quelli utilizzati nell'elaborazione del MTR trasmesso dal Comune;
- il rispetto delle regole metodologiche specificatamente dedicate alla rappresentazione dell'Iva (art. 6.1, secondo periodo e art. 18 MTR) ed all'accantonamento su crediti (14.2 MTR).

Nello schema di PEF sono state inserite le seguenti "detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF":

- per la parte riferita al gestore Ecoambiente afferiscono al minor valore riconosciuto rispetto a quello quantificato in applicazione del MTR, per garantire alla società l'importo contrattuale previsto;
- come da specifica comunicazione dell'Ente, sono state inserite rimodulazioni per la parte riferita ai costi ammessi a riconoscimento tariffario del Comune di Frassinelle Polesine per sterilizzare gli effetti della componente "COV" (maggiori costi operativi conseguenti all'emergenza pandemica) ed "RCU" (quota annuale del conguaglio relativo alla differenza tra i costi variabili determinati per l'anno 2019 e i costi risultanti dal PEF per l'anno 2020 per i comuni che si sono avvalsi della facoltà prevista dall'art. 107 c. 5 del D.L. 18/2020), le quali saranno coperte utilizzando il c.d. "fondo COVID".

COMUNE DI FRATTA POLESINE

FASE 1: Analisi di completezza e correttezza

Il Comune di Fratta Polesine ha trasmesso il format compilato con i dati richiesti in data 24/02/2021 (acquisito al protocollo del Consiglio di bacino n. 251/2021) allegando relazione di accompagnamento e dichiarazione di veridicità.

Il Comune ha dato riscontro alle note prot. 606-638 del consiglio di bacino, in premessa riportate, in data 07/05/2021 (acquisito in pari data al protocollo del Consiglio di bacino con il n. 666/2021) comunicando la decisione di usufruire dell'agevolazione del fondo sia per la copertura della componente RCU che per i costi COV2021.

FASE 2. Verifica dei dati definitivi ed analisi di congruenza dei dati e delle informazioni:
Il Comune di Fratta Polesine ha trasmesso via pec in data 24/02/2021 (acquisita in pari data al protocollo del Consiglio di bacino n. 251/2021), i documenti definitivi di propria competenza, ossia:

1. File RDT_2021 conforme allo schema del MTR;
2. relazione di accompagnamento cap. 2-3 relativa al servizio in gestione comunale (gestione tariffe e rapporti con gli utenti) conforme allo schema tipo di cui all'Appendice 2 MTR;
3. la dichiarazione di veridicità dei dati, compilata in conformità allo schema tipo dell'Appendice n. 3 del MTR e sottoscritta dal Sindaco;

FASE 3. Verifica del rispetto delle regole metodologiche:
Sulla base di tale documentazione si è provveduto a verificare:

- la completezza delle informazioni rispetto allo schema tipo di cui all'Appendice 2 MTR e la congruenza dei dati rispetto a quelli utilizzati nell'elaborazione del MTR trasmesso dal Comune;
- il rispetto delle regole metodologiche specificatamente dedicate alla rappresentazione dell'Iva (art. 6.1, secondo periodo e art. 18 MTR) ed all'accantonamento su crediti (14.2 MTR).

Il processo di validazione dei dati trasmessi dal Comune di Fratta Polesine, sopra descritto, è avvenuto anche attraverso interlocuzioni con i referenti dell'Ente locale volte da un lato a sanare eventuali incongruità di tipo metodologico, dall'altro a garantire un risultato finale in linea con le attese dell'Amministrazione comunale.

Nello schema di PEF sono state inserite le seguenti "detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF":

- Le detrazioni per la parte riferita al gestore Ecoambiente afferiscono al minor valore riconosciuto rispetto a quello quantificato in applicazione del MTR, per garantire alla società un importo pari a quello contrattualizzato a base di gara;
- Come da specifica comunicazione dell'Ente, sono state inserite rimodulazioni per la parte riferita ai costi ammessi a riconoscimento tariffario del Comune di Fratta Polesine per sterilizzare gli effetti delle componenti **"RCU"** (quota annuale del conguaglio relativo alla differenza tra i costi variabili determinati per l'anno 2019 e i costi risultanti dal PEF per l'anno 2020 per i comuni che si sono avvalsi della facoltà prevista dall'art. 107 c. 5 del D.L. 18/2020) e **"COV"** (maggiori costi operativi conseguenti all'emergenza pandemica), le quali saranno coperte utilizzando il c.d. "fondo COVID".

Il calcolo del "rho" ovvero dell'adeguamento tariffario, coerentemente con le linee metodologiche comunicate dall'ARERA nel manuale per il caricamento dei dati propedeutici al PEF 2021, è stato quantificato confrontando gli esiti del PEF 2021 con il PEF 2019, considerato che il Comune si è avvalso della facoltà prevista dal sopraccitato art. 107 c. 5 della D.L. 18/20. L'incremento percentuale così quantificato, anche alla luce delle rimodulazioni sopra riportate, è pari al 3,7%, ovvero nel limite massimo alla crescita tariffaria imposto dal MTR.

COMUNE DI GAIBA

FASE 1: Analisi di completezza e correttezza

Il Comune di Gaiba ha trasmesso inizialmente il format compilato con i dati richiesti in data 26/02/2021 (acquisito al protocollo del Consiglio di bacino n. 281/2021) e con ulteriore pec alla stessa data ha inviato la relazione di accompagnamento e dichiarazione di veridicità (acquisite al protocollo del Consiglio di bacino n. 270/2021).

Il Comune ha dovuto apportare alcune modifiche al format ed alla relazione di accompagnamento, ha cosi provveduto alla trasmissione definitiva in data 02/03/2021 (acquisiti in data 03/03/2021 al protocollo del Consiglio di bacino n. 319/2021).

Il Comune non usufruisce dell'agevolazione per la copertura del maggior importo del PEF TARI 2020 rispetto al 2019 (componente RCU nella metodologia ARERA) in quanto ha approvato il PEF2020 in via ordinaria ossia entro la scadenza del termine per l'approvazione del bilancio preventivo e inoltre perché il conguaglio Tari PEF 2020 dei costi RCU risulterebbe comunque negativo.

Con nota 716/2021 del 14/05/2021 il Comune ha comunicato la decisione di usufruire dell'agevolazione del fondo per la copertura dei costi COV2021.

FASE 2. Verifica dei dati definitivi ed analisi di congruenza dei dati e delle informazioni:
Il Comune di Gaiba ha quindi trasmesso via pec in data 02/03/2021 (acquisita in data 03/03/2021 al protocollo del Consiglio di bacino n. 319/2021), i documenti definitivi di propria competenza, ossia:

1. File RDT_2021 conforme allo schema del MTR;
2. relazione di accompagnamento cap. 2-3 relativa al servizio in gestione comunale (gestione tariffe e rapporti con gli utenti) conforme allo schema tipo di cui all'Appendice 2 MTR;
3. la dichiarazione di veridicità dei dati, compilata in conformità allo schema tipo dell'Appendice n. 3 del MTR e sottoscritta dal Sindaco;

FASE 3. Verifica del rispetto delle regole metodologiche:
Sulla base di tale documentazione si è provveduto a verificare:

- la completezza delle informazioni rispetto allo schema tipo di cui all'Appendice 2 MTR e la congruenza dei dati rispetto a quelli utilizzati nell'elaborazione del MTR trasmesso dal Comune;
- il rispetto delle regole metodologiche specificatamente dedicate alla rappresentazione dell'Iva (art. 6.1, secondo periodo e art. 18 MTR) ed all'accantonamento su crediti (14.2 MTR).

Il processo di validazione dei dati trasmessi dal Comune di Gaiba, sopra descritto, è avvenuto anche attraverso interlocuzioni con i referenti dell'Ente locale volte da un lato a sanare eventuali incongruità di tipo metodologico, dall'altro a garantire un risultato finale in linea con le attese dell'Amministrazione comunale.

Nello schema di PEF sono state inserite le seguenti "detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF":

- Le detrazioni per la parte riferita al gestore Ecoambiente afferiscono al minor valore riconosciuto rispetto a quello quantificato in applicazione del MTR, per garantire alla società un importo pari a quello contrattualizzato a base di gara;
- Come da specifica comunicazione dell'Ente, sono state inserite rimodulazioni per la parte riferita ai costi ammessi a riconoscimento tariffario del Comune di Gaiba per sterilizzare gli effetti delle componenti "COV" (maggiori costi operativi conseguenti all'emergenza pandemica), le quali saranno coperte utilizzando il c.d. "fondo COVID";
- In aggiunta alle rimodulazioni di cui al punto precedente è stato inserito un ulteriore importo nelle Detrazioni ex art. 4.5, al fine di rientrare entro i limiti alla crescita tariffaria imposti dal MTR.

Il calcolo del "rho" ovvero dell'adeguamento tariffario, coerentemente con le linee metodologiche comunicate dall'ARERA nel manuale per il caricamento dei dati propedeutici al PEF 2021, è stato quantificato

confrontando gli esiti del PEF 2021 con il PEF 2020. L'incremento percentuale così quantificato, anche alla luce delle rimodulazioni sopra riportate, è pari al 5,6%, ovvero nel limite massimo alla crescita tariffaria imposto dal MTR.

COMUNE DI GAVELLO

FASE 1: Analisi di completezza e correttezza

Il Comune di Gavello inizialmente non ha aderito alla raccolta dati comunali e, per tale ragione, è stato sollecitato con nota prot. 574 del 20/04/2021 non avendo avuto riscontro è stato inviato un secondo sollecito con prot. 629 in data 04/05/2021. In data 08/05/2021 ha provveduto a trasmettere il format compilato con i dati richiesti allegando relazione di accompagnamento e dichiarazione di veridicità (acquisito in data 10/05/2021 al protocollo del Consiglio di bacino con il n. 674/2021).

Il comune non ha dato riscontro alle note prot. 606 e 638 sopra citate, non ha quindi comunicato alcuna decisione relativamente all'utilizzo del fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali, previsto dall'art.106, co. 5, del decreto legge 34/2020 per la copertura del maggior importo del PEF TARI 2020 rispetto al 2019, e neppure in merito all'utilizzo di tale fondo per la copertura dei costi COV2021.

FASE 2. Verifica dei dati definitivi ed analisi di congruenza dei dati e delle informazioni:
Il Comune di Gavello ha quindi trasmesso via pec in data 08/05/2021 (acquisita in data 10/05/2021 al protocollo del Consiglio di bacino n. 674/2021), i documenti definitivi di propria competenza, ossia:

1. File RDT_2021 conforme allo schema del MTR;
2. relazione di accompagnamento cap. 2-3 relativa al servizio in gestione comunale (gestione tariffe e rapporti con gli utenti) conforme allo schema tipo di cui all'Appendice 2 MTR;
3. la dichiarazione di veridicità dei dati, compilata in conformità allo schema tipo dell'Appendice n. 3 del MTR e sottoscritta dal Sindaco;

FASE 3. Verifica del rispetto delle regole metodologiche:
Sulla base di tale documentazione si è provveduto a verificare:

- la completezza delle informazioni rispetto allo schema tipo di cui all'Appendice 2 MTR e la congruenza dei dati rispetto a quelli utilizzati nell'elaborazione del MTR trasmesso dal Comune;
- il rispetto delle regole metodologiche specificatamente dedicate alla rappresentazione dell'Iva (art. 6.1, secondo periodo e art. 18 MTR) ed all'accantonamento su crediti (14.2 MTR).

Il processo di validazione dei dati trasmessi dal Comune di Gavello, sopra descritto, è avvenuto anche attraverso alcune interlocuzioni con i referenti dell'Ente locale volte da un lato a sanare eventuali incongruità di tipo metodologico, dall'altro a garantire un risultato finale in linea con le attese dell'Amministrazione comunale.

Nello schema di PEF sono state inserite le seguenti "detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF":

- Le detrazioni per la parte riferita al gestore Ecoambiente afferiscono al minor valore riconosciuto rispetto a quello quantificato in applicazione del MTR, per garantire alla società un importo pari a quello contrattualizzato a base di gara;
- Come da proposta di PEF dell'ETC a cui l'Ente locale non ha dato riscontro negativo, sono state inserite rimodulazioni per la parte riferita ai costi ammessi a riconoscimento tariffario del Comune di Guarda Veneta per sterilizzare gli effetti delle componenti "RCU" (quota annuale del conguaglio relativo alla differenza tra i costi variabili determinati per l'anno 2019 e i costi risultanti dal PEF per l'anno 2020 per i comuni che si sono avvalsi della facoltà prevista dall'art. 107 c. 5 del D.L. 18/2020) e "COV" (maggiori costi operativi conseguenti all'emergenza pandemica), le quali saranno coperte utilizzando il c.d. "fondo COVID";
- In aggiunta alle rimodulazioni di cui al punto precedente è stato inserito un ulteriore importo nelle Detrazioni ex art. 4.5, per ridurre il riconoscimento tariffario della componente tariffaria CARC (per un importo pari a € 6.044) ed è stata azzerata la componente tariffaria "Conguagli 2019" (per € 15.163).

Il calcolo del “rho” ovvero dell’adeguamento tariffario, coerentemente con le linee metodologiche comunicate dall’ARERA nel manuale per il caricamento dei dati propedeutici al PEF 2021, è stato quantificato confrontando gli esiti del PEF 2021 con il PEF 2019, considerato che il Comune si è avvalso della facoltà prevista dal sopracitato art. 107 c. 5 della D.L. 18/20. L’incremento percentuale così quantificato, anche alla luce delle rimodulazioni sopra riportate, è pari al 6,6%, ovvero nel limite massimo alla crescita tariffaria imposto dal MTR.

COMUNE DI GIACCIANO CON BARUCHELLA

FASE 1: Analisi di completezza e correttezza

Il Comune di Giacciano con Baruchella ha trasmesso il format compilato con i dati richiesti in data 02/03/2021 (acquisito al protocollo del Consiglio di bacino n. 314/2021) allegando relazione di accompagnamento e dichiarazione di veridicità.

Il Comune di Giacciano con Baruchella non usufruisce dell'agevolazione per la copertura del maggior importo del PEF TARI 2020 rispetto al 2019 (componente RCU nella metodologia ARERA) perché il conguaglio Tari PEF 2020 dei costi RCU risulta negativo.

Il Comune ha dato riscontro alla nota con prot. 638, in premessa citato, in data 13/05/2021 (acquisito al protocollo del Consiglio di bacino con il n. 711/2021) comunicando la decisione di usufruire dell'agevolazione del fondo per la copertura dei costi COV2021.

FASE 2. Verifica dei dati definitivi ed analisi di congruenza dei dati e delle informazioni:
Il Comune di Giacciano con Baruchella ha trasmesso via pec in data 02/03/2021 (acquisita in pari data al protocollo del Consiglio di bacino n. 314/2021), i documenti definitivi di propria competenza, ossia:

1. File RDT_2021 conforme allo schema del MTR;
2. relazione di accompagnamento cap. 2-3 relativa al servizio in gestione comunale (gestione tariffe e rapporti con gli utenti) conforme allo schema tipo di cui all'Appendice 2 MTR;
3. la dichiarazione di veridicità dei dati, compilata in conformità allo schema tipo dell'Appendice n. 3 del MTR e sottoscritta dal Sindaco;

FASE 3. Verifica del rispetto delle regole metodologiche:
Sulla base di tale documentazione si è provveduto a verificare:

- la completezza delle informazioni rispetto allo schema tipo di cui all'Appendice 2 MTR e la congruenza dei dati rispetto a quelli utilizzati nell'elaborazione del MTR trasmesso dal Comune;
- il rispetto delle regole metodologiche specificatamente dedicate alla rappresentazione dell'Iva (art. 6.1, secondo periodo e art. 18 MTR) ed all'accantonamento su crediti (14.2 MTR).

Nello schema di PEF del Comune di Giacciano con Baruchella sono state inserite le seguenti "detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF":

- Le detrazioni per la parte riferita al gestore Ecoambiente afferiscono al minor valore riconosciuto rispetto a quello quantificato in applicazione del MTR, per garantire alla società un importo pari a quello contrattualizzato a base di gara;
- Come da specifica comunicazione dell'Ente, sono state inserite rimodulazioni per la parte riferita ai costi ammessi a riconoscimento tariffario del Comune di Giacciano con Baruchella per sterilizzare gli effetti della componente "COV" (maggiori costi operativi conseguenti all'emergenza pandemica), le quali saranno coperte utilizzando il c.d. "fondo COVID".

Inoltre, considerato che il PEF 2021 evidenziava un decremento tariffario, il valore delle componenti RC_{TV} e RC_{TF}, la cui sommatoria risultava anch'essa negativa, è stato assegnato un valore alla variabile "r" (numero di rate) pari a 4.

Il Comune si è avvalso della facoltà prevista dall'art. 107 c. 5 del D.L. 18/2020, applicando per l'anno 2020 le tariffe del 2019. Il valore della componente "RCU" (volta a riconoscere in tariffa il differenziale tra quanto introitato nel 2020 e quanto previsto nel PEF 2020) è negativa, da cui si evince che il PEF 2020 risultava di importo inferiore rispetto a quello approvato per l'anno 2019.

Il calcolo del "rho" ovvero dell'adeguamento tariffario, coerentemente con le linee metodologiche comunicate dall'ARERA nel manuale per il caricamento dei dati propedeutici al PEF 2021, è stato quantificato confrontando gli esiti del PEF 2021 con il PEF 2019, considerato che il Comune si è avvalso della facoltà prevista dal sopraccitato art. 107 c. 5 della D.L. 18/20. Il parametro così quantificato evidenzia un decremento percentuale pari allo 0,4%, ovviamente entro i limiti alla crescita tariffaria imposti dal MTR.

COMUNE DI GUARDA VENETA

FASE 1: Analisi di completezza e correttezza

Il Comune di Guarda Veneta ha trasmesso il format compilato con i dati richiesti in data 10/05/2021 (acquisito al protocollo del Consiglio di bacino con il n. 683/2021) allegando relazione di accompagnamento e dichiarazione di veridicità.

Il Comune non ha dato riscontro alle note prot. 606 e 638 e pertanto non ha comunicato se intende usufruire dell'agevolazione del fondo sia per la copertura della componente RCU che per i costi COV 2021.

FASE 2. Verifica dei dati definitivi ed analisi di congruenza dei dati e delle informazioni:
Il Comune di Guarda Veneta trasmesso in data 10/05/2021 i documenti definitivi di propria competenza (acquisiti al protocollo del Consiglio di bacino n. 683/2021), ossia:

1. File RDT_2021 conforme allo schema del MTR;
2. relazione di accompagnamento cap. 2-3 relativa al servizio in gestione comunale (gestione tariffe e rapporti con gli utenti) conforme allo schema tipo di cui all'Appendice 2 MTR;
3. la dichiarazione di veridicità dei dati, compilata in conformità allo schema tipo dell'Appendice n. 3 del MTR e sottoscritta dal Sindaco;

FASE 3. Verifica del rispetto delle regole metodologiche:
Sulla base di tale documentazione si è provveduto a verificare:

- la completezza delle informazioni rispetto allo schema tipo di cui all'Appendice 2 MTR e la congruenza dei dati rispetto a quelli utilizzati nell'elaborazione del MTR trasmesso dal Comune;
- il rispetto delle regole metodologiche specificatamente dedicate alla rappresentazione dell'Iva (art. 6.1, secondo periodo e art. 18 MTR) ed all'accantonamento su crediti (14.2 MTR).

Il processo di validazione dei dati trasmessi dal Comune di Guarda Veneta, sopra descritto, è avvenuto anche attraverso alcune interlocuzioni con i referenti dell'Ente locale volte da un lato a sanare eventuali incongruità di tipo metodologico, dall'altro a garantire un risultato finale in linea con le attese dell'Amministrazione comunale.

Nello schema di PEF sono state inserite le seguenti "detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF":

- le detrazioni per la parte riferita al gestore Ecoambiente afferiscono al minor valore riconosciuto rispetto a quello quantificato in applicazione del MTR, per garantire alla società un importo pari a quello contrattualizzato a base di gara;
- Come da proposta di PEF dell'ETC a cui l'Ente locale non ha dato riscontro negativo, sono state inserite rimodulazioni per la parte riferita ai costi ammessi a riconoscimento tariffario del Comune di Guarda Veneta per sterilizzare gli effetti delle componenti "RCU" (quota annuale del conguaglio relativo alla differenza tra i costi variabili determinati per l'anno 2019 e i costi risultanti dal PEF per l'anno 2020 per i comuni che si sono avvalsi della facoltà prevista dall'art. 107 c. 5 del D.L. 18/2020) e "COV" (maggiori costi operativi conseguenti all'emergenza pandemica), le quali saranno coperte utilizzando il c.d. "fondo COVID";
- In aggiunta alle rimodulazioni di cui al punto precedente è stato inserito un ulteriore importo delle Detrazioni ex art. 4.5, per ridurre il riconoscimento tariffario della componente tariffaria CK (per un importo pari a € 23.414) e della componente CARC (per un importo pari a € 6.044).

Il calcolo del "rho" ovvero dell'adeguamento tariffario, coerentemente con le linee metodologiche comunicate dall'ARERA nel manuale per il caricamento dei dati propedeutici al PEF 2021, è stato quantificato confrontando gli esiti del PEF 2021 con il PEF 2019, considerato che il Comune si è avvalso della facoltà prevista dal sopracitato art. 107 c. 5 della D.L. 18/20. L'incremento percentuale così quantificato, anche alla luce delle rimodulazioni sopra riportate, è pari al 6,6%, ovvero nel limite massimo alla crescita tariffaria imposto dal MTR.

COMUNE DI LENDINARA

Il Comune di Lendinara ha trasmesso il format compilato con i dati richiesti in data 23/02/2021 (acquisito al protocollo del Consiglio di bacino n. 242/2021).

Il Comune di Lendinara è escluso dall'utilizzo del fondo per la copertura del maggior importo del PEF TARI 2020 rispetto al 2019 (componente RCU nella metodologia ARERA) perché il Comune ha approvato il PEF 2020 in via ordinaria, ossia entro la scadenza dell'approvazione del bilancio di previsione.

Il Comune non ha dato riscontro alla nota con prot. 638 del Consiglio di bacino, in premessa riportata, relativamente alla copertura dei costi COV21.

FASE 2. Verifica dei dati definitivi ed analisi di congruenza dei dati e delle informazioni:
Il Comune di Lendinara ha quindi trasmesso, con nota prot. n. 242 del 23/02/2021, i documenti definitivi di propria competenza, ossia:

1. File RDT_2021 conforme allo schema del MTR;
2. relazione di accompagnamento cap. 2-3 relativa al servizio in gestione comunale (gestione tariffe e rapporti con gli utenti) conforme allo schema tipo di cui all'Appendice 2 MTR;
3. la dichiarazione di veridicità dei dati, compilata in conformità allo schema tipo dell'Appendice n. 3 del MTR e sottoscritta dal Sindaco;

FASE 3. Verifica del rispetto delle regole metodologiche:
Sulla base di tale documentazione si è provveduto a verificare:

- la completezza delle informazioni rispetto allo schema tipo di cui all'Appendice 2 MTR e la congruenza dei dati rispetto a quelli utilizzati nell'elaborazione del MTR trasmesso dal Comune;
- il rispetto delle regole metodologiche specificatamente dedicate alla rappresentazione dell'Iva (art. 6.1, secondo periodo e art. 18 MTR) ed all'accantonamento su crediti (14.2 MTR).

Il processo di validazione dei dati trasmessi dal Comune di Lendinara, sopra descritto, è avvenuto anche attraverso interlocuzioni con i referenti dell'Ente locale volte da un lato a sanare eventuali incongruità di tipo metodologico, dall'altro a garantire un risultato finale in linea con le attese dell'Amministrazione comunale.

Nello schema di PEF sono state inserite le "detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF" per la parte riferita al gestore Ecoambiente che afferiscono al minor valore riconosciuto rispetto a quello quantificato in applicazione del MTR, per garantire alla società un importo pari a quello contrattualizzato a base di gara..

Il calcolo del "rho" ovvero dell'adeguamento tariffario, coerentemente con le linee metodologiche comunicate dall'ARERA nel manuale per il caricamento dei dati propedeutici al PEF 2021, è stato quantificato confrontando gli esiti del PEF 2021 con il PEF 2020. L'incremento percentuale così quantificato, anche alla luce delle rimodulazioni sopra riportate, è pari al 0,2%, ovvero nel limite massimo alla crescita tariffaria imposto dal MTR.

COMUNE DI LOREO

FASE 1: Analisi di completezza e correttezza

Il Comune di Loreo ha trasmesso il format compilato con i dati richiesti in data 17/03/2021 (acquisito al protocollo del Consiglio di bacino n. 459/2021).

Il Comune ha dato riscontro alle note prot. 606 e 638, sopra citate, in data 17/05/2021 (acquisito in pari data al protocollo del Consiglio di bacino n. 728/2021), comunicando la decisione di usufruire dell'agevolazione del fondo per la copertura dei costi COV2021 mentre la componente RCU verrà finanziata mediante la tassa rifiuti da distribuire in tre anni 2021-2022-2023.

FASE 2. Verifica dei dati definitivi ed analisi di congruenza dei dati e delle informazioni:
Il Comune di Loreo ha quindi trasmesso, con nota prot. n. 459 del 17/03/2021, i documenti definitivi di propria competenza, ossia:

1. File RDT_2021 conforme allo schema del MTR;
2. relazione di accompagnamento cap. 2-3 relativa al servizio in gestione comunale (gestione tariffe e rapporti con gli utenti) conforme allo schema tipo di cui all'Appendice 2 MTR;
3. la dichiarazione di veridicità dei dati, compilata in conformità allo schema tipo dell'Appendice n. 3 del MTR e sottoscritta dal Sindaco;

FASE 3. Verifica del rispetto delle regole metodologiche:
Sulla base di tale documentazione si è provveduto a verificare:

- la completezza delle informazioni rispetto allo schema tipo di cui all'Appendice 2 MTR e la congruenza dei dati rispetto a quelli utilizzati nell'elaborazione del MTR trasmesso dal Comune;
- il rispetto delle regole metodologiche specificatamente dedicate alla rappresentazione dell'Iva (art. 6.1, secondo periodo e art. 18 MTR) ed all'accantonamento su crediti (14.2 MTR).

Il processo di validazione dei dati trasmessi dal Comune di Loreo, sopra descritto, è avvenuto anche attraverso interlocuzioni con i referenti dell'Ente locale volte da un lato a sanare eventuali incongruità di tipo metodologico, dall'altro a garantire un risultato finale in linea con le attese dell'Amministrazione comunale.

Nello schema di PEF sono state inserite le seguenti "detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF":

- Le detrazioni per la parte riferita al gestore Ecoambiente afferiscono al minor valore riconosciuto rispetto a quello quantificato in applicazione del MTR, per garantire alla società un importo pari a quello contrattualizzato a base di gara;
- Come da specifica comunicazione dell'Ente, sono state inserite rimodulazioni per la parte riferita ai costi ammessi a riconoscimento tariffario del Comune di Loreo per sterilizzare gli effetti delle componenti e **"COV"** (maggiori costi operativi conseguenti all'emergenza pandemica), le quali saranno coperte utilizzando il c.d. "fondo COVID";
- In aggiunta alle rimodulazioni di cui al punto precedente è stato inserito un ulteriore importo nelle Detrazioni ex art. 4.5, al fine di rientrare entro i limiti alla crescita tariffaria imposti dal MTR.

Il calcolo del "rho" ovvero dell'adeguamento tariffario, coerentemente con le linee metodologiche comunicate dall'ARERA nel manuale per il caricamento dei dati propedeutici al PEF 2021, è stato quantificato confrontando gli esiti del PEF 2021 con il PEF 2019, considerato che il Comune si è avvalso della facoltà prevista dal sopraccitato art. 107 c. 5 della D.L. 18/20. L'incremento percentuale così quantificato, anche alla luce delle rimodulazioni sopra riportate, è pari al 6,6%, ovvero nel limite massimo alla crescita tariffaria imposto dal MTR.

COMUNE DI LUSIA

FASE 1: Analisi di completezza e correttezza

Il Comune di Lusia ha trasmesso il format compilato con i dati richiesti in data 26/04/2021 (acquisito al protocollo del Consiglio di bacino n. 600/2021).
Il Comune di Lusia non usufruisce dell'agevolazione per la copertura del maggior importo del PEF TARI 2020 rispetto al 2019 (componente RCU nella metodologia ARERA) perché il conguaglio Tari PEF 2020 dei costi RCU risulta negativo.
Con nota 723/2021 del 14/05/2021 il Comune ha comunicato la decisione di usufruire dell'agevolazione del fondo per la copertura dei costi COV2021.

FASE 2. Verifica dei dati definitivi ed analisi di congruenza dei dati e delle informazioni:
Il Comune di Lusia ha quindi trasmesso, con nota prot. n. 600 del 26/04/2021, i documenti definitivi di propria competenza, ossia:

1. File RDT_2021 conforme allo schema del MTR;
2. relazione di accompagnamento cap. 2-3 relativa al servizio in gestione comunale (gestione tariffe e rapporti con gli utenti) conforme allo schema tipo di cui all'Appendice 2 MTR;
3. la dichiarazione di veridicità dei dati, compilata in conformità allo schema tipo dell'Appendice n. 3 del MTR e sottoscritta dal Sindaco;

FASE 3. Verifica del rispetto delle regole metodologiche:
Sulla base di tale documentazione si è provveduto a verificare:

- la completezza delle informazioni rispetto allo schema tipo di cui all'Appendice 2 MTR e la congruenza dei dati rispetto a quelli utilizzati nell'elaborazione del MTR trasmesso dal Comune;
- il rispetto delle regole metodologiche specificatamente dedicate alla rappresentazione dell'Iva (art. 6.1, secondo periodo e art. 18 MTR) ed all'accantonamento su crediti (14.2 MTR).

Nello schema di PEF del Comune di Lusia sono state inserite le seguenti "detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF":

- Le detrazioni per la parte riferita al gestore Ecoambiente afferiscono al minor valore riconosciuto rispetto a quello quantificato in applicazione del MTR, per garantire alla società un importo pari a quello contrattualizzato a base di gara;
- Come da specifica comunicazione dell'Ente, sono state inserite rimodulazioni per la parte riferita ai costi ammessi a riconoscimento tariffario del Comune di Lusia per sterilizzare gli effetti della sola componente "COV" (maggiori costi operativi conseguenti all'emergenza pandemica), le quali saranno coperte utilizzando il c.d. "fondo COVID".

Il valore delle componenti RC_{TV} e RC_{TF}, sono negative ed è stato assegnato un valore alla variabile "r" (numero di rate) pari a 1, al fine di ridurre il PEF 2021 per quanto possibile.

Il Comune si è avvalso della facoltà prevista dall'art. 107 c. 5 del D.L. 18/2020, applicando per l'anno 2020 le tariffe del 2019. Il valore della componente "RCU" (volta a riconoscere in tariffa il differenziale tra quanto introitato nel 2020 e quanto previsto nel PEF 2020) è negativa, da cui si evince che il PEF 2020 risultava di importo inferiore rispetto a quello approvato per l'anno 2019.

Il calcolo del "rho" ovvero dell'adeguamento tariffario, coerentemente con le linee metodologiche comunicate dall'ARERA nel manuale per il caricamento dei dati propedeutici al PEF 2021, è stato quantificato confrontando gli esiti del PEF 2021 con il PEF 2019, considerato che il Comune si è avvalso della facoltà prevista dal sopraccitato art. 107 c. 5 della D.L. 18/20. Il parametro così quantificato evidenzia un decremento percentuale pari allo 0,5%, ovviamente entro i limiti alla crescita tariffaria imposti dal MTR.

COMUNE DI MELARA

FASE 1: Analisi di completezza e correttezza

Il Comune di Melara ha trasmesso il format compilato con i dati richiesti in data 12/05/2021 (acquisito al protocollo del Consiglio di bacino n. 697/2021).

Il Comune ha comunicato con nota prot. 726 del 14/05/2021 l'intenzione di usufruire dell'agevolazione del fondo per la copertura dei costi COV2021 non ha comunicato nulla in merito alla copertura dei costi RCU.

FASE 2 Verifica dei dati definitivi ed analisi di congruenza dei dati e delle informazioni:

Il Comune di Melara ha quindi trasmesso in data 12/05/2021 (acquisita in pari data al protocollo del Consiglio di bacino n. 697/2021), i documenti definitivi di propria competenza, ossia:

1. File RDT_2021 conforme allo schema del MTR;
2. relazione di accompagnamento cap. 2-3 relativa al servizio in gestione comunale (gestione tariffe e rapporti con gli utenti) conforme allo schema tipo di cui all'Appendice 2 MTR;
3. la dichiarazione di veridicità dei dati, compilata in conformità allo schema tipo dell'Appendice n. 3 del MTR e sottoscritta dal Sindaco;

FASE 3. Verifica del rispetto delle regole metodologiche:

Sulla base di tale documentazione si è provveduto a verificare:

- la completezza delle informazioni rispetto allo schema tipo di cui all'Appendice 2 MTR e la congruenza dei dati rispetto a quelli utilizzati nell'elaborazione del MTR trasmesso dal Comune;
- il rispetto delle regole metodologiche specificatamente dedicate alla rappresentazione dell'Iva (art. 6.1, secondo periodo e art. 18 MTR) ed all'accantonamento su crediti (14.2 MTR).

ULTERIORI PECULIARITÀ AI FINI DELLA PREDISPOSIZIONE DEL PEF COMUNALE

Il processo di validazione dei dati trasmessi dal Comune di Melara, sopra descritto, è avvenuto anche attraverso alcune interlocuzioni con i referenti dell'Ente locale volte da un lato a sanare eventuali incongruità di tipo metodologico, dall'altro a garantire un risultato finale in linea con le attese dell'Amministrazione comunale.

Nello schema di PEF sono state inserite le seguenti "detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF":

- Le detrazioni per la parte riferita al gestore Ecoambiente afferiscono al minor valore riconosciuto rispetto a quello quantificato in applicazione del MTR, per garantire alla società un importo pari a quello contrattualizzato a base di gara;
- Come da specifica comunicazione dell'Ente, sono state inserite rimodulazioni per la parte riferita ai costi ammessi a riconoscimento tariffario del Comune di Melara per sterilizzare parzialmente gli effetti della "COV" (maggiori costi operativi conseguenti all'emergenza pandemica), la quale sarà coperta utilizzando il c.d. "fondo COVID";
- Come da proposta dell'ETC a cui non è seguito diniego da parte dell'Ente Locale, sono state inserite rimodulazioni per la parte riferita ai costi ammessi a riconoscimento tariffario del Comune di Melara per sterilizzare gli effetti della componente "RCU" (quota annuale del conguaglio relativo alla differenza tra i costi variabili determinati per l'anno 2019 e i costi risultanti dal PEF per l'anno 2020 per i comuni che si sono avvalsi della facoltà prevista dall'art. 107 c. 5 del D.L. 18/2020), la quali sarà coperta utilizzando il c.d. "fondo COVID";
- In aggiunta alle rimodulazioni di cui al punto precedente è stato inserito un ulteriore importo delle Detrazioni ex art. 4.5, per ridurre il riconoscimento tariffario della componente tariffaria CK (per un importo pari a € 41.299).

Il calcolo del “rho” ovvero dell’adeguamento tariffario, coerentemente con le linee metodologiche comunicate dall’ARERA nel manuale per il caricamento dei dati propedeutici al PEF 2021, è stato quantificato confrontando gli esiti del PEF 2021 con il PEF 2019, considerato che il Comune si è avvalso della facoltà prevista dal sopracitato art. 107 c. 5 della D.L. 18/20. L’incremento percentuale così quantificato, anche alla luce delle rimodulazioni sopra riportate, è pari al 6,6%, ovvero nel limite massimo alla crescita tariffaria imposto dal MTR.

COMUNE DI OCCHIOBELLO

Il Comune di Occhiobello ha trasmesso il format compilato con i dati richiesti in data 01/03/2021 (acquisito al protocollo del Consiglio di bacino n. 307/2021).

Il Comune ha dato riscontro alle note prot. 606 e 638 comunicando con email del 14/05/2021 la decisione di usufruire dell'agevolazione del fondo sia per la copertura della componente RCU che per i costi COV2021.

FASE 2 Verifica dei dati definitivi ed analisi di congruenza dei dati e delle informazioni:
Il Comune di Occhiobello ha quindi trasmesso in data 01/03/2021 (acquisita in pari data al protocollo del Consiglio di bacino n. 307/2021), i documenti definitivi di propria competenza, ossia:

1. File RDT_2021 conforme allo schema del MTR;
2. relazione di accompagnamento cap. 2-3 relativa al servizio in gestione comunale (gestione tariffe e rapporti con gli utenti) conforme allo schema tipo di cui all'Appendice 2 MTR;
3. la dichiarazione di veridicità dei dati, compilata in conformità allo schema tipo dell'Appendice n. 3 del MTR e sottoscritta dal Sindaco;

FASE 3. Verifica del rispetto delle regole metodologiche:
Sulla base di tale documentazione si è provveduto a verificare:

- la completezza delle informazioni rispetto allo schema tipo di cui all'Appendice 2 MTR e la congruenza dei dati rispetto a quelli utilizzati nell'elaborazione del MTR trasmesso dal Comune;
- il rispetto delle regole metodologiche specificatamente dedicate alla rappresentazione dell'Iva (art. 6.1, secondo periodo e art. 18 MTR) ed all'accantonamento su crediti (14.2 MTR).

Il processo di validazione dei dati trasmessi dal Comune di Occhiobello, sopra descritto, è avvenuto anche attraverso numerose interlocuzioni con i referenti dell'Ente locale volte da un lato a sanare eventuali incongruità di tipo metodologico, dall'altro a garantire un risultato finale in linea con le attese dell'Amministrazione comunale.

Nello schema di PEF sono state inserite le seguenti "detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF":

- Le detrazioni per la parte riferita al gestore Ecoambiente afferiscono al minor valore riconosciuto rispetto a quello quantificato in applicazione del MTR, per garantire alla società un importo pari a quello contrattualizzato a base di gara;
- Come da specifica comunicazione dell'Ente, sono state inserite rimodulazioni per la parte riferita ai costi ammessi a riconoscimento tariffario del Comune di Occhiobello per sterilizzare gli effetti delle componenti **"RCU"** (quota annuale del conguaglio relativo alla differenza tra i costi variabili determinati per l'anno 2019 e i costi risultanti dal PEF per l'anno 2020 per i comuni che si sono avvalsi della facoltà prevista dall'art. 107 c. 5 del D.L. 18/2020) e **"COV"** (maggiori costi operativi conseguenti all'emergenza pandemica), le quali saranno coperte utilizzando il c.d. "fondo COVID".

Il calcolo del "rho" ovvero dell'adeguamento tariffario, coerentemente con le linee metodologiche comunicate dall'ARERA nel manuale per il caricamento dei dati propedeutici al PEF 2021, è stato quantificato confrontando gli esiti del PEF 2021 con il PEF 2019, considerato che il Comune si è avvalso della facoltà prevista dal sopraccitato art. 107 c. 5 della D.L. 18/20. La riduzione percentuale così quantificata, anche alla luce delle rimodulazioni sopra riportate, è pari al -1,2%.

COMUNE DI PAPOZZE

FASE 1 Analisi di completezza e correttezza

Il Comune di Papozze ha trasmesso il format compilato con i dati richiesti in data 22/02/2021 (acquisito al protocollo del Consiglio di bacino n. 232/2021). Il Comune è escluso dall'utilizzo del fondo per la copertura del maggior importo del PEF TARI 2020 rispetto al 2019 (componente RCU nella metodologia ARERA) perché il Comune ha approvato il PEF 2020 in via ordinaria, ossia entro la scadenza dell'approvazione del bilancio di previsione.

Il Comune ha comunicato con nota prot. 680 del 10/05/2021 la decisione di usufruire dell'agevolazione del fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali per la copertura dei costi COV2021.

FASE 2 Verifica dei dati definitivi ed analisi di congruenza dei dati e delle informazioni:
Il Comune di Papozze ha quindi trasmesso in data 01/03/2021 (acquisita in pari data al protocollo del Consiglio di bacino n. 307/2021), i documenti definitivi di propria competenza, ossia:

1. File RDT_2021 conforme allo schema del MTR;
2. relazione di accompagnamento cap. 2-3 relativa al servizio in gestione comunale (gestione tariffe e rapporti con gli utenti) conforme allo schema tipo di cui all'Appendice 2 MTR;
3. la dichiarazione di veridicità dei dati, compilata in conformità allo schema tipo dell'Appendice n. 3 del MTR e sottoscritta dal Sindaco (acquisita al prot. 1064 del 23/06/2021)

FASE 3. Verifica del rispetto delle regole metodologiche:
Sulla base di tale documentazione si è provveduto a verificare:

- la completezza delle informazioni rispetto allo schema tipo di cui all'Appendice 2 MTR e la congruenza dei dati rispetto a quelli utilizzati nell'elaborazione del MTR trasmesso dal Comune;
- il rispetto delle regole metodologiche specificatamente dedicate alla rappresentazione dell'Iva (art. 6.1, secondo periodo e art. 18 MTR) ed all'accantonamento su crediti (14.2 MTR).

Con nota prot. 241 del 23/02/2021 il Comune ha precisato che il metodo applicato per la suddivisione dell'IVA indetraibile relativa alle fatture di Ecoambiente S.r.l. è stato quello di riproporzionare i costi fissi e variabili del piano finanziario TARI 2019 al totale delle fatture Ecoambiente S.r.l..

Il processo di validazione dei dati trasmessi dal Comune di Papozze, sopra descritto, è avvenuto anche attraverso interlocuzioni con i referenti dell'Ente locale volte da un lato a sanare eventuali incongruità di tipo metodologico, dall'altro a garantire un risultato finale in linea con le attese dell'Amministrazione comunale.

Nello schema di PEF sono state inserite le seguenti "detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF":

- Le detrazioni per la parte riferita al gestore Ecoambiente afferiscono al minor valore riconosciuto rispetto a quello quantificato in applicazione del MTR, per garantire alla società un importo pari a quello contrattualizzato a base di gara;
- Come da specifica comunicazione dell'Ente, sono state inserite rimodulazioni per la parte riferita ai costi ammessi a riconoscimento tariffario del Comune di Papozze per sterilizzare gli effetti delle componenti **"COV"** (maggiori costi operativi conseguenti all'emergenza pandemica), le quali saranno coperte utilizzando il c.d. "fondo COVID";
- In aggiunta alle rimodulazioni di cui al punto precedente è stato inserito un ulteriore importo nelle Detrazioni ex art. 4.5, al fine di rientrare entro i limiti alla crescita tariffaria imposti dal MTR.

Il calcolo del "rho" ovvero dell'adeguamento tariffario, coerentemente con le linee metodologiche comunicate dall'ARERA nel manuale per il caricamento dei dati propedeutici al PEF 2021, è stato quantificato confrontando gli esiti del PEF 2021 con il PEF 2020. L'incremento percentuale così quantificato, anche alla luce delle rimodulazioni sopra riportate, è pari al 6,6%, ovvero nel limite massimo alla crescita tariffaria imposto dal MTR.

COMUNE DI PETTORAZZA GRIMANI

FASE 1: Analisi di completezza e correttezza

Il Comune di Pettorazza Grimani ha trasmesso il format compilato con i dati richiesti in data 30/04/2021 (acquisito al protocollo del Consiglio di bacino n. 616/2021).

Il Comune di Pettorazza è escluso dall'utilizzo del fondo per la copertura del maggior importo del PEF TARI 2020 rispetto al 2019 (componente RCU nella metodologia ARERA) perché il conguaglio Tari PEF 2020 dei costi RCU risulta negativo.

Con nota 713/2021 del 13/05/2021 il Comune ha comunicato la decisione di usufruire dell'agevolazione del fondo per la copertura dei costi COV2021.

FASE 2. Verifica dei dati definitivi ed analisi di congruenza dei dati e delle informazioni:
Il Comune di Pettorazza Grimani ha quindi trasmesso, con nota prot. n. 616 del 30/04/2021, i documenti definitivi di propria competenza, ossia:

1. File RDT_2021 conforme allo schema del MTR;
2. relazione di accompagnamento cap. 2-3 relativa al servizio in gestione comunale (gestione tariffe e rapporti con gli utenti) conforme allo schema tipo di cui all'Appendice 2 MTR;
3. la dichiarazione di veridicità dei dati, compilata in conformità allo schema tipo dell'Appendice n. 3 del MTR e sottoscritta dal Sindaco;

FASE 3. Verifica del rispetto delle regole metodologiche:
Sulla base di tale documentazione si è provveduto a verificare:

- la completezza delle informazioni rispetto allo schema tipo di cui all'Appendice 2 MTR e la congruenza dei dati rispetto a quelli utilizzati nell'elaborazione del MTR trasmesso dal Comune;
- il rispetto delle regole metodologiche specificatamente dedicate alla rappresentazione dell'Iva (art. 6.1, secondo periodo e art. 18 MTR) ed all'accantonamento su crediti (14.2 MTR).

Il processo di validazione dei dati trasmessi dal Comune di Pettorazza Grimani, sopra descritto, è avvenuto anche attraverso interlocuzioni con i referenti dell'Ente locale volte da un lato a sanare eventuali incongruità di tipo metodologico, dall'altro a garantire un risultato finale in linea con le attese dell'Amministrazione comunale.

Nello schema di PEF sono state inserite le seguenti "detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF":

- Le detrazioni per la parte riferita al gestore Ecoambiente afferiscono al minor valore riconosciuto rispetto a quello quantificato in applicazione del MTR, per garantire alla società un importo pari a quello contrattualizzato a base di gara;
- Come da specifica comunicazione dell'Ente, sono state inserite rimodulazioni per la parte riferita ai costi ammessi a riconoscimento tariffario del Comune di Pettorazza Grimani per sterilizzare gli effetti delle componenti **"COV"** (maggiori costi operativi conseguenti all'emergenza pandemica), le quali saranno coperte utilizzando il c.d. "fondo COVID";
- In aggiunta alle rimodulazioni di cui al punto precedente è stato inserito un ulteriore importo nelle Detrazioni ex art. 4.5, al fine di rientrare entro i limiti alla crescita tariffaria imposti dal MTR.

Il calcolo del "rho" ovvero dell'adeguamento tariffario, coerentemente con le linee metodologiche comunicate dall'ARERA nel manuale per il caricamento dei dati propedeutici al PEF 2021, è stato quantificato confrontando gli esiti del PEF 2021 con il PEF 2019, considerato che il Comune si è avvalso della facoltà prevista dal sopraccitato art. 107 c. 5 della D.L. 18/20. La riduzione percentuale così quantificata, anche alla luce delle rimodulazioni sopra riportate, è pari a -9,2%.

COMUNE DI PINCARA

FASE 1: Analisi di completezza e correttezza

Il Comune di Pincara ha trasmesso il format compilato con i dati richiesti in data 26/02/2021 (acquisito al protocollo del Consiglio di bacino n. 269/2021).

Il Comune ha comunicato rispettivamente con note prot. n. 640 del 06/05/2021 e n. 734 del 18/05/2021 la decisione di utilizzare il fondo sia per la copertura del maggior importo del PEF TARI 2020 rispetto al 2019 (componente RCU nella metodologia ARERA) sia per la copertura dei costi COV2021.

Con nota prot. 968 del 16/06/2021 il comune di Pincara ha comunicato di incrementare la quota COV, di voler rateizzare in 3 anni la componente RC e di rettificare l'importo dell'FCDE.

FASE 2. Verifica dei dati definitivi ed analisi di congruenza dei dati e delle informazioni:

Il Comune di Pincara ha quindi trasmesso, con nota prot. n. 269 del 26/02/2021, i documenti definitivi di propria competenza, ossia:

1. File RDT_2021 conforme allo schema del MTR;
2. relazione di accompagnamento cap. 2-3 relativa al servizio in gestione comunale (gestione tariffe e rapporti con gli utenti) conforme allo schema tipo di cui all'Appendice 2 MTR;
3. la dichiarazione di veridicità dei dati, compilata in conformità allo schema tipo dell'Appendice n. 3 del MTR e sottoscritta dal Sindaco;

FASE 3. Verifica del rispetto delle regole metodologiche:

Sulla base di tale documentazione si è provveduto a verificare:

- la completezza delle informazioni rispetto allo schema tipo di cui all'Appendice 2 MTR e la congruenza dei dati rispetto a quelli utilizzati nell'elaborazione del MTR trasmesso dal Comune;
- il rispetto delle regole metodologiche specificatamente dedicate alla rappresentazione dell'Iva (art. 6.1, secondo periodo e art. 18 MTR) ed all'accantonamento su crediti (14.2 MTR).

Il processo di validazione dei dati trasmessi dal Comune di PIncara, sopra descritto, è avvenuto anche attraverso interlocuzioni con i referenti dell'Ente locale volte da un lato a sanare eventuali incongruità di tipo metodologico, dall'altro a garantire un risultato finale in linea con le attese dell'Amministrazione comunale.

Nello schema di PEF sono state inserite le seguenti "detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF":

- Le detrazioni per la parte riferita al gestore Ecoambiente afferiscono al minor valore riconosciuto rispetto a quello quantificato in applicazione del MTR, per garantire alla società un importo pari a quello contrattualizzato a base di gara;
- Come da specifica comunicazione dell'Ente, sono state inserite rimodulazioni per la parte riferita ai costi ammessi a riconoscimento tariffario del Comune di Pincara per sterilizzare parzialmente gli effetti delle componenti **"RCU"** (quota annuale del conguaglio relativo alla differenza tra i costi variabili determinati per l'anno 2019 e i costi risultanti dal PEF per l'anno 2020 per i comuni che si sono avvalsi della facoltà prevista dall'art. 107 c. 5 del D.L. 18/2020) e **"COV"** (maggiori costi operativi conseguenti all'emergenza pandemica), le quali saranno coperte utilizzando il c.d. "fondo COVID";
- In aggiunta alle rimodulazioni di cui al punto precedente è stato inserito un ulteriore importo nelle Detrazioni ex art. 4.5 con riferimento alla **rata annuale RC**, al fine di rientrare entro i limiti alla crescita tariffaria imposti dal MTR.

Considerato il rilevante scostamento tra la parte fissa e variabile rispetto al PEF dell'anno 2019, superiore al 20%, è stato necessario operare una riclassificazione delle componenti in coerenza con quanto disposto nell'art. 3 del MTR.

Il calcolo del "rho" ovvero dell'adeguamento tariffario, coerentemente con le linee metodologiche comunicate dall'ARERA nel manuale per il caricamento dei dati propedeutici al PEF 2021, è stato quantificato confrontando gli esiti del PEF 2021 con il PEF 2019, considerato che il Comune si è avvalso della facoltà prevista dal sopraccitato art. 107 c. 5 della D.L. 18/20. L'incremento percentuale così quantificato, anche alla luce delle rimodulazioni sopra riportate, è pari al 5,2%, ovvero nel limite massimo alla crescita tariffaria imposto dal MTR.

COMUNE DI POLESELLA

FASE 1: Analisi di completezza e correttezza

Il Comune di Polesella ha trasmesso il format compilato con i dati richiesti in data 27/05/2021 (acquisito al protocollo del Consiglio di bacino con il n. 771/2021).

Il Comune non ha comunicato se intende usufruire dell'agevolazione del fondo sia per la copertura della componente RCU che per i costi COV 2021.

Il Comune di Polesella ha dato riscontro alla nota n. 902 del 09/06/2021 chiedendo di integrare il PEF 2021 inserendo l'FCDE, inoltre ha richiesto alcuni chiarimenti relativi ai parametri scelti per lo sharing dei ricavi e ai parametri utilizzati per la gradualità del conguaglio 2019 e gli anni di rateizzazione (nota acquisita al protocollo dell'Ente n. 921/2021)

FASE 2. Verifica dei dati definitivi ed analisi di congruenza dei dati e delle informazioni:

Il Comune di Polesella ha trasmesso in data 27/05/2021 i documenti definitivi di propria competenza (acquisiti al protocollo del Consiglio di bacino n. 771/2021), ossia:

1. File RDT_2021 conforme allo schema del MTR;
2. relazione di accompagnamento cap. 2-3 relativa al servizio in gestione comunale (gestione tariffe e rapporti con gli utenti) conforme allo schema tipo di cui all'Appendice 2 MTR;
3. la dichiarazione di veridicità dei dati, compilata in conformità allo schema tipo dell'Appendice n. 3 del MTR e sottoscritta dal Sindaco;

FASE 3. Verifica del rispetto delle regole metodologiche:

Sulla base di tale documentazione si è provveduto a verificare:

- la completezza delle informazioni rispetto allo schema tipo di cui all'Appendice 2 MTR e la congruenza dei dati rispetto a quelli utilizzati nell'elaborazione del MTR trasmesso dal Comune;
- il rispetto delle regole metodologiche specificatamente dedicate alla rappresentazione dell'Iva (art. 6.1, secondo periodo e art. 18 MTR) ed all'accantonamento su crediti (14.2 MTR).

Il processo di validazione dei dati trasmessi dal Comune di Polesella, sopra descritto, è avvenuto anche attraverso alcune interlocuzioni con i referenti dell'Ente locale volte da un lato a sanare eventuali incongruità di tipo metodologico, dall'altro a garantire un risultato finale in linea con le attese dell'Amministrazione comunale.

Nello schema di PEF sono state inserite le seguenti "detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF":

- Le detrazioni per la parte riferita al gestore Ecoambiente afferiscono al minor valore riconosciuto rispetto a quello quantificato in applicazione del MTR, per garantire alla società un importo pari a quello contrattualizzato a base di gara;
- Come da proposta di PEF dell'ETC su cui l'Ente locale non ha dato riscontro negativo, sono state inserite rimodulazioni per la parte riferita ai costi ammessi a riconoscimento tariffario del Comune di Polesella per sterilizzare gli effetti delle componenti **"RCU"** (quota annuale del conguaglio relativo alla differenza tra i costi variabili determinati per l'anno 2019 e i costi risultanti dal PEF per l'anno 2020 per i comuni che si sono avvalsi della facoltà prevista dall'art. 107 c. 5 del D.L. 18/2020) e **"COV"** (maggiori costi operativi conseguenti all'emergenza pandemica), le quali saranno coperte utilizzando il c.d. "fondo COVID";

Considerato il rilevante scostamento tra la parte fissa e variabile rispetto al PEF dell'anno 2019, superiore al 20%, è stato necessario operare una riclassificazione delle componenti in coerenza con quanto disposto nell'art. 3 del MTR.

Il calcolo del "rho" ovvero dell'adeguamento tariffario, coerentemente con le linee metodologiche comunicate dall'ARERA nel manuale per il caricamento dei dati propedeutici al PEF 2021, è stato quantificato confrontando gli esiti del PEF 2021 con il PEF 2019, considerato che il Comune si è avvalso della facoltà prevista dal sopraccitato art. 107 c. 5 della D.L. 18/20. L'incremento percentuale così quantificato, anche alla luce delle rimodulazioni sopra riportate, è pari al 0,7%, ovvero nel limite massimo alla crescita tariffaria imposto dal MTR.

COMUNE DI PONTECCHIO POLESINE

Il Comune di Pontecchio Polesine ha trasmesso il format compilato con i dati richiesti in data 03/05/2021 (acquisito al protocollo del Consiglio di bacino con il n. 626/2021).

Il Comune non ha inizialmente comunicato se intende usufruire dell'agevolazione del fondo sia per la copertura della componente RCU che per i costi COV 2021, tuttavia considerato il superamento del limite massimo all'incremento tariffario con la comunicazione prot. 903 del 09/06/2021 è stata proposta tale misura sulla quale il comune non si è espresso in modo contrario.

Il Comune di Pontecchio ha dato riscontro alla nota prot. 903 del 09/06/2021 con nota prot. 961 del 16/06/2021 chiedendo alcuni chiarimenti puntuali sull'attribuzione di alcune voci del PEF predisposto.

FASE 2. Verifica dei dati definitivi ed analisi di congruenza dei dati e delle informazioni:

Il Comune di Pontecchio Polesine ha trasmesso in data 03/05/2021 i documenti definitivi di propria competenza (acquisiti al protocollo del Consiglio di bacino n. 626/2021), ossia:

1. File RDT_2021 conforme allo schema del MTR;
2. relazione di accompagnamento cap. 2-3 relativa al servizio in gestione comunale (gestione tariffe e rapporti con gli utenti) conforme allo schema tipo di cui all'Appendice 2 MTR;
3. la dichiarazione di veridicità dei dati, compilata in conformità allo schema tipo dell'Appendice n. 3 del MTR e sottoscritta dal Sindaco;

FASE 3. Verifica del rispetto delle regole metodologiche:

Sulla base di tale documentazione si è provveduto a verificare:

- la completezza delle informazioni rispetto allo schema tipo di cui all'Appendice 2 MTR e la congruenza dei dati rispetto a quelli utilizzati nell'elaborazione del MTR trasmesso dal Comune;
- il rispetto delle regole metodologiche specificatamente dedicate alla rappresentazione dell'Iva (art. 6.1, secondo periodo e art. 18 MTR) ed all'accantonamento su crediti (14.2 MTR).

Nel processo di validazione dei dati trasmessi dal Comune di Pontecchio Polesine, sopra descritto, è stato possibile avere anche un'interlocuzione con il referente dell'Ente locale volte da un lato a sanare eventuali incongruità di tipo metodologico, dall'altro a garantire un risultato finale in linea con le attese dell'Amministrazione comunale.

Nello schema di PEF sono state inserite le seguenti "detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF":

- Le detrazioni per la parte riferita al gestore Ecoambiente afferiscono al minor valore riconosciuto rispetto a quello quantificato in applicazione del MTR, per garantire alla società un importo pari a quello contrattualizzato a base di gara;
- L'Amministrazione comunale non ha eccepito la proposta dell'ETC di rimodulare la parte riferita ai costi ammessi a riconoscimento tariffario del Comune di Pontecchio Polesine per sterilizzare gli effetti delle componenti **"RCU"** (quota annuale del conguaglio relativo alla differenza tra i costi variabili determinati per l'anno 2019 e i costi risultanti dal PEF per l'anno 2020 per i comuni che si sono avvalsi della facoltà prevista dall'art. 107 c. 5 del D.L. 18/2020);
- In aggiunta alle rimodulazioni di cui al punto precedente è stato inserito un ulteriore importo nelle Detrazioni ex art. 4.5, al fine di rientrare entro i limiti alla crescita tariffaria imposti dal MTR.

Il calcolo del “rho” ovvero dell’adeguamento tariffario, coerentemente con le linee metodologiche comunicate dall’ARERA nel manuale per il caricamento dei dati propedeutici al PEF 2021, è stato quantificato confrontando gli esiti del PEF 2021 con il PEF 2019, considerato che il Comune si è avvalso della facoltà prevista dal sopraccitato art. 107 c. 5 della D.L. 18/20. L’incremento percentuale così quantificato, anche alla luce delle rimodulazioni sopra riportate, è pari al 6,6%, ovvero nel limite massimo alla crescita tariffaria imposto dal MTR.

COMUNE DI PORTO TOLLE

Il Comune di Porto Tolle ha trasmesso il format compilato con i dati richiesti in data 22/04/2021 (acquisito al protocollo del Consiglio di bacino con il n. 591/2021).

Con nota prot. 1001 del 21/06/2021 il Comune ha comunicato l'intenzione di coprire con risorse proprie le componenti RCU e COV e di rettificare la voce del Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE).

FASE 2. Verifica dei dati definitivi ed analisi di congruenza dei dati e delle informazioni:
Il Comune di Porto Tolle ha trasmesso in data 22/04/2021 i documenti definitivi di propria competenza (acquisiti al protocollo del Consiglio di bacino n. 591/2021), ossia:

1. File RDT_2021 conforme allo schema del MTR;
2. relazione di accompagnamento cap. 2-3 relativa al servizio in gestione comunale (gestione tariffe e rapporti con gli utenti) conforme allo schema tipo di cui all'Appendice 2 MTR;
3. la dichiarazione di veridicità dei dati, compilata in conformità allo schema tipo dell'Appendice n. 3 del MTR e sottoscritta dal Sindaco;

FASE 3. Verifica del rispetto delle regole metodologiche:
Sulla base di tale documentazione si è provveduto a verificare:

- la completezza delle informazioni rispetto allo schema tipo di cui all'Appendice 2 MTR e la congruenza dei dati rispetto a quelli utilizzati nell'elaborazione del MTR trasmesso dal Comune;
- il rispetto delle regole metodologiche specificatamente dedicate alla rappresentazione dell'Iva (art. 6.1, secondo periodo e art. 18 MTR) ed all'accantonamento su crediti (14.2 MTR).

Il processo di validazione dei dati trasmessi dal Comune di Porto Tolle, sopra descritto, è avvenuto anche attraverso numerose interlocuzioni con i referenti dell'Ente locale volte da un lato a sanare eventuali incongruità di tipo metodologico, dall'altro a garantire un risultato finale in linea con le attese dell'Amministrazione comunale.

Nello schema di PEF sono state inserite le seguenti "detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF":

- Le detrazioni per la parte riferita al gestore Ecoambiente afferiscono al minor valore riconosciuto rispetto a quello quantificato in applicazione del MTR, per garantire alla società un importo pari a quello contrattualizzato a base di gara;
- Come da specifica comunicazione dell'Ente, sono state inserite rimodulazioni per la parte riferita ai costi ammessi a riconoscimento tariffario del Comune di Porto Tolle per sterilizzare gli effetti delle componenti **"RCU"** (quota annuale del conguaglio relativo alla differenza tra i costi variabili determinati per l'anno 2019 e i costi risultanti dal PEF per l'anno 2020 per i comuni che si sono avvalsi della facoltà prevista dall'art. 107 c. 5 del D.L. 18/2020) e **"COV"** (maggiori costi operativi conseguenti all'emergenza pandemica);
- In aggiunta alle rimodulazioni di cui al punto precedente è stato inserito un ulteriore importo nelle Detrazioni ex art. 4.5, al fine di rientrare entro i limiti alla crescita tariffaria imposti dal MTR.

Il calcolo del "rho" ovvero dell'adeguamento tariffario, coerentemente con le linee metodologiche comunicate dall'ARERA nel manuale per il caricamento dei dati propedeutici al PEF 2021, è stato quantificato confrontando gli esiti del PEF 2021 con il PEF 2019, considerato che il Comune si è avvalso della facoltà prevista dal sopraccitato art. 107 c. 5 della D.L. 18/20. L'incremento percentuale così quantificato, anche alla luce delle rimodulazioni sopra riportate, è pari al 3,6%, ovvero nel limite massimo alla crescita tariffaria imposto dal MTR.

COMUNE DI PORTO VIRO

Il Comune di Porto Viro ha trasmesso il format compilato con i dati richiesti in data 01/03/2021 (acquisito al protocollo del Consiglio di bacino con il n. 299/2021).

Il Comune ha comunicato con nota prot. 701 del 12/05/2021 la decisione di usufruire dell'agevolazione del fondo per la copertura della componente RCU e l'intenzione di utilizzarlo anche per la copertura dei costi COV2021 chiedendo però di conoscere con maggior precisione come sono stati quantificati tali maggiori costi.

Con nota prot. 951 del 15/06/2021 il Comune chiede di rettificare la voce del Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) e che intende dare copertura alla differenza di costi emersa con risorse proprie.

FASE 2. Verifica dei dati definitivi ed analisi di congruenza dei dati e delle informazioni:
Il Comune di Porto Viro ha trasmesso in data 01/03/2021 i documenti definitivi di propria competenza (acquisiti al protocollo del Consiglio di bacino n. 299/2021), ossia:

1. File RDT_2021 conforme allo schema del MTR;
2. relazione di accompagnamento cap. 2-3 relativa al servizio in gestione comunale (gestione tariffe e rapporti con gli utenti) conforme allo schema tipo di cui all'Appendice 2 MTR;
3. dichiarazione di veridicità dei dati, compilata in conformità allo schema tipo dell'Appendice n. 3 del MTR e sottoscritta dal Sindaco;

FASE 3. Verifica del rispetto delle regole metodologiche:
Sulla base di tale documentazione si è provveduto a verificare:

- la completezza delle informazioni rispetto allo schema tipo di cui all'Appendice 2 MTR e la congruenza dei dati rispetto a quelli utilizzati nell'elaborazione del MTR trasmesso dal Comune;
- il rispetto delle regole metodologiche specificatamente dedicate alla rappresentazione dell'Iva (art. 6.1, secondo periodo e art. 18 MTR) ed all'accantonamento su crediti (14.2 MTR).

Il processo di validazione dei dati trasmessi dal Comune di Porto Viro, sopra descritto, è avvenuto anche attraverso interlocuzioni con i referenti dell'Ente locale volte da un lato a sanare eventuali incongruità di tipo metodologico, dall'altro a garantire un risultato finale in linea con le attese dell'Amministrazione comunale.

Nello schema di PEF sono state inserite le seguenti "detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF":

- Le detrazioni per la parte riferita al gestore Ecoambiente afferiscono al minor valore riconosciuto rispetto a quello quantificato in applicazione del MTR, per garantire alla società un importo pari a quello contrattualizzato a base di gara;
- Come da specifica comunicazione dell'Ente, sono state inserite rimodulazioni per la parte riferita ai costi ammessi a riconoscimento tariffario del Comune di Porto Viro per sterilizzare gli effetti delle componenti "RCU" (quota annuale del conguaglio relativo alla differenza tra i costi variabili determinati per l'anno 2019 e i costi risultanti dal PEF per l'anno 2020 per i comuni che si sono avvalsi della facoltà prevista dall'art. 107 c. 5 del D.L. 18/2020) e "COV" (maggiori costi operativi conseguenti all'emergenza pandemica), le quali saranno coperte utilizzando il c.d. "fondo COVID".

Il calcolo del "rho" ovvero dell'adeguamento tariffario, coerentemente con le linee metodologiche comunicate dall'ARERA nel manuale per il caricamento dei dati propedeutici al PEF 2021, è stato quantificato confrontando gli esiti del PEF 2021 con il PEF 2019, considerato che il Comune si è avvalso della facoltà prevista dal sopraccitato art. 107 c. 5 della D.L. 18/20. L'incremento percentuale così quantificato, anche alla luce delle rimodulazioni sopra riportate, è pari al 4,8%, ovvero nel limite massimo alla crescita tariffaria imposto dal MTR.

COMUNE DI ROSOLINA

FASE 1: Analisi di completezza e correttezza

Il Comune di Rosolina ha trasmesso il format compilato con i dati richiesti in data 01/04/2021 (acquisito al protocollo del Consiglio di bacino n. 513/2021).

Il Comune di Rosolina è escluso dall'utilizzo del fondo per la copertura del maggior importo del PEF TARI 2020 rispetto al 2019 (componente RCU nella metodologia ARERA) perché il conguaglio Tari PEF 2020 dei costi RCU risulta negativo.

Con nota 708/2021 del 13/05/2021 il Comune ha comunicato la decisione di usufruire dell'agevolazione del fondo per la copertura dei costi COV2021.

FASE 2. Verifica dei dati definitivi ed analisi di congruenza dei dati e delle informazioni:
Il Comune di Rosolina ha quindi trasmesso, con nota prot. n. 513 del 01/04/2021, i documenti definitivi di propria competenza, ossia:

1. File RDT_2021 conforme allo schema del MTR;
2. relazione di accompagnamento cap. 2-3 relativa al servizio in gestione comunale (gestione tariffe e rapporti con gli utenti) conforme allo schema tipo di cui all'Appendice 2 MTR;
3. la dichiarazione di veridicità dei dati, compilata in conformità allo schema tipo dell'Appendice n. 3 del MTR e sottoscritta dal Sindaco;

FASE 3. Verifica del rispetto delle regole metodologiche:

Sulla base di tale documentazione si è provveduto a verificare:

- la completezza delle informazioni rispetto allo schema tipo di cui all'Appendice 2 MTR e la congruenza dei dati rispetto a quelli utilizzati nell'elaborazione del MTR trasmesso dal Comune;
- il rispetto delle regole metodologiche specificatamente dedicate alla rappresentazione dell'Iva (art. 6.1, secondo periodo e art. 18 MTR) ed all'accantonamento su crediti (14.2 MTR).

Il processo di validazione dei dati trasmessi dal Comune di Rosolina, sopra descritto, è avvenuto anche attraverso alcune interlocuzioni con i referenti dell'Ente locale volte da un lato a sanare eventuali incongruità di tipo metodologico, dall'altro a garantire un risultato finale in linea con le attese dell'Amministrazione comunale.

Nello schema di PEF sono state inserite le seguenti "detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF":

- Le detrazioni per la parte riferita al gestore Ecoambiente afferiscono al minor valore riconosciuto rispetto a quello quantificato in applicazione del MTR, per garantire alla società un importo pari a quello contrattualizzato a base di gara;
- Come da specifica comunicazione dell'Ente, sono state inserite rimodulazioni per la parte riferita ai costi ammessi a riconoscimento tariffario del Comune di Melara per sterilizzare parzialmente gli effetti della "COV" (maggiori costi operativi conseguenti all'emergenza pandemica), la quale sarà coperta utilizzando il c.d. "fondo COVID";

Il calcolo del "rho" ovvero dell'adeguamento tariffario, coerentemente con le linee metodologiche comunicate dall'ARERA nel manuale per il caricamento dei dati propedeutici al PEF 2021, è stato quantificato confrontando gli esiti del PEF 2021 con il PEF 2019, considerato che il Comune si è avvalso della facoltà prevista dal sopracitato art. 107 c. 5 della D.L. 18/20. L'importo complessivo del PEF 2021, quantificato ai sensi del MTR, genera un decremento percentuale delle tariffe pari al 5,0%.

COMUNE DI ROVIGO

FASE 1: Analisi di completezza e correttezza

Il Comune di Rovigo ha trasmesso il format compilato con i dati richiesti in data 16/03/2021 (acquisito al protocollo del Consiglio di bacino n. 446/2021).

Il Comune ha dato riscontro alle note citate comunicando con nota prot. 644 del 06/05/2021 l'intenzione di dare copertura alla componente RCU e ai costi COV2021 con fondi derivanti dall'avanzo TARI o con il fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli Enti locali.

In seguito all'invio il 9 giugno 2021 da parte dell'Ente di una nota personalizzata con le prime elaborazioni del PEF il Comune di Rovigo ha dato riscontro in data 18 giugno con il prot. 973 trasmettendo un'integrazione alla relazione di accompagnamento, la tabella art. 1.4 con i dati aggiornati delle Detrazioni e la dichiarazione di veridicità.

FASE 2 Verifica dei dati definitivi ed analisi di congruenza dei dati e delle informazioni:

Il Comune di Rovigo ha quindi trasmesso in data 16/03/2021 (acquisita in pari data al protocollo del Consiglio di bacino n. 446/2021) con un'integrazione in data 18 giugno 2021 (acquisito al prot. 993), i documenti definitivi di propria competenza, ossia:

1. File RDT_2021 conforme allo schema del MTR;
2. relazione di accompagnamento cap. 2-3 relativa al servizio in gestione comunale (gestione tariffe e rapporti con gli utenti) conforme allo schema tipo di cui all'Appendice 2 MTR;
3. la dichiarazione di veridicità dei dati, compilata in conformità allo schema tipo dell'Appendice n. 3 del MTR e sottoscritta dal Sindaco;

FASE 3. Verifica del rispetto delle regole metodologiche:

Sulla base di tale documentazione si è provveduto a verificare:

- la completezza delle informazioni rispetto allo schema tipo di cui all'Appendice 2 MTR e la congruenza dei dati rispetto a quelli utilizzati nell'elaborazione del MTR trasmesso dal Comune;
- il rispetto delle regole metodologiche specificatamente dedicate alla rappresentazione dell'Iva (art. 6.1, secondo periodo e art. 18 MTR) ed all'accantonamento su crediti (14.2 MTR).

Il processo di validazione dei dati trasmessi dal Comune di Rovigo è avvenuto anche attraverso numerose interlocuzioni volte da un lato a sanare eventuali incongruità di tipo metodologico, dall'altro a garantire un risultato finale in linea con le attese dell'Amministrazione comunale.

Nello schema di PEF sono state inserite le seguenti "detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF":

- Le detrazioni per la parte riferita al gestore Ecoambiente afferiscono al minor valore riconosciuto rispetto a quello quantificato in applicazione del MTR, per garantire alla società un importo pari a quello contrattualizzato a base di gara;
- Come da specifica comunicazione dell'Ente, sono state inserite rimodulazioni per la parte riferita ai costi ammessi a riconoscimento tariffario del Comune di Rovigo per sterilizzare gli effetti delle componenti "RCU" (quota annuale del conguaglio relativo alla differenza tra i costi variabili determinati per l'anno 2019 e i costi risultanti dal PEF per l'anno 2020 per i comuni che si sono avvalsi della facoltà prevista dall'art. 107 c. 5 del D.L. 18/2020) e "COV" (maggiori costi operativi conseguenti all'emergenza pandemica), le quali saranno coperte utilizzando il c.d. "fondo COVID";

- In aggiunta alle rimodulazioni di cui al punto precedente è stato inserito un ulteriore importo nelle Detrazioni ex art. 4.5, per ridurre il riconoscimento tariffario della componente tariffaria CARC (per un importo pari a € 54.467 per effetto della mancata spedizione a saldo della Tari 2021.

Si segnala che, come da dichiarazione del Comune, si riscontra un elevato importo delle Detrazioni ex art. 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020. Ciò deriva principalmente dall'applicazione dell'avanzo di amministrazione vincolato della TARI conseguente ad un riaccertamento di crediti insoluti che tuttavia erano già stati inseriti, nei PEF precedenti e che pertanto rappresentano importi meritevoli di restituzione.

Il calcolo del "rho" ovvero dell'adeguamento tariffario, coerentemente con le linee metodologiche comunicate dall'ARERA nel manuale per il caricamento dei dati propedeutici al PEF 2021, è stato quantificato confrontando gli esiti del PEF 2021 con il PEF 2019, considerato che il Comune si è avvalso della facoltà prevista dal sopraccitato art. 107 c. 5 della D.L. 18/20. L'incremento percentuale così quantificato è pari al 2,9%, ampiamente entro i limiti alla crescita tariffaria imposti dal MTR.

COMUNE DI SALARA

FASE 1: Analisi di completezza e correttezza

Il Comune di Salara ha trasmesso il format compilato con i dati richiesti in data 26/02/2021 (acquisito al protocollo del Consiglio di bacino n. 283/2021).

Il Comune ha comunicato rispettivamente con note prot. n. 639 del 06/05/2021 e n. 681 del 10/05/2021 la decisione di utilizzare il fondo sia per la copertura del maggior importo del PEF TARI 2020 rispetto al 2019 (componente RCU nella metodologia ARERA) sia per la copertura dei costi COV2021.

FASE 2 Verifica dei dati definitivi ed analisi di congruenza dei dati e delle informazioni:
Il Comune di Salara ha quindi trasmesso in data 26/02/2021 (acquisita in pari data al protocollo del Consiglio di bacino n. 283/2021), i documenti definitivi di propria competenza, ossia:

1. File RDT_2021 conforme allo schema del MTR;
2. relazione di accompagnamento cap. 2-3 relativa al servizio in gestione comunale (gestione tariffe e rapporti con gli utenti) conforme allo schema tipo di cui all'Appendice 2 MTR;
3. la dichiarazione di veridicità dei dati, compilata in conformità allo schema tipo dell'Appendice n. 3 del MTR e sottoscritta dal Sindaco;

FASE 3. Verifica del rispetto delle regole metodologiche:
Sulla base di tale documentazione si è provveduto a verificare:

- la completezza delle informazioni rispetto allo schema tipo di cui all'Appendice 2 MTR e la congruenza dei dati rispetto a quelli utilizzati nell'elaborazione del MTR trasmesso dal Comune;
- il rispetto delle regole metodologiche specificatamente dedicate alla rappresentazione dell'Iva (art. 6.1, secondo periodo e art. 18 MTR) ed all'accantonamento su crediti (14.2 MTR).

Il processo di validazione dei dati trasmessi dal Comune di Salara, sopra descritto, è avvenuto anche attraverso interlocuzioni con i referenti dell'Ente locale volte da un lato a sanare eventuali incongruità di tipo metodologico, dall'altro a garantire un risultato finale in linea con le attese dell'Amministrazione comunale.

Nello schema di PEF sono state inserite le seguenti "detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF":

- Le detrazioni per la parte riferita al gestore Ecoambiente afferiscono al minor valore riconosciuto rispetto a quello quantificato in applicazione del MTR, per garantire alla società un importo pari a quello contrattualizzato a base di gara;
- Come da specifica comunicazione dell'Ente, sono state inserite rimodulazioni per la parte riferita ai costi ammessi a riconoscimento tariffario del Comune di Salara per sterilizzare gli effetti delle componenti "RCU" (quota annuale del conguaglio relativo alla differenza tra i costi variabili determinati per l'anno 2019 e i costi risultanti dal PEF per l'anno 2020 per i comuni che si sono avvalsi della facoltà prevista dall'art. 107 c. 5 del D.L. 18/2020) e "COV" (maggiori costi operativi conseguenti all'emergenza pandemica), le quali saranno coperte utilizzando il c.d. "fondo COVID";
- In aggiunta alle rimodulazioni di cui al punto precedente è stato inserito un ulteriore importo nelle Detrazioni ex art. 4.5, al fine di rientrare entro i limiti alla crescita tariffaria imposti dal MTR.

Il calcolo del "rho" ovvero dell'adeguamento tariffario, coerentemente con le linee metodologiche comunicate dall'ARERA nel manuale per il caricamento dei dati propedeutici al PEF 2021, è stato quantificato confrontando gli esiti del PEF 2021 con il PEF 2019, considerato che il Comune si è avvalso della facoltà prevista dal sopraccitato art. 107 c. 5 della D.L. 18/20. L'incremento percentuale così quantificato, anche alla luce delle rimodulazioni sopra riportate, è pari al 6,6%, ovvero nel limite massimo alla crescita tariffaria imposto dal MTR.

COMUNE DI SAN BELLINO

FASE 1: Analisi di completezza e correttezza

Il Comune di San Bellino ha trasmesso il format compilato con i dati richiesti in data 26/02/2021 (acquisito al protocollo del Consiglio di bacino n. 263/2021).

Il Comune ha comunicato con nota prot. n. 665 del 07/05/2021 la decisione di utilizzare il fondo sia per la copertura del maggior importo del PEF TARI 2020 rispetto al 2019 (componente RCU nella metodologia ARERA) sia per la copertura dei costi COV2021.

FASE 2 Verifica dei dati definitivi ed analisi di congruenza dei dati e delle informazioni:

Il Comune di San Bellino ha quindi trasmesso in data 26/02/2021 (acquisita in pari data al protocollo del Consiglio di bacino n. 263/2021), i documenti definitivi di propria competenza, ossia:

1. File RDT_2021 conforme allo schema del MTR;
2. relazione di accompagnamento cap. 2-3 relativa al servizio in gestione comunale (gestione tariffe e rapporti con gli utenti) conforme allo schema tipo di cui all'Appendice 2 MTR;
3. la dichiarazione di veridicità dei dati, compilata in conformità allo schema tipo dell'Appendice n. 3 del MTR e sottoscritta dal Sindaco;

FASE 3. Verifica del rispetto delle regole metodologiche:

Sulla base di tale documentazione si è provveduto a verificare:

- la completezza delle informazioni rispetto allo schema tipo di cui all'Appendice 2 MTR e la congruenza dei dati rispetto a quelli utilizzati nell'elaborazione del MTR trasmesso dal Comune;
- il rispetto delle regole metodologiche specificatamente dedicate alla rappresentazione dell'Iva (art. 6.1, secondo periodo e art. 18 MTR) ed all'accantonamento su crediti (14.2 MTR).

Nello schema di PEF sono state inserite le seguenti "detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF":

- Le detrazioni per la parte riferita al gestore Ecoambiente afferiscono al minor valore riconosciuto rispetto a quello quantificato in applicazione del MTR, per garantire alla società un importo pari a quello contrattualizzato a base di gara;
- Come da specifica comunicazione dell'Ente, sono state inserite rimodulazioni per la parte riferita ai costi ammessi a riconoscimento tariffario del Comune di San Bellino per sterilizzare gli effetti delle componenti **"RCU"** (quota annuale del conguaglio relativo alla differenza tra i costi variabili determinati per l'anno 2019 e i costi risultanti dal PEF per l'anno 2020 per i comuni che si sono avvalsi della facoltà prevista dall'art. 107 c. 5 del D.L. 18/2020) e **"COV"** (maggiori costi operativi conseguenti all'emergenza pandemica), le quali saranno coperte utilizzando il c.d. "fondo COVID";
- In aggiunta alle rimodulazioni di cui al punto precedente è stato inserito un ulteriore importo nelle Detrazioni ex art. 4.5, al fine di rientrare entro i limiti alla crescita tariffaria imposti dal MTR.

Il calcolo del "rho" ovvero dell'adeguamento tariffario, coerentemente con le linee metodologiche comunicate dall'ARERA nel manuale per il caricamento dei dati propedeutici al PEF 2021, è stato quantificato confrontando gli esiti del PEF 2021 con il PEF 2019, considerato che il Comune si è avvalso della facoltà prevista dal sopraccitato art. 107 c. 5 della D.L. 18/20. L'incremento percentuale così quantificato, anche alla luce delle rimodulazioni sopra riportate, è pari al 6,6%, ovvero nel limite massimo alla crescita tariffaria imposto dal MTR.

COMUNE DI SAN MARTINO DI VENEZZE

FASE 1: Analisi di completezza e correttezza

Il Comune di San Martino di Venezze ha trasmesso il format compilato con i dati richiesti in data 22/04/2021 (acquisito al protocollo del Consiglio di bacino n. 593/2021). Il Comune non ha comunicato se intende utilizzare il fondo per la copertura del maggior importo del PEF TARI 2020 rispetto al 2019 (componente RCU nella metodologia ARERA) e per la copertura dei costi COV2021.

FASE 2 Verifica dei dati definitivi ed analisi di congruenza dei dati e delle informazioni:
Il Comune di San Martino di Venezze ha quindi trasmesso in data 22/04/2021 (acquisita in pari data al protocollo del Consiglio di bacino n. 593/2021), i documenti definitivi di propria competenza, ossia:

1. File RDT_2021 conforme allo schema del MTR;
2. relazione di accompagnamento cap. 2-3 relativa al servizio in gestione comunale (gestione tariffe e rapporti con gli utenti) conforme allo schema tipo di cui all'Appendice 2 MTR;
3. la dichiarazione di veridicità dei dati, compilata in conformità allo schema tipo dell'Appendice n. 3 del MTR e sottoscritta dal Sindaco;

FASE 3. Verifica del rispetto delle regole metodologiche:
Sulla base di tale documentazione si è provveduto a verificare:

- la completezza delle informazioni rispetto allo schema tipo di cui all'Appendice 2 MTR e la congruenza dei dati rispetto a quelli utilizzati nell'elaborazione del MTR trasmesso dal Comune;
- il rispetto delle regole metodologiche specificatamente dedicate alla rappresentazione dell'Iva (art. 6.1, secondo periodo e art. 18 MTR) ed all'accantonamento su crediti (14.2 MTR).

Il processo di validazione dei dati trasmessi dal Comune di San Martino di Venezze, sopra descritto, è avvenuto anche attraverso interlocuzioni con i referenti dell'Ente locale volte da un lato a sanare eventuali incongruità di tipo metodologico, dall'altro a garantire un risultato finale in linea con le attese dell'Amministrazione comunale.

Nello schema di PEF sono state inserite le seguenti "detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF":

- Le detrazioni per la parte riferita al gestore Ecoambiente afferiscono al minor valore riconosciuto rispetto a quello quantificato in applicazione del MTR, per garantire alla società un importo pari a quello contrattualizzato a base di gara;
- Come da specifica comunicazione dell'Ente, sono state inserite rimodulazioni per la parte riferita ai costi ammessi a riconoscimento tariffario del Comune di San Martino di Venezze per sterilizzare gli effetti delle componenti "RCU" (quota annuale del conguaglio relativo alla differenza tra i costi variabili determinati per l'anno 2019 e i costi risultanti dal PEF per l'anno 2020 per i comuni che si sono avvalsi della facoltà prevista dall'art. 107 c. 5 del D.L. 18/2020) e "COV" (maggiori costi operativi conseguenti all'emergenza pandemica), le quali saranno coperte utilizzando il c.d. "fondo COVID";
- In aggiunta alle rimodulazioni di cui al punto precedente è stato inserito un ulteriore importo nelle Detrazioni ex art. 4.5, al fine di rientrare entro i limiti alla crescita tariffaria imposti dal MTR.

Considerato il rilevante scostamento tra la parte fissa e variabile rispetto al PEF dell'anno 2019, superiore al 20%, è stato necessario operare una riclassificazione delle componenti in coerenza con quanto disposto nell'art. 3 del MTR.

Il calcolo del "rho" ovvero dell'adeguamento tariffario, coerentemente con le linee metodologiche comunicate dall'ARERA nel manuale per il caricamento dei dati propedeutici al PEF 2021, è stato quantificato confrontando gli esiti del PEF 2021 con il PEF 2019, considerato che il Comune si è avvalso della facoltà prevista dal sopraccitato art. 107 c. 5 della D.L. 18/20. L'incremento percentuale così quantificato, anche alla luce delle rimodulazioni sopra riportate, è pari al 6,6%, ovvero nel limite massimo alla crescita tariffaria imposto dal MTR.

COMUNE DI STIENTA

FASE 1: Analisi di completezza e correttezza

Il Comune di Stienta ha trasmesso il format compilato con i dati richiesti in data 04/03/2021 (acquisito al protocollo del Consiglio di bacino n. 336/2021). Il Comune ha comunicato con email del 14/05/2021 la decisione di usufruire dell'agevolazione del fondo sia per la copertura della componente RCU che per i costi COV2021 precisando però che non è possibile coprire tutte le somme poiché in parte sono già state utilizzate.

Ha, inoltre, trasmesso con email del 17/6/2021 il dettaglio dei cespiti dell'Ecocentro da considerare ai fini del calcolo della componente di ammortamento e remunerazione.

FASE 2 Verifica dei dati definitivi ed analisi di congruenza dei dati e delle informazioni:

Il Comune di Stienta ha quindi trasmesso in data 04/03/2021 (acquisita in pari data al protocollo del Consiglio di bacino n. 336/2021), i documenti definitivi di propria competenza, ossia:

1. File RDT_2021 conforme allo schema del MTR;
2. relazione di accompagnamento cap. 2-3 relativa al servizio in gestione comunale (gestione tariffe e rapporti con gli utenti) conforme allo schema tipo di cui all'Appendice 2 MTR;
3. la dichiarazione di veridicità dei dati, compilata in conformità allo schema tipo dell'Appendice n. 3 del MTR e sottoscritta dal Sindaco;

FASE 3. Verifica del rispetto delle regole metodologiche:

Sulla base di tale documentazione si è provveduto a verificare:

- la completezza delle informazioni rispetto allo schema tipo di cui all'Appendice 2 MTR e la congruenza dei dati rispetto a quelli utilizzati nell'elaborazione del MTR trasmesso dal Comune;
- il rispetto delle regole metodologiche specificatamente dedicate alla rappresentazione dell'Iva (art. 6.1, secondo periodo e art. 18 MTR) ed all'accantonamento su crediti (14.2 MTR).

Il processo di validazione dei dati trasmessi dal Comune di Stienta, sopra descritto, è avvenuto anche attraverso alcune interlocuzioni con i referenti dell'Ente locale volte da un lato a sanare eventuali incongruità di tipo metodologico, dall'altro a garantire un risultato finale in linea con le attese dell'Amministrazione comunale.

Nello schema di PEF sono state inserite le seguenti "detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF":

- Le detrazioni per la parte riferita al gestore Ecoambiente afferiscono al minor valore riconosciuto rispetto a quello quantificato in applicazione del MTR, per garantire alla società un importo pari a quello contrattualizzato a base di gara;
- Come da specifica comunicazione dell'Ente, sono state inserite rimodulazioni per la parte riferita ai costi ammessi a riconoscimento tariffario del Comune di Stienta per sterilizzare gli effetti delle componenti **"RCU"** (quota annuale del conguaglio relativo alla differenza tra i costi variabili determinati per l'anno 2019 e i costi risultanti dal PEF per l'anno 2020 per i comuni che si sono avvalsi della facoltà prevista dall'art. 107 c. 5 del D.L. 18/2020) le quali saranno coperte utilizzando il c.d. "fondo COVID";

Il calcolo del "rho" ovvero dell'adeguamento tariffario, coerentemente con le linee metodologiche comunicate dall'ARERA nel manuale per il caricamento dei dati propedeutici al PEF 2021, è stato quantificato confrontando gli esiti del PEF 2021 con il PEF 2019, considerato che il Comune si è avvalso della facoltà prevista dal sopraccitato art. 107 c. 5 della D.L. 18/20. L'incremento percentuale così quantificato, anche alla

luce delle rimodulazioni sopra riportate, è pari al 0,1%, ovvero nel limite massimo alla crescita tariffaria imposto dal MTR.

COMUNE DI TAGLIO DI PO

FASE 1: Analisi di completezza e correttezza

Il Comune di Taglio di Po' ha trasmesso in data 25/02/2021 con nota prot. 260 il format compilato e successivamente in data 17/05/2021 ha ritrasmesso i file integrati (acquisito al protocollo del Consiglio di bacino n. 730/2021).

Il Comune ha comunicato rispettivamente con note prot. n. 651 e n. 653 del 07/05/2021 la decisione di utilizzare il fondo sia per la copertura dei costi COV2021 sia per la copertura del maggior importo del PEF TARI 2020 rispetto al 2019 (componente RCU nella metodologia ARERA).

Con nota prot. 952 del 15/06/2021 il Comune conferma l'elaborazione del pef 2021 e ha comunicato che intende coprire quota parte del PEF Tari 2021 per l'importo di € 29.565,74 con l'avanzo di amministrazione.

FASE 2 Verifica dei dati definitivi ed analisi di congruenza dei dati e delle informazioni:

Il Comune di Taglio di Po' ha quindi trasmesso in data 17/05/2021 (acquisita in pari data al protocollo del Consiglio di bacino n. 730/2021), i documenti definitivi di propria competenza, ossia:

1. File RDT_2021 conforme allo schema del MTR;
2. relazione di accompagnamento cap. 2-3 relativa al servizio in gestione comunale (gestione tariffe e rapporti con gli utenti) conforme allo schema tipo di cui all'Appendice 2 MTR;
3. la dichiarazione di veridicità dei dati, compilata in conformità allo schema tipo dell'Appendice n. 3 del MTR e sottoscritta dal Sindaco;

FASE 3. Verifica del rispetto delle regole metodologiche:

Sulla base di tale documentazione si è provveduto a verificare:

- la completezza delle informazioni rispetto allo schema tipo di cui all'Appendice 2 MTR e la congruenza dei dati rispetto a quelli utilizzati nell'elaborazione del MTR trasmesso dal Comune;
- il rispetto delle regole metodologiche specificatamente dedicate alla rappresentazione dell'Iva (art. 6.1, secondo periodo e art. 18 MTR) ed all'accantonamento su crediti (14.2 MTR).

Il processo di validazione dei dati trasmessi dal Comune di Taglio di Po, sopra descritto, è avvenuto anche attraverso alcune interlocuzioni con i referenti dell'Ente locale volte da un lato a sanare eventuali incongruità di tipo metodologico, dall'altro a garantire un risultato finale in linea con le attese dell'Amministrazione comunale.

Nello schema di PEF sono state inserite le seguenti "detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF":

- Le detrazioni per la parte riferita al gestore Ecoambiente afferiscono al minor valore riconosciuto rispetto a quello quantificato in applicazione del MTR, per garantire alla società un importo pari a quello contrattualizzato a base di gara;
- Come da specifica comunicazione dell'Ente, sono state inserite rimodulazioni per la parte riferita ai costi ammessi a riconoscimento tariffario del Comune di Taglio di Po per sterilizzare gli effetti delle componenti **"RCU"** (quota annuale del conguaglio relativo alla differenza tra i costi variabili determinati per l'anno 2019 e i costi risultanti dal PEF per l'anno 2020 per i comuni che si sono avvalsi della facoltà prevista dall'art. 107 c. 5 del D.L. 18/2020) e **"COV"** (maggiori costi operativi conseguenti all'emergenza pandemica), le quali saranno coperte utilizzando il c.d. "fondo COVID";
- In aggiunta alle rimodulazioni di cui al punto precedente è stato inserito un ulteriore importo nelle Detrazioni ex art. 4.5, al fine di rientrare entro i limiti alla crescita tariffaria imposti dal MTR.

Considerato il rilevante scostamento tra la parte fissa e variabile rispetto al PEF dell'anno 2019, superiore al 20%, è stato necessario operare una riclassificazione delle componenti in coerenza con quanto disposto nell'art. 3 del MTR.

Il calcolo del "rho" ovvero dell'adeguamento tariffario, coerentemente con le linee metodologiche comunicate dall'ARERA nel manuale per il caricamento dei dati propedeutici al PEF 2021, è stato quantificato confrontando gli esiti del PEF 2021 con il PEF 2019, considerato che il Comune si è avvalso della facoltà prevista dal sopraccitato art. 107 c. 5 della D.L. 18/20. L'incremento percentuale così quantificato, anche alla luce delle rimodulazioni sopra riportate, è pari al 3,9%, ovvero nel limite massimo alla crescita tariffaria imposto dal MTR..

COMUNE DI TRECENTA

FASE 1: Analisi di completezza e correttezza

Il Comune di Trecenta ha trasmesso il format compilato con i dati richiesti in data 01/03/2021 (acquisito al protocollo del Consiglio di bacino n. 286/2021).

Il Comune ha comunicato la decisione di utilizzare il fondo per la copertura del maggior importo del PEF TARI 2020 rispetto al 2019 (componente RCU nella metodologia ARERA) con nota prot. n. 652 del 07/05/2021 e in seguito alla corretta quantificazione dell'importo complessivo ha confermato tale scelta con nota prot. 856 del 07/06/2021.

Infine con nota prot. 725 del 14/05/2021 ha comunicato la decisione di utilizzare il fondo anche per la copertura dei costi COV2021.

FASE 2 Verifica dei dati definitivi ed analisi di congruenza dei dati e delle informazioni:
Il Comune di Trecenta ha quindi trasmesso in data 01/03/2021 (acquisita in pari data al protocollo del Consiglio di bacino n. 286/2021), i documenti definitivi di propria competenza, ossia:

1. File RDT_2021 conforme allo schema del MTR;
2. relazione di accompagnamento cap. 2-3 relativa al servizio in gestione comunale (gestione tariffe e rapporti con gli utenti) conforme allo schema tipo di cui all'Appendice 2 MTR;
3. la dichiarazione di veridicità dei dati, compilata in conformità allo schema tipo dell'Appendice n. 3 del MTR e sottoscritta dal Sindaco;

FASE 3. Verifica del rispetto delle regole metodologiche:
Sulla base di tale documentazione si è provveduto a verificare:

- la completezza delle informazioni rispetto allo schema tipo di cui all'Appendice 2 MTR e la congruenza dei dati rispetto a quelli utilizzati nell'elaborazione del MTR trasmesso dal Comune;
- il rispetto delle regole metodologiche specificatamente dedicate alla rappresentazione dell'Iva (art. 6.1, secondo periodo e art. 18 MTR) ed all'accantonamento su crediti (14.2 MTR).

Il processo di validazione dei dati trasmessi dal Comune di Trecenta, sopra descritto, è avvenuto anche attraverso interlocuzioni con i referenti dell'Ente locale volte da un lato a sanare eventuali incongruità di tipo metodologico, dall'altro a garantire un risultato finale in linea con le attese dell'Amministrazione comunale.

Nello schema di PEF sono state inserite le seguenti "detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF":

- Le detrazioni per la parte riferita al gestore Ecoambiente afferiscono al minor valore riconosciuto rispetto a quello quantificato in applicazione del MTR, per garantire alla società un importo pari a quello contrattualizzato a base di gara;
- Come da specifica comunicazione dell'Ente, sono state inserite rimodulazioni per la parte riferita ai costi ammessi a riconoscimento tariffario del Comune di Trecenta per sterilizzare gli effetti delle componenti **"RCU"** (quota annuale del conguaglio relativo alla differenza tra i costi variabili determinati per l'anno 2019 e i costi risultanti dal PEF per l'anno 2020 per i comuni che si sono avvalsi della facoltà prevista dall'art. 107 c. 5 del D.L. 18/2020) e **"COV"** (maggiori costi operativi conseguenti all'emergenza pandemica), le quali saranno coperte utilizzando il c.d. "fondo COVID".

Il calcolo del "rho" ovvero dell'adeguamento tariffario, coerentemente con le linee metodologiche comunicate dall'ARERA nel manuale per il caricamento dei dati propedeutici al PEF 2021, è stato quantificato confrontando gli esiti del PEF 2021 con il PEF 2019, considerato che il Comune si è avvalso della facoltà prevista dal sopraccitato art. 107 c. 5 della D.L. 18/20. La riduzione percentuale così quantificata, anche alla luce delle rimodulazioni sopra riportate, è pari a -3,0%.

COMUNE DI VILLADOSE

FASE 1: Analisi di completezza e correttezza

Il Comune di Villadose ha trasmesso il format compilato con i dati richiesti in data 25/02/2021 (acquisito al protocollo del Consiglio di bacino n. 259/2021).

Il Comune ha comunicato con nota prot. n. 632 del 05/05/2021 la decisione di utilizzare il fondo per la copertura del maggior importo del PEF TARI 2020 rispetto al 2019 (componente RCU nella metodologia ARERA) e con prot. nota n. 664 del 07/05/2021 la scelta di utilizzare il fondo anche per la copertura dei costi COV2021.

FASE 2 Verifica dei dati definitivi ed analisi di congruenza dei dati e delle informazioni:
Il Comune di Villadose ha quindi trasmesso in data 25/02/2021 (acquisita in pari data al protocollo del Consiglio di bacino n. 259/2021), i documenti definitivi di propria competenza, ossia:

1. File RDT_2021 conforme allo schema del MTR;
2. relazione di accompagnamento cap. 2-3 relativa al servizio in gestione comunale (gestione tariffe e rapporti con gli utenti) conforme allo schema tipo di cui all'Appendice 2 MTR;
3. la dichiarazione di veridicità dei dati, compilata in conformità allo schema tipo dell'Appendice n. 3 del MTR e sottoscritta dal Sindaco;

FASE 3. Verifica del rispetto delle regole metodologiche:
Sulla base di tale documentazione si è provveduto a verificare:

- la completezza delle informazioni rispetto allo schema tipo di cui all'Appendice 2 MTR e la congruenza dei dati rispetto a quelli utilizzati nell'elaborazione del MTR trasmesso dal Comune;
- il rispetto delle regole metodologiche specificatamente dedicate alla rappresentazione dell'Iva (art. 6.1, secondo periodo e art. 18 MTR) ed all'accantonamento su crediti (14.2 MTR).

Il processo di validazione dei dati trasmessi dal Comune di Villadose, sopra descritto, è avvenuto anche attraverso numerose interlocuzioni con i referenti dell'Ente locale volte da un lato a sanare eventuali incongruità di tipo metodologico, dall'altro a garantire un risultato finale in linea con le attese dell'Amministrazione comunale.

Nello schema di PEF sono state inserite le seguenti "detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF":

- Le detrazioni per la parte riferita al gestore Ecoambiente afferiscono al minor valore riconosciuto rispetto a quello quantificato in applicazione del MTR, per garantire alla società un importo pari a quello contrattualizzato a base di gara;
- Come da specifica comunicazione dell'Ente, sono state inserite rimodulazioni per la parte riferita ai costi ammessi a riconoscimento tariffario del Comune di Villadose per sterilizzare gli effetti delle componenti **"RCU"** (quota annuale del conguaglio relativo alla differenza tra i costi variabili determinati per l'anno 2019 e i costi risultanti dal PEF per l'anno 2020 per i comuni che si sono avvalsi della facoltà prevista dall'art. 107 c. 5 del D.L. 18/2020) e **"COV"** (maggiori costi operativi conseguenti all'emergenza pandemica), le quali saranno coperte utilizzando il c.d. "fondo COVID".

Il calcolo del "rho" ovvero dell'adeguamento tariffario, coerentemente con le linee metodologiche comunicate dall'ARERA nel manuale per il caricamento dei dati propedeutici al PEF 2021, è stato quantificato confrontando gli esiti del PEF 2021 con il PEF 2019, considerato che il Comune si è avvalso della facoltà prevista dal sopraccitato art. 107 c. 5 della D.L. 18/20. L'incremento percentuale così quantificato, anche alla luce delle rimodulazioni sopra riportate, è pari al 4,5%, ovvero nel limite massimo alla crescita tariffaria imposto dal MTR.

COMUNE DI VILLAMARZANA

FASE 1 Analisi di completezza e correttezza

Il Comune di Villamarzana ha trasmesso il format compilato con i dati richiesti in data 20/04/2021 (acquisito al protocollo del Consiglio di bacino n. 576/2021).

Il Comune ha comunicato con nota prot. n. 654 del 07/05/2021 la decisione di utilizzare il fondo sia per la copertura del maggior importo del PEF TARI 2020 rispetto al 2019 (componente RCU nella metodologia ARERA) sia per la copertura dei costi COV2021.

FASE 2 Verifica dei dati definitivi ed analisi di congruenza dei dati e delle informazioni:
Il Comune di Villamarzana ha quindi trasmesso in data 20/04/2021 (acquisita in pari data al protocollo del Consiglio di bacino n. 576/2021), i documenti definitivi di propria competenza, ossia:

1. File RDT_2021 conforme allo schema del MTR;
2. relazione di accompagnamento cap. 2-3 relativa al servizio in gestione comunale (gestione tariffe e rapporti con gli utenti) conforme allo schema tipo di cui all'Appendice 2 MTR;
3. la dichiarazione di veridicità dei dati, compilata in conformità allo schema tipo dell'Appendice n. 3 del MTR e sottoscritta dal Sindaco (acquisita al prot. n. 969 del 16/06/2021).

FASE 3. Verifica del rispetto delle regole metodologiche:
Sulla base di tale documentazione si è provveduto a verificare:

- la completezza delle informazioni rispetto allo schema tipo di cui all'Appendice 2 MTR e la congruenza dei dati rispetto a quelli utilizzati nell'elaborazione del MTR trasmesso dal Comune;
- il rispetto delle regole metodologiche specificatamente dedicate alla rappresentazione dell'Iva (art. 6.1, secondo periodo e art. 18 MTR) ed all'accantonamento su crediti (14.2 MTR).

Il processo di validazione dei dati trasmessi dal Comune di Villamarzana, sopra descritto, è avvenuto anche attraverso interlocuzioni con i referenti dell'Ente locale volte da un lato a sanare eventuali incongruità di tipo metodologico, dall'altro a garantire un risultato finale in linea con le attese dell'Amministrazione comunale.

Nello schema di PEF sono state inserite le seguenti "detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF":

- Le detrazioni per la parte riferita al gestore Ecoambiente afferiscono al minor valore riconosciuto rispetto a quello quantificato in applicazione del MTR, per garantire alla società un importo pari a quello contrattualizzato a base di gara;
- Come da specifica comunicazione dell'Ente, sono state inserite rimodulazioni per la parte riferita ai costi ammessi a riconoscimento tariffario del Comune di Villamarzana per sterilizzare gli effetti delle componenti **"RCU"** (quota annuale del conguaglio relativo alla differenza tra i costi variabili determinati per l'anno 2019 e i costi risultanti dal PEF per l'anno 2020 per i comuni che si sono avvalsi della facoltà prevista dall'art. 107 c. 5 del D.L. 18/2020) e **"COV"** (maggiori costi operativi conseguenti all'emergenza pandemica), le quali saranno coperte utilizzando il c.d. "fondo COVID";
- In aggiunta alle rimodulazioni di cui al punto precedente è stato inserito un ulteriore importo nelle Detrazioni ex art. 4.5, al fine di rientrare entro i limiti alla crescita tariffaria imposti dal MTR.

Il calcolo del "rho" ovvero dell'adeguamento tariffario, coerentemente con le linee metodologiche comunicate dall'ARERA nel manuale per il caricamento dei dati propedeutici al PEF 2021, è stato quantificato confrontando gli esiti del PEF 2021 con il PEF 2019, considerato che il Comune si è avvalso della facoltà prevista dal sopraccitato art. 107 c. 5 della D.L. 18/20. L'incremento percentuale così quantificato, anche alla luce delle rimodulazioni sopra riportate, è pari al 6,1%, ovvero nel limite massimo alla crescita tariffaria imposto dal MTR.

COMUNE DI VILLANOVA DEL GHEBBO

FASE 1: Analisi di completezza e correttezza

Il Comune di Villanova del Ghebbo ha trasmesso il format compilato con i dati richiesti in data 09/03/2021 (acquisito al protocollo del Consiglio di bacino n. 355/2021).

Il Comune ha comunicato rispettivamente con note prot. n. 647 del 06/05/2021 e n. 778 del 27/05/2021 la decisione di utilizzare il fondo sia per la copertura del maggior importo del PEF TARI 2020 rispetto al 2019 (componente RCU nella metodologia ARERA) sia per la copertura dei costi COV2021.

FASE 2 Verifica dei dati definitivi ed analisi di congruenza dei dati e delle informazioni:
Il Comune di Villanova del Ghebbo ha quindi trasmesso in data 09/03/2021 (acquisita in pari data al protocollo del Consiglio di bacino n. 355/2021), i documenti definitivi di propria competenza, ossia:

1. File RDT_2021 conforme allo schema del MTR;
2. relazione di accompagnamento cap. 2-3 relativa al servizio in gestione comunale (gestione tariffe e rapporti con gli utenti) conforme allo schema tipo di cui all'Appendice 2 MTR;
3. la dichiarazione di veridicità dei dati, compilata in conformità allo schema tipo dell'Appendice n. 3 del MTR e sottoscritta dal Sindaco;

FASE 3. Verifica del rispetto delle regole metodologiche:
Sulla base di tale documentazione si è provveduto a verificare:

- la completezza delle informazioni rispetto allo schema tipo di cui all'Appendice 2 MTR e la congruenza dei dati rispetto a quelli utilizzati nell'elaborazione del MTR trasmesso dal Comune;
- il rispetto delle regole metodologiche specificatamente dedicate alla rappresentazione dell'Iva (art. 6.1, secondo periodo e art. 18 MTR) ed all'accantonamento su crediti (14.2 MTR).

Il processo di validazione dei dati trasmessi dal Comune di Villanova del Ghebbo, sopra descritto, è avvenuto anche attraverso numerose interlocuzioni con i referenti dell'Ente locale volte da un lato a sanare eventuali incongruità di tipo metodologico, dall'altro a garantire un risultato finale in linea con le attese dell'Amministrazione comunale.

Nello schema di PEF sono state inserite le seguenti "detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF":

- Le detrazioni per la parte riferita al gestore Ecoambiente afferiscono al minor valore riconosciuto rispetto a quello quantificato in applicazione del MTR, per garantire alla società un importo pari a quello contrattualizzato a base di gara;
- Come da specifica comunicazione dell'Ente, sono state inserite rimodulazioni per la parte riferita ai costi ammessi a riconoscimento tariffario del Comune di Villanova del Ghebbo per sterilizzare gli effetti delle componenti **"RCU"** (quota annuale del conguaglio relativo alla differenza tra i costi variabili determinati per l'anno 2019 e i costi risultanti dal PEF per l'anno 2020 per i comuni che si sono avvalsi della facoltà prevista dall'art. 107 c. 5 del D.L. 18/2020) e **"COV"** (maggiori costi operativi conseguenti all'emergenza pandemica), le quali saranno coperte utilizzando il c.d. "fondo COVID".

Il calcolo del "rho" ovvero dell'adeguamento tariffario, coerentemente con le linee metodologiche comunicate dall'ARERA nel manuale per il caricamento dei dati propedeutici al PEF 2021, è stato quantificato confrontando gli esiti del PEF 2021 con il PEF 2019, considerato che il Comune si è avvalso della facoltà prevista dal sopraccitato art. 107 c. 5 della D.L. 18/20. La riduzione percentuale così quantificata, anche alla luce delle rimodulazioni sopra riportate, è pari a -8,1%.

COMUNE DI VILLANOVA MARCHESANA

FASE 1: Analisi di completezza e correttezza

Il Comune di Villanova Marchesana ha trasmesso il format compilato con i dati richiesti in data 04/06/2021/2021 (acquisito al protocollo del Consiglio di bacino n. 850/2021). Il Comune non ha comunicato se intende utilizzare il fondo per la copertura del maggior importo del PEF TARI 2020 rispetto al 2019 (componente RCU nella metodologia ARERA) e dei costi COV_{2021}; considerato il superamento del limite massimo all'incremento tariffario con la comunicazione prot. 917 del 09/06/2021 dell'ETC è stata proposta tale misura sulla quale il comune non si è espresso in modo contrario.

FASE 2 Verifica dei dati definitivi ed analisi di congruenza dei dati e delle informazioni:

Il Comune di Villanova Marchesana ha quindi trasmesso in data 04/06/2021 (acquisita in pari data al protocollo del Consiglio di bacino n. 850/2021), i documenti definitivi di propria competenza, ossia:

1. File RDT_2021 conforme allo schema del MTR;
2. relazione di accompagnamento cap. 2-3 relativa al servizio in gestione comunale (gestione tariffe e rapporti con gli utenti) conforme allo schema tipo di cui all'Appendice 2 MTR;
3. la dichiarazione di veridicità dei dati, compilata in conformità allo schema tipo dell'Appendice n. 3 del MTR e sottoscritta dal Sindaco;

FASE 3. Verifica del rispetto delle regole metodologiche:

Sulla base di tale documentazione si è provveduto a verificare:

- la completezza delle informazioni rispetto allo schema tipo di cui all'Appendice 2 MTR e la congruenza dei dati rispetto a quelli utilizzati nell'elaborazione del MTR trasmesso dal Comune;
- il rispetto delle regole metodologiche specificatamente dedicate alla rappresentazione dell'Iva (art. 6.1, secondo periodo e art. 18 MTR) ed all'accantonamento su crediti (14.2 MTR).

Il processo di validazione dei dati trasmessi dal Comune di Villanova Marchesana, sopra descritto, è avvenuto anche attraverso numerose interlocuzioni con i referenti dell'Ente locale volte da un lato a sanare eventuali incongruità di tipo metodologico, dall'altro a garantire un risultato finale in linea con le attese dell'Amministrazione comunale.

Nello schema di PEF sono state inserite le seguenti "detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF":

- Le detrazioni per la parte riferita al gestore Ecoambiente afferiscono al minor valore riconosciuto rispetto a quello quantificato in applicazione del MTR, per garantire alla società un importo pari a quello contrattualizzato a base di gara;
- Come da proposta dell'ETC a cui non è seguito diniego da parte dell'Ente Locale, sono state inserite rimodulazioni per la parte riferita ai costi ammessi a riconoscimento tariffario del Comune di Villanova Marchesana per sterilizzare gli effetti delle componenti **"RCU"** (quota annuale del conguaglio relativo alla differenza tra i costi variabili determinati per l'anno 2019 e i costi risultanti dal PEF per l'anno 2020 per i comuni che si sono avvalsi della facoltà prevista dall'art. 107 c. 5 del D.L. 18/2020) e **"COV"** (maggiori costi operativi conseguenti all'emergenza pandemica), le quali saranno coperte utilizzando il c.d. "fondo COVID";
- In aggiunta alle rimodulazioni di cui al punto precedente è stato inserito un ulteriore importo nelle Detrazioni ex art. 4.5, al fine di rientrare entro i limiti alla crescita tariffaria imposti dal MTR.

Considerato lo scostamento tra la parte fissa e variabile rispetto al PEF dell'anno 2019, superiore al 20%, è stato necessario operare una riclassificazione delle componenti in coerenza con quanto disposto nell'art. 3 del MTR.

Il calcolo del “rho” ovvero dell’adeguamento tariffario, coerentemente con le linee metodologiche comunicate dall’ARERA nel manuale per il caricamento dei dati propedeutici al PEF 2021, è stato quantificato confrontando gli esiti del PEF 2021 con il PEF 2019, considerato che il Comune si è avvalso della facoltà prevista dal sopraccitato art. 107 c. 5 della D.L. 18/20. L’incremento percentuale così quantificato, anche alla luce delle rimodulazioni sopra riportate, è pari al 6,5%, ovvero nel limite massimo alla crescita tariffaria imposto dal MTR.